



Raccolta ragionata
della giurisprudenza
dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anni 2013-2014

Raccolta delle massime

Anni 2013-2014

La raccolta è stata curata dalla dott.ssa Elena Mattevi sotto la direzione scientifica dei Proff. Gabriele Fornasari e Marino Marinelli della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Le massime sono state elaborate da membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: dott. Marco Grotto, dott.ssa Federica Iovene, dott.ssa Elena Mattevi, dott.ssa Sonia Giovannini, dott. Roberto Wenin, dott.ssa Stefania Rossi e dott.ssa Serena Tomasi.

PRESENTAZIONE

*È nota nella tradizione giuridica occidentale la differenziazione tra **civil law** e **common law**, rispettivamente espressioni della cultura giuridica dell'Europa continentale e di quella britannica. La fonte prevalente del diritto è la **legge scritta** per il primo sistema, **la giurisprudenza** per il secondo. Ora, come non reputo corretto in generale contrapporre radicalmente la cultura britannica a quella del resto d'Europa, così ritengo non accettabile contrapporre rigorosamente e incondizionatamente il sistema delle fonti nelle rispettive zone geografiche. Anche perché negli ultimi tempi il detto contrasto si è certamente attenuato e deve essere dunque 'rivisitato', non essendo forse neppure gli stessi britannici ancora convinti che la loro sia **the best of possible law**. Sta di fatto, invero, che nei paesi di **common law**, la regola del precedente giudiziario vincolante, una volta insuperabile, subisce continui temperamenti divenendo sempre più elastica, tanto che una parte crescente delle fonti viene oggi delegata alla legislazione. Così pure nei paesi di **civil law**, quale il nostro, la legge scritta non è più unica sovrana incontrastata, assumendo sempre maggior rilievo la componente giurisprudenziale. Senza dire che la costituzionalizzazione di quasi tutti gli ordinamenti giuridici moderni li ha portati a riconoscere sostanzialmente gli stessi 'valori' imprescindibili e irrinunciabili e quindi, in un certo senso, ad omogeneizzarli.*

*In considerazione, pertanto, dell'importanza che nel nostro sistema giudiziario va assumendo sempre maggiormente **la giurisprudenza**, non può che essere vista con estremo favore e interesse questa iniziativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, supportata dal qualificato contributo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.*

Ormai la competenza per materia del Giudice di Pace - che si estende dal campo civile al penale comprendendo quello, non meno rilevante, degli illeciti amministrativi - abbraccia una fetta davvero cospicua del complessivo carico di lavoro

giudiziario nazionale, tanto che il legislatore, per migliorare il funzionamento della Giustizia, con reiterati interventi sempre più incisivi, ha finora continuato a trasferire materie dalla competenza del giudice ordinario a quella del giudice di pace. Diventa allora davvero prezioso - sia per gli 'addetti ai lavori' che per il comune cittadino - pure ai fini della trasparenza e della comunicazione, questo strumento di conoscenza messo a disposizione dalla nostra Regione, che consente a tutti di sapere come, sulle varie questioni ad essi sottoposte, la pensano i giudici di pace del distretto.

*Il Presidente della Corte d'Appello di Trento
dott. Carlo Maria Grillo*

Trento, luglio 2015

PRESENTAZIONE

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in virtù delle particolari competenze in materia di giustizia onoraria di pace, è impegnata da tempo nel dare il proprio apporto per valorizzare il servizio giustizia sul territorio e migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia.

Anche la pubblicazione di questo volume, che raccoglie le massime dei provvedimenti più significativi emessi dai giudici di pace negli anni 2013/2014, si colloca nell'ambito della serie di iniziative, di formazione, di documentazione e di studio, ed interventi organizzativi, messi in atto dalla Regione per offrire un servizio di qualità. Si tratta di un testo che si propone quale utile ausilio per gli utenti degli Uffici del Giudice di Pace e, in generale, per tutti coloro che, anche al di là dei confini regionali, operano nel campo del diritto, ma che rappresenta anche uno strumento di trasparenza e conoscibilità rivolto a tutti i cittadini, finalizzato a meglio comprendere gli orientamenti della giurisprudenza di pace.

Un particolare apprezzamento va alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento, in collaborazione con la quale la Regione ha realizzato la presente pubblicazione, e a quanti hanno contribuito a renderla possibile.

*L'Assessore ai Giudici di Pace
avv. Giuseppe Detomas*

Trento, luglio 2015

INDICE

Pagina

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia	15
1.1 La responsabilità genitoriale	15
2. La proprietà	16
2.1 Il condominio	16
3. Le obbligazioni	18
3.1 Le obbligazioni in generale	18
3.1.1 Adempimento delle obbligazioni	19
3.1.2 Inadempimento delle obbligazioni	20
3.2 I contratti in generale	21
3.2.1 Contratti del consumatore - Codice del Consumo	22
3.3 I singoli contratti	25
3.3.1 Vendita	25
3.3.2 Appalto	27
3.3.3 Trasporto	27
3.3.4 Mediazione	28
3.3.5 Deposito in albergo	29
3.3.6 Conto corrente e contratti bancari	29
3.3.7 Assicurazione	29
3.3.8 Transazione	31
3.3.9 Altri contratti	31
3.4 Le promesse unilaterali	32
3.5 I titoli di credito	33
3.6 La gestione di affari altrui, il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa	33
3.7 I fatti illeciti - la responsabilità civile	34
3.7.1 Generale	34
3.7.2 Artt. 2047-2048 c.c.	36
3.7.3 Art. 2049 c.c.	37

3.7.4	Art. 2051 c.c.	38
3.7.5	Danno	43
3.7.6	Casistica	49
	<i>Infortunistica stradale</i>	49
	<i>Scontro con animali selvatici</i>	58
4.	Il lavoro	59
4.1	Il contratto d'opera professionale	59
4.2	Le società	61
4.3	L'azienda	62
5.	La tutela dei diritti	62
5.1	La prescrizione	62
6.	Questioni processuali	63
6.1	Disposizioni generali	63
6.1.1	Gli organi giudiziari	63
	<i>Giurisdizione e competenza</i>	63
6.1.2	Le parti e i difensori	65
	<i>Capacità processuale e rappresentanza in giudizio</i>	65
	<i>Procura alle liti</i>	67
6.1.3	L'esercizio dell'azione	68
6.1.4	Gli atti processuali	70
	<i>Notificazioni</i>	70
6.2	Il processo di cognizione	72
6.2.1	Introduzione della causa	72
6.2.2	Istruzione della causa	73
	<i>Trattazione della causa</i>	73
	<i>Istruzione probatoria: Onere della prova-Disciplina e valutazione delle prove civili</i>	74
6.2.3	Spese di lite	86
6.3	Il processo di esecuzione	89
6.4	I procedimenti speciali	90
6.4.1	Il procedimento monitorio	90
6.5	Opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910	93
6.6	Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione	93

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale	95
1.1 Capacità di intendere e volere	95
1.2 Elemento soggettivo	95
1.3 Cause di esclusione della responsabilità	102
1.4 Solidarietà nel pagamento	105
1.5 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative	106
1.6 Pagamento in misura ridotta	106
2. Violazioni al Codice della Strada	107
2.1 Generale - Definizioni	107
2.2 Art. 7 C.d.S.	108
2.3 Art. 21 C.d.S.	109
2.4 Art. 23 C.d.S.	109
2.5 Art. 53 C.d.S. - Art. 54 C.d.S.	110
2.6 Art. 78 C.d.S.	111
2.7 Art. 82 C.d.S.	112
2.8 Art. 93 C.d.S.	112
2.9 Art. 117 C.d.S.	113
2.10 Art. 126 <i>bis</i> C.d.S.	113
2.11 Art. 132 C.d.S.	114
2.12 Art. 141 C.d.S.	115
2.13 Art. 142 C.d.S.	118
2.14 Art. 145 C.d.S.	119
2.15 Art. 148 C.d.S.	121
2.16 Art. 149 C.d.S.	121
2.17 Art. 153 C.d.S.	122
2.18 Art. 154 C.d.S.	123
2.19 Art. 158 C.d.S.	124
2.20 Art. 172 C.d.S.	124
2.21 Art. 173 C.d.S.	125
2.22 Art. 179 C.d.S.	127
2.23 Art. 186 C.d.S.	128
2.24 Art. 186 <i>bis</i> C.d.S.	130
2.25 Art. 187 C.d.S.	131
2.26 Art. 189 C.d.S.	131
2.27 Art. 190 C.d.S.	132
2.28 Art. 193 C.d.S.	132
2.29 Art. 196 C.d.S.	134
2.30 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.	135
2.31 Art. 202 C.d.S.	142
2.32 Art. 203 C.d.S. - Art. 204 C.d.S.	143
2.33 Art. 204 <i>bis</i> C.d.S.	145
2.34 Art. 213 C.d.S.	146

2.35	Art. 219 C.d.S.	146
2.36	Art. 223 C.d.S.	147
2.37	Art. 224 ^{ter} C.d.S.	150
2.38	Art. 24 Reg. C.d.S.	150
2.39	Art. 377 Reg. C.d.S.	150
3.	Altri illeciti amministrativi	151
3.1	Illeciti amministrativi del codice penale	151
3.2	Altri illeciti contenuti in leggi speciali	152
3.2.1	Assegni bancari	152
3.2.2	Autotrasporto	153
3.2.3	Pubblici esercizi	154
3.2.4	Stupefacenti	155
4.	Formalità del verbale di contestazione - vizi	155
5.	Formalità dell'ordinanza-ingiunzione - vizi	161
6.	Questioni processuali	162
6.1	Le parti e i difensori	162
6.1.1	Capacità processuale e rappresentanza in giudizio	162
6.2	L'esercizio dell'azione	163
6.3	Termini - Notificazioni	163
6.4	Introduzione e istruzione della causa	166
6.4.1	Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova	166
	<i>Valore probatorio del verbale</i>	171
6.5	Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale	178
6.6	Lingua	181
6.7	Altre questioni	181

Terza sezione: competenza penale

1.	Parte generale	185
1.1	Reato omissivo improprio	185
1.2	Cause di giustificazione	185
1.3	Colpevolezza	186

1.4	Circostanze del reato	189
1.5	Cause di estinzione del reato	191
2.	Delitti contro la persona	191
2.1	Percosse, lesioni	191
2.2	Ingiuria, diffamazione	194
2.3	Minaccia	200
3.	Delitti contro il patrimonio	202
4.	Contravvenzioni	204
4.1	Art. 691 c.p.	204
4.2	Art. 726 c.p.	204
4.3	Art. 731 c.p.	205
5.	Reati della legislazione speciale	207
5.1	Reati in materia di immigrazione	207
5.1.1	In generale	207
5.1.2	Lo “straniero”	209
5.1.3	Art. 10bis D.Lgs. 286/1998	210
5.1.4	Art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998	213
6.	Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace	217
6.1	Particolare tenuità del fatto	217
6.2	Condotte riparatorie	222
7.	Questioni processuali	236
7.1	Soggetti	236
7.1.1	Giudice - Competenza	236
7.1.2	Parte civile	238
7.2	Prove	238
7.3	Indagini preliminari	242
7.3.1	Condizioni di procedibilità	242
7.4	Giudizio	245
7.4.1	Dibattimento	245
	<i>Istruzione dibattimentale</i>	245
7.5	Esecuzione	245
7.5.1	Giudicato	245

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia

1.1 La responsabilità genitoriale

n° sentenza	64/13
n° di registro	2565/11
Data sentenza	05/12/2012
Data deposito	11/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nell'ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, acquista una legittimazione "*iure proprio*" all'azione diretta a ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (Cass. Civ., 21437/2007). In tema di separazione personale dei coniugi, l'assegno per il mantenimento di un figlio va corrisposto al coniuge affidatario fino a quando il figlio medesimo sia minore, mentre deve essere versato dal genitore onerato direttamente a quest'ultimo dopo la maggiore età e la conseguente cessazione dell'affidamento. Dopo tale momento, quindi, il versamento di detto assegno all'altro coniuge non è idoneo a liberare il genitore onerato (Cass. Civ., 2784/1980).

n° sentenza	17/14
n° di registro	349/12
Data sentenza	15/01/2014
Data deposito	26/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In mancanza di diversi accordi tra i genitori legalmente separati, le spese straordinarie effettuate dal figlio minore (nella specie, pagamento di bolletta

telefonica per traffico internet) che abbiano i caratteri della imprevedibilità e della imponderabilità devono essere sostenute, in parti uguali, da entrambi i genitori (Cfr. Cass. Civ., 9372/2012).

n° sentenza	14/14
n° di registro	314/11
Data sentenza	20/11/2014
Data deposito	20/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Sono comprese nell'assegno di mantenimento le spese ordinarie, quelle cioè necessarie per soddisfare i bisogni quotidiani dei figli. Sono invece straordinarie quelle scaturenti da necessità imprevedibili, relative ad esempio all'istruzione, alle cure mediche ed allo svolgimento di un'attività sportiva, in breve, quelle spese che "scaturiscono dalle necessità occasionali e imprevedibili, frutto in ogni caso di reali, talvolta straordinarie, esigenze della prole" (cfr. Cass. Civ., 23411/2009).

2. La proprietà

2.1 Il condominio

n° sentenza	366/13
n° di registro	3558/12
Data sentenza	15/05/2013
Data deposito	22/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La delibera assembleare non impugnata *ex art.* 1137 c.c. costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito.

n° sentenza	421/13
n° di registro	1320/13
Data sentenza	23/09/2013
Data deposito	25/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (cfr. Cass. Civ., 26629/2009).

La domanda d'impugnazione della delibera condominiale formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è improponibile (Cass. Civ., 15642/2012).

n° sentenza	320/14
n° di registro	237/13
Data sentenza	01/08/2014
Data deposito	25/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'amministratore di condominio è legittimato ad agire giudizialmente per il recupero delle somme dovute da ciascuno dei condomini, come risultanti dal bilancio consuntivo, dal bilancio preventivo e dai relativi riparti, approvati in sede di assemblea condominiale. Il condomino dissenziente potrà impugnare la delibera nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., rimanendo, in caso contrario, ad essa vincolato.

n° sentenza	114/13
n° di registro	804/12
Data sentenza	15/07/2013
Data deposito	22/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Ai sensi dell'art. 1136 c.c., l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Secondo giurisprudenza costante le eventuali incompletezze nella verbalizzazione dei sopra indicati requisiti non determinano invalidità dell'assemblea e/o delle delibere assunte, purchè tali *quorum* sussistano e possano essere desunti o controllati come sussistenti al momento della votazione, sia pure *aliunde*, anche in momenti successivi (Cass. Civ., 24132/2009; 18192/2009).

n° sentenza	151/13
n° di registro	95/13
Data sentenza	16/09/2013
Data deposito	24/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In materia condominiale, secondo noti indirizzi della Suprema Corte, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), mentre esse sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano solo violati o disattesi.

3. Le obbligazioni

3.1 Le obbligazioni in generale

n° sentenza	24/14
n° di registro	291/13
Data sentenza	14/01/2014
Data deposito	14/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Nel caso ciò avvenga, la domanda va dichiarata improcedibile (cfr. Cass. Civ., 28286/2011).

3.1.1 Adempimento delle obbligazioni

n° sentenza	97/2014
n° di registro	1127/13
Data sentenza	09/12/2013
Data deposito	28/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

In forza dell'art. 814 c.p.c., gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese ed all'onorario per l'opera prestata, e le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. Opera, altresì, il disposto di cui all'art. 1203 c.c., per cui la parte che ha pagato è per legge surrogata nei diritti dell'arbitro creditore, nei confronti del condebitore in solido.

n° sentenza	329/14
n° di registro	4467/13
Data sentenza	01/09/2014
Data deposito	01/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 1177 c.c., "l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna". Tale norma va tuttavia coordinata con quella che impone di eseguire il contratto secondo buona fede. Pertanto, non può essere imposto in capo al venditore un obbligo di custodia gratuita *sine die* dell'automezzo, ancorché completamente pagato, non ritirato dal proprietario.

3.1.2 Inadempimento delle obbligazioni

n° sentenza	17/13
n° di registro	41/11
Data sentenza	25/05/2013
Data deposito	25/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale può sorgere anche dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. Esulano, tuttavia, dalla tutela risarcitoria quelle fattispecie in cui il danno consequenziale è futile od irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è, secondo la coscienza sociale, insignificante od irrilevante per il livello raggiunto (applica Cass. Civ., SS.UU. 26972/2008).

n° sentenza	19/14
n° di registro	49/14
Data sentenza	03/05/2014
Data deposito	03/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Non è accoglibile la domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento del compenso dovuto al professionista, ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c., in assenza di dimostrazione, anche con presunzioni, che il ritardo nell'adem-

pimento abbia provocato all'attore un pregiudizio patrimoniale maggiore rispetto a quello ristorato dagli interessi legali.

n° sentenza	7/13
n° di registro	91/11
Data sentenza	14/05/2013
Data deposito	14/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Caldaro

In tema di danno non patrimoniale “da vacanza rovinata” inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.

3.2 I contratti in generale

n° sentenza	11/13
n° di registro	304/12
Data sentenza	06/02/2013
Data deposito	18/02/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

Ai sensi dell’art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. (Nel caso di specie l’acquisto di un veicolo era stato condizionato alla circostanza che il numero dei chilometri fosse inferiore a 100.000; si accertò in seguito che il contachilometri era stato manipolato e il numero dei chilometri percorsi era di molto superiore ai 100.000).

n° sentenza	53/13
n° di registro	180/13
Data sentenza	17/07/2013
Data deposito	02/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Costituisce inadempimento del contratto-abbonamento tv la mancata predisposizione da parte del fornitore del servizio degli strumenti necessari per la fruizione dello stesso (decoder, parabola, etc.). Pertanto, la controparte, che abbia già adempiuto la propria prestazione (pagamento del corrispettivo di attivazione e dei canoni di fruizione del servizio), ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., oltre al risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento.

n° sentenza	474/14
n° di registro	178/14
Data sentenza	09/12/2014
Data deposito	15/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

È nullo per illiceità della causa (art. 1343 c.c.) il contratto avente ad oggetto la dazione di una somma di denaro al fine di procurarsi un permesso di soggiorno. Ne consegue l'obbligo di restituzione di tale somma. A tale adempimento, tuttavia, non può essere tenuto chi si sia limitato a fare da semplice intermediario tra le parti, non avendo trattenuto per sé neppure in parte la somma di denaro, ed anzi, essendo stato a sua volta vittima di raggiri.

3.2.1 Contratti del consumatore - Codice del Consumo

n° sentenza	6/14
n° di registro	221/13
Data sentenza	16/01/2014
Data deposito	04/02/2014
Lingua di deposito	taliano
Ufficio	Borgo Valsugana

Con la ricezione della comunicazione di recesso, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 64 ss. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), il consumatore ed il professionista sono sciolti dalle rispettive obbligazioni, con conseguente obbligo, del primo, di mettere a disposizione la merce compravenduta e, del secondo, di rimborso del pagamento del prezzo da effettuarsi gratuitamente nel minore tempo possibile e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso. Fattispecie in materia di recesso da contratto di compravendita negoziato fuori dai locali commerciali, regolarmente esercitato dalla parte acquirente in veste di consumatore.

n° sentenza	21/14
n° di registro	23/14
Data sentenza	27/05/2014
Data deposito	29/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In materia di clausole vessatorie contenute nei contratti stipulati tra professionista e consumatore (nella specie, tra una compagnia d'assicurazioni e una persona fisica), la specificità della trattativa che deve riguardare la singola clausola vessatoria non può consistere nella mera approvazione per iscritto della clausola mediante sottoscrizione da parte del consumatore, ma deve, piuttosto, concretarsi nella partecipazione attiva di quest'ultimo sin dalla fase della predisposizione della clausola stessa. Ai sensi dell'art. 34 c. 5 D.Lgs. 206/2005, l'onere della prova in ordine alla specificità della trattativa intercorsa con il consumatore ricade in capo al professionista. Il mancato adempimento a tale onere determina la nullità della clausola vessatoria (principi di diritto affermati in aderenza ad un orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito. Cfr. Tribunale Genova, 19.02.2003).

Nella specie è stata dichiarata la nullità parziale della polizza di assicurazione nella parte in cui il contratto ne contemplava il tacito rinnovo alla scadenza. In particolare, il Giudice di Pace, in applicazione dei principi di cui in massima, ha accolto l'opposizione formulata avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla compagnia d'assicurazione nei confronti dell'assicurato per mancato pagamento, da parte di quest'ultimo, del premio maturato a seguito di recesso esercitato secondo modalità diverse da quelle previste contrattualmente e ritenute dal giudicante vessatorie ai danni dell'assicurato.

n° sentenza	47/13
n° di registro	74/12
Data sentenza	19/08/2013
Data deposito	21/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

La vendita di ricambi montati su autovettura è soggetta alla garanzia biennale del Codice di Consumo nei confronti di consumatori privati: il riparatore dovrà quindi risponderne sia nell'eventualità di un ricambio difettoso, sia in quella in cui il pezzo idoneo sia stato installato erroneamente.

n° sentenza	58/13
n° di registro	88/12
Data sentenza	29/10/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

Il consumatore ha diritto/dovere di trattare esclusivamente con il venditore, unico responsabile nei suoi confronti. In nessun caso il consumatore ha diritto a disporre di riparazioni od altri interventi per l'eliminazione del difetto senza specifica autorizzazione del venditore e prima di 10 gg. lavorativi dal reclamo. La garanzia di conformità è prestata dal professionista venditore (concessionario rivenditore, importatore di auto usate...). In caso di difetti, denunciati dal consumatore, il venditore a sua volta ha il dovere, e pertanto anche il diritto, di esaminare il fondamento del reclamo per contestarlo qualora immotivato o proporre dei rimedi come la riduzione del prezzo, risoluzione del contratto, restituzione del veicolo e rimborso del prezzo pagato. Il venditore può legittimamente rifiutare rimborsi per lavori effettuati da terzi senza sua previa autorizzazione entro i termini previsti. (Nella specie, il difetto dell'auto consisteva in una valvola di scarico la cui rottura doveva essere accertata da parte di colui che doveva prestare la garanzia, per poi eventualmente provvederne alla riparazione).

n° sentenza	178/13
n° di registro	2917/12
Data sentenza	16/03/2013
Data deposito	27/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di tutela dei consumatori, si deve seguire l'orientamento secondo il quale il diritto di recesso *ope legis* non opera laddove il consumatore si sia recato personalmente presso il professionista e spontaneamente, nella sede di quest'ultimo, abbia stipulato il contratto, dopo aver ponderato il proprio impegno.

n° sentenza	66/14
n° di registro	5113/13
Data sentenza	22/02/2014
Data deposito	13/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Spetta al venditore finale nei confronti del consumatore la garanzia per vizi e difetti originari della cosa venduta. Essa ricorre in ipotesi di scoppio di un pneumatico qualora, essendo integri gli altri tre, non si possa ipotizzare una responsabilità di terzi montatori. La garanzia decorre dalla data della vendita e non da quella di produzione.

3.3 I singoli contratti

3.3.1 Vendita

n° sentenza	18/13
n° di registro	82/11
Data sentenza	06/02/2013
Data deposito	13/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

L'erogazione di gasolio anziché di benzina da parte dell'addetto alla pompa di benzina integra un'ipotesi di vendita di *aliud pro alio*, poiché il bene venduto appartiene ad un genere diverso da quello pattuito. Ciò legittima l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno *ex art.* 1453 c.c. nell'ordinario termine di prescrizione. Non operano quindi i rigorosi e brevi termini di prescrizione e decadenza previsti nel caso di garanzia per vizi e mancanza di qualità del bene acquistato, o suo cattivo funzionamento (artt. 1495, 1512 c.c.).

n° sentenza	15/13
n° di registro	290/12
Data sentenza	28/10/2013
Data deposito	29/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Non trova applicazione la garanzia per i vizi di vendita *ex art.* 1490 c.c. posto che il ciclomotore oggetto di compravendita fu consegnato in condizioni accettabili per la marcia normale con riferimento al costo e al grado d'usura; è inoltre verosimile (prova per presunzione semplice) che il motociclo fu utilizzato e danneggiato dal figlio dell'attrice per averne fatto uso non ordinario (uso competitivo).

n° sentenza	236/12
n° di registro	1574/12
Data sentenza	16/04/2013
Data deposito	24/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Si ha consegna di "*aliud pro alio*", che dà luogo all'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, nei casi in cui la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e quindi sull'individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, che risulta pertanto inidonea a soddisfare in concreto i bisogni che determinarono l'acquirente ad effettuare l'acquisto (Cass. Civ., 15599/2012).

3.3.2 Appalto

n° sentenza	347/14
n° di registro	1126/14
Data sentenza	16/06/2014
Data deposito	17/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Secondo la regola generale, il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere la perdita subita dal committente; si è altresì specificato che nell'ambito di tale azione risarcitoria rientrano i danni conseguenti al ridotto godimento dell'immobile di proprietà del committente riconducibili alla necessità di procedere ad interventi finalizzati all'eliminazione dei vizi dell'opera appaltata o ancora al ritardo nell'adempimento, essendo configurabile un pregiudizio derivante al committente dall'eventuale ridotta utilizzazione dell'appartamento conseguente all'ingiustificata protrazione dei lavori da eseguire nel rispetto dei termini pattuiti (cfr. Cass. Civ., 21269/2009).

3.3.3 Trasporto

n° sentenza	562/14
n° di registro	4307/13
Data sentenza	15/07/2014
Data deposito	24/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Una domanda per inesatto adempimento rivolta al vettore dal mittente, anziché dal destinatario, è legittima a condizione che il mittente (e non il destinatario) dimostri di aver subito direttamente l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. Civ., 12744/1999).

Per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo per la merce trasportata occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente al deterioramento delle cose trasportate (Cass. Civ., 2094/2008; Cass. Civ., 10980/2003).

n° sentenza	574/14
n° di registro	75/14
Data sentenza	16/07/2014
Data deposito	10/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Vale, per analogia, anche per il contratto di trasporto, il principio, affermato per l'appalto, in forza del quale l'apertura di un procedimento fallimentare a carico dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai suoi dipendenti nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso il datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di tale iniziativa giudiziale risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore; d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (committente) e solo indirettamente sul credito vantato dall'appaltatore fallito verso quest'ultimo [...]. È infatti manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al preteso contrasto con i principi di eguaglianza della norma che accorda ai dipendenti dell'appaltatore azione diretta nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso il datore di lavoro, interpretata nel senso del suo possibile esperimento e prosecuzione anche dopo l'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore (Cass. Civ., Sez. Lav., 22304/2007).

3.3.4 Mediazione

n° sentenza	2/13
n° di registro	309/11
Data sentenza	02/01/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolata in più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico.

3.3.5 Deposito in albergo

n° sentenza	203/13
n° di registro	1485/12
Data sentenza	18/12/2012
Data deposito	18/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Non sussiste alcuna responsabilità per omessa custodia nel caso in cui al cliente di un hotel venga sottratta una borsetta contenente i propri effetti personali, se il ricorrente non si era rivolto al personale per lasciare in deposito tutti i bagagli, ma aveva lasciato, seppur momentaneamente, incustoditi i propri beni nella *hall* dell'albergo.

3.3.6 Conto corrente e contratti bancari

n° sentenza	148/13
n° di registro	787/12
Data sentenza	16/09/2013
Data deposito	24/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il versamento, da parte di una banca, di una somma ad un soggetto non delegato al prelievo appare come operazione viziata da inefficacia, con conseguente obbligo della banca stessa a risarcire i danni patiti dalla correntista.

3.3.7 Assicurazione

n° sentenza	399/13
n° di registro	1163/12
Data sentenza	05/06/2013
Data deposito	13/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

È legittimo per uno straniero servirsi di un proprio carrozziere di fiducia estero e quindi gli va risarcito l'intero importo pagato per la riparazione dell'auto, anche se i costi in Italia per la stessa riparazione sarebbero stati inferiori (Tribunale Padova, 11.05.1984. Conforme Cass. Civ., 7932/2012, laddove precisa che le questioni relative alla quantificazione del danno restano soggette alla legge del danneggiato). Nel caso di specie, il veicolo incidentato era stato immatricolato in Germania da proprietaria avente sede in Germania ed in quel Paese era stata eseguita la riparazione, il cui ammontare, a parere della assicurazione convenuta, risultava particolarmente esoso e per questo veniva contestato.

n° sentenza	162/13
n° di registro	990/12
Data sentenza	16/09/2013
Data deposito	11/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nell'assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile di cui all'art 1917 c.c., l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art 1913 c.c., determina la perdita del diritto all'indennità nel caso di inadempimento doloso, mentre in quello di inadempimento colposo l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art 1915 c.c., che è norma derogabile solo in favore dell'assicurato, ai sensi del successivo art. 1932 c.c.

n° sentenza	319/14
n° di registro	4663/11
Data sentenza	01/08/2014
Data deposito	25/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'azione giudiziale intrapresa dalla compagnia assicuratrice per il pagamento della rata semestrale del contratto di assicurazione entro 6 mesi dalla scaden-

za della stessa impedisce la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1901 c. 3 c.c. Sono pertanto dovute anche le successive rate, fino a quando non intervenga formale disdetta.

3.3.8 Transazione

n° sentenza	6/13
n° di registro	111/12
Data sentenza	23/07/2013
Data deposito	24/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Fiera di Primiero

Sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o di transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili *aliunde*, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare e transigere su propri diritti (Cass. Civ., 729/2003).

3.3.9 Altri contratti

n° sentenza	232/13
n° di registro	509/13
Data sentenza	21/11/2013
Data deposito	21/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La gestione dell'attività alberghiera viene svolta nelle forme dell'offerta al pubblico; pertanto il contratto di albergo si conclude nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione (espressa o tacita) del cliente. A tal fine assume rilievo anche la c.d. prenotazione, la cui revoca determina l'obbligazione di tenere indenne l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato (Cass. Civ., 17150/2002).

n° sentenza	218/13
n° di registro	770/11
Data sentenza	16/12/2013
Data deposito	24/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Se l'officina meccanica ha stipulato un contratto misto, in base al quale non solo deve riparare il mezzo, ma deve anche provvedere al deposito del medesimo, il titolare è responsabile per i danni provocati dalla grandine al veicolo a seguito del ricovero all'esterno, ove vi sia la consapevolezza che possa intervenire un evento atmosferico come questo.

n° sentenza	02/14
n° di registro	765/11
Data sentenza	16/12/2013
Data deposito	14/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Se la scelta delle escursioni è il frutto dell'autogestione del gruppo, non sussiste alcun inadempimento; se invece le difficoltà oggettive delle strutture ricettive sono state tali da vanificare ogni finalità turistica - così come è stato affermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16315/2007 - può ritenersi sussistente un inadempimento per irrealizzabilità della causa concreta del contratto stipulato con riferimento ad un pacchetto turistico di viaggio.

3.4 Le promesse unilaterali

n° sentenza	21/13
n° di registro	316/11
Data sentenza	23/02/2013
Data deposito	25/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione "*iuris tantum*" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.

3.5 I titoli di credito

n° sentenza	608/13
n° di registro	2617/12
Data sentenza	17/12/2013
Data deposito	17/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'accordo tra il traente ed il beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell'assegno bancario emesso non implica la nullità dell'assegno, ma semplicemente la nullità del patto di garanzia contrario a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito (Cass. Civ., 14322/2007).

3.6 La gestione di affari altrui, il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa

n° sentenza	254/13
n° di registro	719/13
Data sentenza	05/12/2013
Data deposito	05/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Il doppio pagamento della stessa fattura costituisce un pagamento non dovuto che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., genera a favore di colui che ha eseguito il pagamento il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente attribuito.

n° sentenza	473/14
n° di registro	4418/14
Data sentenza	15/12/2014
Data deposito	15/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'ambito di proponibilità dell'azione di arricchimento è individuato dalla legge, che ne definisce il carattere sussidiario, ammettendone l'esperibilità solo laddove il danneggiato non abbia a disposizione altra azione (art. 2042 c.c.). Spetta di conseguenza al giudice accertare, anche d'ufficio, che non sussista nel caso concreto altra specifica azione per le restituzioni o per l'indennizzo del pregiudizio subito contro lo stesso arricchito o contro altra persona.

Nel caso di specie, l'arricchimento sarebbe consistito nel riconoscimento di un risarcimento da sinistro sciistico, cui non è conseguita la concreta erogazione della somma e, quindi, parte attrice avrebbe dovuto introdurre un'azione contrattuale di pagamento (transazione non adempiuta) o, al più, un'azione extracontrattuale nei confronti del responsabile civile diretta a dimostrare il fatto illecito e la misura dei danni riportati.

3.7 I fatti illeciti - la responsabilità civile

3.7.1 Generale

n° sentenza	337/14
n° di registro	3513/11
Data sentenza	30/01/2013
Data deposito	11/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è

sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (Cass. Civ., 15895/2009).

n° sentenza	225/13
n° di registro	305/11
Data sentenza	12/11/2013
Data deposito	12/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nei confronti degli alunni non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale. A seguito di tale vincolo negoziale sorge a carico della scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che procuri danno a se stesso (Cass. Civ., 9437/2012). Così inquadrata la natura della responsabilità, al creditore danneggiato spetta l'allegazione dell'inesatto adempimento e dei danni subiti, mentre grava sulla scuola l'onere di provare l'interruzione del nesso di causalità. Non costituendosi in giudizio, l'istituto scolastico non ha fornito tale prova liberatoria e viene pertanto condannato al risarcimento del danno subito dall'alunna.

n° sentenza	34/13
n° di registro	829/11
Data sentenza	11/03/2013
Data deposito	19/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Secondo la Suprema Corte e la giurisprudenza di merito, la proposizione della querela non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non

è idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, a cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato.

n° sentenza	15/14
n° di registro	348/12
Data sentenza	07/01/2014
Data deposito	21/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'istruttore è responsabile del sinistro occorso ad una bambina caduta dal cavallo ed affidatagli per una lezione, se ha omesso negligenemente di vigilare sulla minore, non essendo stato in grado di tenere il cavallo entro il recinto (il cavallo era uscito dal recinto, aprendo la sbarra da solo e conducendo la bambina sulla strada sterrata verso il fienile). La caduta sulla strada, fuori dal luogo di lezione, è imputabile alla negligenza dell'istruttore e quindi al titolare dell'azienda agricola per cui lavorava l'istruttore.

3.7.2 Artt. 2047-2048 c.c.

n° sentenza	16/14
n° di registro	80/13
Data sentenza	25/03/2014
Data deposito	27/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La responsabilità prevista dall'art. 2047 c.c. è diretta e propria di coloro che, essendo tenuti alla sorveglianza dell'incapace, siano venuti meno all'obbligo di custodia su di essi incombente. Ai fini dell'accertamento della responsabilità, per il danneggiato è sufficiente dimostrare che l'incapace d'intendere o di volere ha cagionato il fatto dannoso al di fuori della sfera di sorveglianza del soggetto ad essa obbligato. Incombe, invece, su quest'ultimo dimostrare che

tale fatto si sarebbe comunque verificato anche se la sorveglianza fosse stata esercitata (Principio di diritto affermato in aderenza a Cass. Civ., 5485/1997). L'art. 2048 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità diretta dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli minori e direttamente ascrivibile ai medesimi. Tale responsabilità è configurabile soltanto a titolo di colpa e si caratterizza per la violazione dei precetti di cui all'art. 147 c.c. È onere del genitore convenuto in giudizio, al fine di dimostrare l'assenza di una propria responsabilità, fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto illecito del figlio, dimostrando di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni familiari e sociali e di avere altresì vigilato sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini e al carattere del soggetto (Principio di diritto affermato in aderenza a Cass. Civ., 5619/1994). La responsabilità del genitore concorre con quella del terzo affidatario in quanto l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa *in vigilando*, ma non anche da quella di colpa *in educando* (Cass. Civ., 12501/2000).

Fattispecie in tema di danno riconducibile alla caduta di materiale terroso su autovettura provocata da soggetto minore.

3.7.3 Art. 2049 c.c.

n° sentenza	190/14
n° di registro	1179/13
Data sentenza	02/10/2013
Data deposito	07/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., non postula la necessaria sussistenza di un rapporto di dipendenza lavorativa tra il “padrone” o “commitente” ed il “domestico” o “commesso”, essendo sufficiente che il secondo sia inserito nell'impresa del primo, anche senza carattere di continuità, come avviene nell'ipotesi del “procacciamento d'affari”, che si concreta nell'attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico (Tribunale Trento, 11.10.2011 n. 840).

3.7.4 Art. 2051 c.c.

n° sentenza	444/13
n° di registro	1468/11
Data sentenza	27/06/2012
Data deposito	25/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'art. 2051 c.c. introduce una presunzione di responsabilità, per cui l'attore danneggiato è gravato esclusivamente dell'onere di provare l'esistenza di un rapporto causale tra la condotta (omessa custodia) e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto è esonerato da responsabilità provando il caso fortuito, ossia l'interruzione del nesso causale per comportamento di terzi con caratteristiche di inevitabilità ed imprevedibilità. (Nel caso di specie, in cui un automobilista era uscito di strada a causa dello sversamento di liquido da una cisterna posizionata all'interno di un cantiere edile, il mezzo (funzionale all'attività del cantiere) è da considerarsi certamente cosa in custodia in capo alla società edile. Per contro il caso fortuito, individuato in un atto vandalico di ignoti che nottetempo erano penetrati nel cantiere, forzando il cancello d'accesso, e avevano distaccato un tubo dalla cisterna -provocando lo sversamento-, è stato provato solo in maniera parziale, nel senso che anche considerandone l'effettiva sussistenza, non è stata provata la inevitabilità dello stesso).

n° sentenza	541/13
n° di registro	3267/11
Data sentenza	13/03/2013
Data deposito	18/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Sul tema della responsabilità *ex art. 2051 c.c.* degli enti proprietari di strade aperte all'uso di un numero indifferenziato di utenti valgono i seguenti principi di diritto: a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino

cambiamenti, situazione che, a ben vedere, integra proprio lo *status* di custode; b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l'ente proprietario (o concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari dell'eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito; d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere; e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti (Cass. Civ., 2094/2013; cfr. Cass. Civ., 23562/2011; Cass. Civ., 8157/2009; Cass. Civ., 7763/2007; Cass. Civ., 2308/2007; vedi anche Cass. Civ., 20427/2008).

n° sentenza	610/14
n° di registro	2703/13
Data sentenza	16/07/2014
Data deposito	28/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La responsabilità della Pubblica Amministrazione *ex art.* 2051 c.c. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade aperte al pubblico transito in relazione ai sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente

eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (da ultimo Cass. Civ., 3793/2014).

n° sentenza	66/13
n° di registro	72/10
Data sentenza	30/10/2013
Data deposito	20/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

La responsabilità della P.A. per danni da insidia stradale ricade nell'ambito dell'art. 2051 c.c., nel caso in cui la situazione di pericolo sia connessa alla struttura della cosa. Se, invece, i danni sono determinati da vizi estrinseci ed estemporanei creati da terzi, la vittima deve provare l'inevitabilità e l'imprevedibilità del pericolo *ex art.* 2043 c.c. (Cass. Civ., 11916/2011). La responsabilità per danno causato ad un veicolo in transito da un ramo sporgente va pertanto inquadrata nell'art. 2051 c.c. Tuttavia, se il ramo sporgente è ben visibile, esso perde il carattere di pericolosità, e diventa mera occasione e non causa del danno, con conseguente venir meno della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Va altresì esclusa una corresponsabilità dell'ente proprietario, che aveva provveduto al controllo annuale degli alberi e alla potatura degli stessi con cadenza regolare.

n° sentenza	2/14
n° di registro	243/11
Data sentenza	18/12/2013
Data deposito	13/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

La responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni da c.d. insidia stradale deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità da cose in custodia. In aderenza all'orientamento giurisprudenziale

ziale maggioritario, tale responsabilità ha carattere oggettivo. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministrazione convenuta, è sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi in merito la condotta del custode e l'osservanza, o meno, dell'obbligo di vigilanza.

Il concetto di insidia, ai fini del sorgere della responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo alla Pubblica Amministrazione convenuta, proprietaria della strada in cui si è verificato il danno, presuppone l'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità della situazione di pericolo.

Come affermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 22684/2013) deve essere esclusa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il sinistro occorso alla parte infortunata laddove il fatto dannoso sia conseguenza diretta della condotta distratta di quest'ultima la quale, con la minima diligenza, avrebbe ben potuto evitarlo.

Nell'ipotesi in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Principio espresso in aderenza a Cass. Civ., 4279/2008 e Cass. Civ., 21727/2012).

In applicazione dei principi di cui in massima il Giudice di Pace ha disatteso la richiesta di parte attorea di condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno subito a seguito di una caduta sul marciapiede, per essere la stessa inciampata in un tombino. In particolare, il Giudice di Pace ha escluso la sussistenza di una situazione di insidia stradale in dipendenza, tra gli altri, della conformazione del luogo in cui si è verificato l'incidente e della piena visibilità dello stesso (caduta a terra su tratto di marciapiede rettilineo alle ore 9.50 di mattina).

n° sentenza	17/14
n° di registro	93/13
Data sentenza	17/07/2014
Data deposito	17/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

In punto di risarcimento danni da caduta massi, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda del danneggiato formulata *ex art.* 2051 c.c., valutando che, se è

certa la caduta del sasso arrestatosi contro l'autovettura attorea, poiché resta del tutto incerto il fondo da cui lo stesso si è staccato, è improvata la responsabilità dei convenuti. Nella specie, l'aver chiamato in causa indiscriminatamente due distinti soggetti per l'asserita responsabilità del distacco dai loro fondi di un unico sasso, dimostra che nemmeno l'attore conoscesse la certa provenienza di quello che ha colpito l'autovettura.

n° sentenza	3/13
n° di registro	38/11
Data sentenza	24/07/2012
Data deposito	19/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

Atteso l'orientamento inaugurato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 4495/2011, si configura la responsabilità del gestore dell'autostrada *ex art. 2051 c.c.* allorquando quest'ultimo, in qualità di custode, non provi la repentina ed imprevedibile alterazione del fondo stradale che abbia dato causa al danno in cui sia incorsa la parte attrice. (Fattispecie in materia di risarcimento danni a causa di incidente stradale provocato dalla presenza di ghiaccio sul manto stradale).

n° sentenza	189/14
n° di registro	4195/13
Data sentenza	23/05/2014
Data deposito	30/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Sussiste la responsabilità *ex art. 2051 c.c.* del gestore dell'autostrada per i danni subiti da un'autovettura a causa della presenza sulla carreggiata di materiale ferroso non tempestivamente rimosso.

n° sentenza	35/14
n° di registro	103/13
Data sentenza	24/07/2014
Data deposito	20/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Nel caso di danno da cose in custodia, il proprietario è onerato di fornire la prova liberatoria per liberarsi dalla responsabilità presuntivamente posta a suo carico, la quale consiste nella prova del fortuito, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono al medesimo di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa ed alle circostanze del caso.

La derivazione del danno dalla cosa può essere offerta dal danneggiato anche per presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe normalmente evitato il danno.

3.7.5 Danno

n° sentenza	496/13
n° di registro	1602/12
Data sentenza	17/07/2013
Data deposito	22/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Sugli importi dovuti a titolo di risarcimento danni, decorrono rivalutazione ed interessi da calcolarsi alla stregua delle seguenti indicazioni offerte dalla giurisprudenza: gli interessi di mora, spettanti al danneggiato per mancata disponibilità del bene denaro, versato quale equivalente, vanno calcolati - in misura pari al provato pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del denaro od anche, in difetto di prova, in misura pari al danno presunto per mancata possibilità di investimento del denaro - sul valore iniziale del danno,

aumentato di tempo in tempo (calcolo a cadenza mensile) secondo gli indici di svalutazione del denaro, anziché sul valore rivalutato dell'importo liquidato (Così Cass. Civ., SS. UU. 1712/1995).

n° sentenza	627/13
n° di registro	1794/12
Data sentenza	26/03/2013
Data deposito	20/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. Civ., 5680/1996).

n° sentenza	266/14
n° di registro	2150/13
Data sentenza	02/10/2013
Data deposito	28/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il danneggiato è tenuto a cooperare per limitare la responsabilità del danneggiante in base al generale dovere di correttezza, quale impegno di solidarietà che impone ad una parte di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio (cfr. Tribunale Teramo, 27.01.2011 n. 107).

n° sentenza	400/14
n° di registro	498/12
Data sentenza	19/02/2014
Data deposito	19/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr. Cass. Civ., 15928/2009).

n° sentenza	474/14
n° di registro	93/12
Data sentenza	27/11/2014
Data deposito	04/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Gli interessi di mora, spettanti al danneggiato per mancata disponibilità del bene denaro, versato quale equivalente, vanno calcolati - in misura pari al provato pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del denaro od anche, in difetto di prova, in misura pari al danno presunto per mancata possibilità di investimento del denaro - sul valore iniziale del danno, aumentato di tempo in tempo (calcolo a cadenza mensile) secondo gli indici di svalutazione del denaro, anziché sul valore rivalutato dell'importo liquidato (Cass. Civ., SS.UU. 1712/1995).

n° sentenza	6/13
n° di registro	73/11
Data sentenza	18/09/2012
Data deposito	19/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

Come affermato da una certa giurisprudenza di merito, ai fini dell'accertamento della responsabilità extracontrattuale è necessario tenere conto anche della condotta posta in essere dal danneggiato, "attesa la possibilità che questi, per sua colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla in seguito evitare. Il creditore, infatti, non ha diritto *ex art. 1227 c.c.* alla rifu- sione dei danni da lui evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza. In tal caso, infatti, gli effetti dannosi sono riferibili esclusivamente a fatto e colpa del me- desimo in virtù del principio di autoreponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente posta dal detto art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica della conseguenza della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza, che identificano il contenuto della diligenza esigibile da ogni sog- getto nei comportamenti adottati nella vita sociale" (così Corte d'Appello di Napoli, 15.06.2006).

n° sentenza	104/14
n° di registro	1072/13
Data sentenza	02/12/2014
Data deposito	02/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Il danno non patrimoniale (nella specie da sinistro stradale), costituendo pur sempre un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "*in re ipsa*" (cfr. Cass. Civ., 20987/2007).

n° sentenza	01/13
n° di registro	30/11
Data sentenza	31/12/2012
Data deposito	17/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Fiera di Primiero

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia ef- fettuada per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga espresso in termini

monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essere provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma (Cass. Civ., 492/2001 e 2796/2000).

n° sentenza	183/13
n° di registro	207/13
Data sentenza	02/08/2013
Data deposito	28/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato (Cass. Civ., SS. UU. 26972/2008). Ai fini di tale determinazione, il giudice deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto onde evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento. Si ritiene pertanto equa la somma risarcitoria di € 2.000 a favore del danneggiato dal reato, qualora le minacce profferite non abbiano soltanto leso il suo onore e la sua dignità, ma abbiano altresì in lui ingenerato il timore per l'incolumità personale del figlio, menomandone la libertà morale.

n° sentenza	21/14
n° di registro	86/13
Data sentenza	22/04/2014
Data deposito	13/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

In una causa di risarcimento danni da incidente stradale, per la richiesta di liquidazione dei danni non patrimoniali occorre far riferimento al principio dell'integrale risarcimento del danno alla persona, che dovrebbe costituire il criterio guida del Giudice di merito nella liquidazione del danno, prestando solo attenzione alle possibili duplicazioni delle voci di danno (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 26972/2008).

n° sentenza	54/14
n° di registro	693/13
Data sentenza	28/11/2014
Data deposito	19/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Nella liquidazione del danno biologico, l'appesantimento del punto (personalizzazione) di invalidità ai fini del riconoscimento di un danno morale opera certamente per le macrolesioni, mentre è tutto da verificare in presenza di un danno lieve.

In tema di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227 c. 2 c.c. Tuttavia, nel valutare la suddetta necessità o utilità, il giudice di merito non deve limitarsi ad accertare se l'intervento del legale (o di altro soggetto, come una c.d. «agenzia di infortunistica») abbia o meno indotto il debitore a recedere in tutto od in parte da un proprio iniziale atteggiamento di chiusura già nella fase stragiudiziale, ma deve valutare l'utilità del suddetto intervento in relazione all'esito finale della lite giudiziaria (cfr. Cass. Civ., 997/2010).

n° sentenza	180/14
n° di registro	463/12
Data sentenza	07/07/2014
Data deposito	26/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La liquidazione del danno da sofferenza viene riconosciuta in base ai principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972/2008, secondo i quali “il risarcimento del danno deve essere integrale” e quindi comprendere anche il ristoro del pregiudizio relativo alle sofferenze morali. Non essendo il pregiudizio da sofferenza morale contemplato dalla liquidazione tabellare *ex* L. 57/2001, esso va riconosciuto con liquidazione separata e precisamente nella misura del 20% del danno biologico totale (considerato che la paziente, come afferma anche la CTU, in un primo momento ha avuto conseguenze fisiche molto più gravi che poi si sono fortunatamente stabilizzate al 2%).

n° sentenza	43/13
n° di registro	71/11
Data sentenza	28/08/2013
Data deposito	28/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l'entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa (cfr. Cass. Civ., 17483/2006).

n° sentenza	265/13
n° di registro	1501/13
Data sentenza	03/05/2013
Data deposito	10/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, deve essere seguito l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sancito che in caso di c.d. "microlesioni", suddetto danno non deve essere "futile, vale a dire che consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto marginali" (Cass. Civ., 26972/2008).

3.7.6 Casistica

Infortunistica stradale

n° sentenza	418/13
n° di registro	2187/12
Data sentenza	19/06/2013
Data deposito	19/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In base al disposto dell'art. 149 c. 1 C.d.S., il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione *de facto* di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. e attribuzione dell'onere di dimostrare che il mancato, tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (v. Cass. Civ., 10719/2012).

Per quanto attiene al fermo tecnico, il risarcimento da fermo tecnico del veicolo non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno (Cass. Civ., 9626/2013).

n° sentenza	443/13
n° di registro	3942/12
Data sentenza	27/03/2013
Data deposito	25/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'art. 149 c. 6 D.Lgs. 209/2005 non preclude al danneggiato la possibilità di agire contro l'assicurazione del responsabile civile, dovendo la norma essere necessariamente intesa nel senso che il danneggiato può scegliere se agire contro il proprio assicuratore, oppure contro quello del responsabile civile (C. Cost., 180/2009).

n° sentenza	402/14
n° di registro	2020/13
Data sentenza	13/07/2014
Data deposito	19/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In merito al danno subito dal proprietario di un'autovettura danneggiata per sinistro stradale, in virtù dell'impossibilità di utilizzarla nell'arco temporale

necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa dello stesso anche in assenza di prova specifica. Ciò in quanto, in tale situazione, rileva solo l'impossibilità per il proprietario di fruire del proprio mezzo per un certo periodo di tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. Del resto, gli autoveicoli, anche durante la sosta forzata, sono fonte di spesa, nonché soggetti ad un naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. Civ., 6907/2012).

n° sentenza	479/14
n° di registro	4243/12
Data sentenza	11/12/2013
Data deposito	17/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà e quindi come un'alternativa all'azione tradizionale; trattandosi, per l'appunto, di una "facoltà", il danneggiato può non seguire la procedura di cui all'art. 149 D.Lgs. 209/2005 (cd. risarcimento diretto), ben potendo agire alternativamente nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore.

n° sentenza	642/14
n° di registro	131/12
Data sentenza	12/06/2014
Data deposito	15/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c. 2 c.c. è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l'estensione del concetto di "scontro" a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge - in considerazione del fatto che l'espressione "scontro" indica soltanto la collisione fisica - sia con la sistematica e la *ratio* della fattispecie (Tribunale Bari, 10.05.2012).

n° sentenza	19/14
n° di registro	278/12
Data sentenza	22/01/2014
Data deposito	24/03/2014
Lingua di deposito	taliano
Ufficio	Bressanone

L'obbligo per il conducente della strada di tenere, in caso di incrocio con altro veicolo, rigorosamente la destra non vale in termini di assoluto rigore. Ciò, in particolare, quando possa apparire prudente non rasentare il margine destro della strada sia per la conformazione della carreggiata, sia per la sicurezza di altri utenti che procedono su detto margine (Principio affermato in aderenza a Cass. Pen., 10205/1987).

n° sentenza	26/14
n° di registro	141/11
Data sentenza	05/02/2014
Data deposito	07/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

A norma dell'art. 141 c. 2 C.d.S., il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie all'arresto tempestivo dello stesso in condizioni di sicurezza.

La denuncia di sinistro e contestuale richiesta di risarcimento del danno da inoltrare, a norma dell'art. 149 c. 1 C.d.A., alla impresa di assicurazioni, a pena di improponibilità della successiva azione giudiziale, può essere legittimamente presentata dal titolare della polizza di assicurazione, anche se diverso dall'effettivo soggetto danneggiato dal sinistro stradale.

Legittimato attivo a domandare in via giudiziale il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso ed abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. Tale legittimazione a chiedere il risarcimento del danno in via giudiziale sussiste soltanto ove l'attore dimostri, da un lato, l'esistenza di un titolo in virtù del quale egli sia obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, egli offra prova che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia sta-

ta già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante (principio di diritto affermato in aderenza a Cass. Civ., 21011/2010).

In applicazione dei principi di cui in massima, il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione di parte convenuta con cui la compagnia di assicurazione aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore (nella specie, mero utilizzatore, in forza di contratto di locazione finanziaria, del veicolo oggetto di danneggiamento a seguito di sinistro stradale).

n° sentenza	27/14
n° di registro	174/13
Data sentenza	23/04/2014
Data deposito	07/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

A norma dell'art. 149 c. 1 C.d.S., il conducente del veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. L'avvenuta collisione con il mezzo che precede pone, a carico del conducente, una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente esclusione della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. In tal caso, spetta pertanto a quest'ultimo l'onere di fornire la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte allo stesso non imputabili (principio di diritto affermato in aderenza a Cass. Civ., 6563/2013).

La compagnia di assicurazioni che, in virtù di una polizza assicurativa di tipo "casco", abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo nei confronti del proprio assicurato ha diritto di surrogarsi nel diritto al risarcimento del danno spettante a quest'ultimo nei confronti del danneggiante, responsabile esclusivo del sinistro stradale.

n° sentenza	47/14
n° di registro	203/13
Data sentenza	15/10/2014
Data deposito	22/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Nel caso di scontro di veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Da ciò consegue che l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice di Pace dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (principio di diritto in aderenza a Cass. Civ., 124444/2008).

n° sentenza	11/13
n° di registro	106/10
Data sentenza	07/03/2013
Data deposito	07/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Lo spazio privato ma aperto al pubblico del luogo di accadimento del sinistro non preclude l'applicabilità del Codice della Strada e la conseguente responsabilità.

n° sentenza	184/13
n° di registro	835/11
Data sentenza	16/08/2013
Data deposito	28/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Se in base al materiale probatorio fornito dalle parti in causa non è possibile per il giudice ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale, va imputata pari responsabilità ai conducenti dei veicoli coinvolti, in base al principio sussidiario della corresponsabilità di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. (vedi anche Cass. Civ., 1328/1991).

n° sentenza	11/13
n° di registro	11/12
Data sentenza	03/05/2013
Data deposito	21/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Monguelfo

È infondata, e, come tale, deve essere integralmente respinta, la domanda di risarcimento del danno derivante da incidente ciclistico verificatosi su sentiero ciclabile con fondo ghiaioso, laddove sia risultato provato che la condotta dell'attore, asserito danneggiato, non sia stata adeguata alle condizioni del luogo in cui il sinistro si è verificato ed abbia violato plurime disposizioni del Codice della Strada.

n° sentenza	69/13
n° di registro	468/11
Data sentenza	24/04/2013
Data deposito	09/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In base all'art. 139 c. 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. (Nel caso di specie appariva plausibile che a seguito del sinistro vi fosse, anche per presunzioni, la necessità di valorizzare la sofferenza soggettiva derivante da tale evento, da liquidarsi nella misura prevista, pari ad un quinto del danno biologico).

n° sentenza	179/14
n° di registro	779/12
Data sentenza	07/11/2014
Data deposito	26/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'art. 154 C.d.S. impone, prima di effettuare la manovra (pericolosa) di svolta a sinistra, di accertarsi che non sopraggiungano altre vetture oltre che dal senso opposto di marcia, anche da tergo, "controllando attraverso lo specchio retrovisore che qualcuno non avesse già iniziato il sorpasso" (Cass. Civ., 3118/1971).

n° sentenza	182/14
n° di registro	233/12
Data sentenza	01/12/2014
Data deposito	03/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'art. 2054 c. 2 c.c. prevede che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". Vi è pertanto una presunzione di corresponsabilità dei guidatori che può essere vinta con prova contraria. Il danneggiato deve provare, per superare la presunzione di colpa concorrente, di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle della comune prudenza e di aver fatto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., 477/2003).

n° sentenza	46/14
n° di registro	17/C/11
Data sentenza	14/07/2014
Data deposito	14/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

In punto di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, anche l'accertamento della colpa, sia pure grave, di uno dei conducenti, non esonerebbe l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento (nella specie, frenare in tempo) al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ., 195/2007).

n° sentenza	417/14
n° di registro	2031/13
Data sentenza	21/11/2014
Data deposito	24/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La legge 27/2012, con cui sono state apportate modifiche all'art. 139 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), stabilendo criteri più rigorosi e stringenti per la valutazione delle lesioni micropermanenti, è propriamente normativa diretta a disciplinare effetti di un rapporto giuridico (ovverosia il preteso diritto al risarcimento del danno) non ancora esauriti, bensì ancora in possibile fase di accertamento e determinazione. Ne consegue che i criteri fissati nel novellato art. 139 D.Lgs. 209/2005 si applicheranno ad incidenti verificatisi prima dell'intervento normativo, ma i cui effetti (i danni subiti) sono stati oggetto di compiuta e completa valutazione solo successivamente all'emanazione della legge suddetta.

n° sentenza	7/13
n° di registro	89/10
Data sentenza	06/12/2012
Data deposito	28/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. La presunzione di uguale concorso di colpa, stabilita al comma 2 dell'art. 2054 c.c., opera soltanto nel caso in cui non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia concorso a cagionare l'evento.

n° sentenza	27/13
n° di registro	56/11
Data sentenza	18/07/2013
Data deposito	17/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

L'onere di superare la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., secondo il quale “nel caso di scontro di veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, spetta a chi deduce l'altrui esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente.

n° sentenza	32/14
n° di registro	77/12
Data sentenza	19/06/2014
Data deposito	06/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Nel caso di collisione fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta a seguito di urti successivi per un tamponamento a catena, unico responsabile delle conseguenze delle varie collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l'ultimo veicolo in sosta.

Scontro con animali selvatici

n° sentenza	20/13
n° di registro	117/12
Data sentenza	20/03/2013
Data deposito	03/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Pur appartenendo la fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, lo stato di libertà in cui essa si trova è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A. Pertanto, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione di cui all'art. 2052 c.c., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. Ne deriva l'onere a carico del danneggiato di provare il comportamento colposo dell'Ente Pubblico (*ex multis* Cass. Civ., 4086/2013).

n° sentenza	17/13
n° di registro	160/12
Data sentenza	19/03/2013
Data deposito	26/03/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Brunico

In caso di collisione con un animale selvatico non sussiste la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo al servizio strade, qualora sia stato apposto un cartello di avviso circa il possibile attraversamento di animali.

4. Il lavoro

4.1 Il contratto d'opera professionale

n° sentenza	7/13
n° di registro	153/12
Data sentenza	19/02/2013
Data deposito	05/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'onere probatorio che incombe sul professionista creditore che agisce in giudizio per il pagamento del compenso derivante dalla prestazione svolta concerne: l'esistenza del rapporto; l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite ed indicate nella parcella; l'applicazione della tariffa pertinente e la rispondenza, a quest'ultima, delle somme richieste al cliente. (Conforme a Cass. Civ., 14556/2004).

n° sentenza	24/14
n° di registro	267/12
Data sentenza	12/06/2014
Data deposito	12/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'onere probatorio che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul professionista-creditore nel giudizio instaurato ai fini di ottenere la condanna al pagamento delle proprie competenze professionali attiene all'esistenza del rapporto, all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite ed indicate nella parcella, all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste al cliente. (Principio di diritto affermato in aderenza a Cass. Civ., 14556/2004).

n° sentenza	21/14
n° di registro	112/14
Data sentenza	26/03/2014
Data deposito	02/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il versamento di un acconto sulla prestazione assume, nel giudizio successivamente instaurato dall'avvocato per ottenere la condanna al pagamento dell'onorario residuo, valore sostanziale di riconoscimento della prestazione e, di conseguenza, di fondatezza della pretesa attorea.

n° sentenza	185/13
n° di registro	631/13
Data sentenza	25/11/2013
Data deposito	06/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In merito alla quantificazione dei compensi professionali dell'avvocato, devono essere presi a riferimento i parametri indicati nel D.M. 140/2012, applicabili in assenza di accordo con il cliente, per i procedimenti conclusi dopo il 22 agosto 2012. (Nel caso di specie è apparsa congrua la somma richiesta per ogni fase trattandosi di valori leggermente inferiori al valore medio, idoneo punto di partenza per ogni procedimento in assenza di particolari complessità).

n° sentenza	07/14
n° di registro	766/13
Data sentenza	07/01/2014
Data deposito	14/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Qualora si tratti di procedimenti conclusi prima dell'abolizione delle tariffe forensi, l'avvocato ha diritto alla maggiorazione del 12,5%.

n° sentenza	390/13
n° di registro	365/10
Data sentenza	15/05/2013
Data deposito	24/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie, la grave negligenza o colpa del professionista convenuto nell'adempiere all'incarico ricevuto, violando i più elementari principi della deontologia professionale, è causa di un evidente inadempimento, che determina l'impossibilità di giustificare il pagamento delle sue prestazioni, eseguite in danno del proprio cliente.

4.2 Le società

n° sentenza	310/14
n° di registro	1446/13
Data sentenza	25/07/2014
Data deposito	06/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Costituisce principio consolidato quello secondo cui il creditore sociale può agire immediatamente in sede di cognizione contro il socio illimitatamente responsabile, al fine di munirsi di uno specifico titolo esecutivo, anche prima di aver attivato una (infruttuosa) procedura esecutiva contro la società debitrice. Infatti, «per pacifica giurisprudenza... il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che

il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito» (Cass. Civ., 1040/2009).

4.3 L'azienda

n° sentenza	114/14
n° di registro	2503/13
Data sentenza	31/03/2014
Data deposito	11/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Non è opponibile al terzo creditore il patto contenuto nel contratto di trasferimento d'azienda in base al quale si escludono dal trasferimento i debiti aziendali e comunque la società cedente si impegna a tenere indenne la cessionaria da ogni eventuale debito che la medesima sia costretta a pagare ai creditori pregressi dell'azienda. Infatti, la regola posta dall'art. 2560 c. 2 c.c., secondo cui l'acquirente risponde dei debiti relativi all'azienda acquistata (accollo *ex lege*), costituisce una norma inderogabile per volontà delle parti, in quanto posta a tutela dei terzi creditori. Pertanto, l'eventuale patto contrario ha efficacia solo nei rapporti interni (Cass. Civ., 23780/04).

5. La tutela dei diritti

5.1 La prescrizione

n° sentenza	31/14
n° di registro	4/13
Data sentenza	13/11/2014
Data deposito	27/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Ai sensi dell'art. 2950 c.c., il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell'affare. A tale riguardo, già la mera stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso mediante l'intervento del mediatore e rivestito dei prescritti requisiti di validità è sufficiente a far decorrere il termine iniziale di prescrizione in parola (una per tutte: Cass. Civ., 7400/1992).

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, per determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, l'atto interruttivo deve essere idoneo a costituire in mora il debitore e deve, pertanto, esser caratterizzato da precisi requisiti, individuabili: nell'indicazione del debitore; nell'esplicitazione di una ben determinata pretesa; nell'espressa intimazione di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (in tal senso: Cass. Civ., 4804/1987).

6. Questioni processuali

6.1 Disposizioni generali

6.1.1 Gli organi giudiziari

Giurisdizione e competenza

n° sentenza	38/14
n° di registro	663/11
Data sentenza	05/07/2014
Data deposito	22/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Esula dalla competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 T.U. 1775/1933, una controversia che abbia ad oggetto non un diritto relativo ad utilizzazioni o derivazioni di acque pubbliche, bensì l'obbligazione di pagamento di un canone di energia elettrica. Con riferimento alle

derivazioni di acque pubbliche per impianti di energia elettrica, la speciale competenza dei Tribunali delle Acque si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice perché immessa nelle condotte forzate, nelle vasche, nei bacini di carico e nei canali che formano le cascate sulle ruote e turbine idrauliche (Cass. Civ., SS.UU. 3520/1994). (Nel caso di specie un soggetto è stato riconosciuto titolare del diritto a ricevere gratuitamente la fornitura di energia elettrica a fronte delle derivazioni d'acqua provenienti dal suo fondo).

n° sentenza	294/14
n° di registro	2887/13
Data sentenza	20/07/2014
Data deposito	29/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito deve contenere l'enunciazione precisa delle ragioni su cui si fonda, nonché la contestazione di ciascuno dei criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (Cass. Civ., 5007/1998 e Cass. Civ., 2301/2000).

Nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto nulla in merito alla eventuale esclusione del foro relativo al luogo in cui deve avvenire il pagamento *ex art.* 1182 c.c. L'eccezione è da considerarsi pertanto *tamquam non esset*. Tale eccezione sarebbe comunque infondata proprio in relazione al *forum destinatae solutionis* che è foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative alle obbligazioni. Infatti nel caso di specie il pagamento va effettuato, in base al terzo comma dell'art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore. Inoltre, il foro di Trento è indicato quale foro competente in caso di controversia nel documento di trasporto della merce, che è stato sottoscritto dal destinatario.

6.1.2 Le parti e i difensori

Capacità processuale e rappresentanza in giudizio

n° sentenza	25/14
n° di registro	17/14
Data sentenza	26/03/2014
Data deposito	16/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Nel giudizio instaurato dal danneggiato contro il danneggiante e la di lui compagnia assicuratrice per il risarcimento del danno derivante da incidente stradale, deve considerarsi pienamente legittima la costituzione in giudizio dell'assicurazione dello stesso danneggiato in forza di mandato sostanziale e processuale conferito dall'assicurazione del danneggiante. Un tanto laddove sussista e sia dimostrata in giudizio la sussistenza di un mandato sostanziale e processuale da considerarsi valido, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., e tale da consentire all'assicurazione del danneggiato di difendere in giudizio le ragioni, non del proprio assicurato, ma della compagnia garante di colui che l'ha danneggiato (principio di diritto affermato in aderenza a Tribunale Firenze, 31.07.2013).

In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice di Pace, dopo aver accertato l'esistenza di un valido rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., ha respinto l'eccezione di parte attrice ed ha riconosciuto la legittimazione a stare in giudizio della compagnia assicuratrice del danneggiato nella sua qualità di mandataria con rappresentanza della compagnia assicuratrice del danneggiante.

n° sentenza	20/13
n° di registro	250/12
Data sentenza	08/04/2013
Data deposito	09/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

“L’amministratore di Condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., cc. 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”, mentre nel caso del c. 1 dell’art. 1131 c.c. la norma “conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 18332/2010).

n° sentenza	51/13
n° di registro	3558/12
Data sentenza	22/01/2013
Data deposito	30/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo una consolidata giurisprudenza, l’amministratore condominiale è legittimato ad agire - ed a chiedere, perciò, l’emissione del decreto ingiuntivo previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. - contro il condomino moroso per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l’assemblea condominiale abbia deliberato sulla loro ripartizione, nonostante la mancanza dell’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall’assemblea medesima e, poiché la fonte di tale potere discende dall’approvazione assembleare del piano di ripartizione, non v’è ragione di distinguere tra gli oneri condominiali relativi a spese ordinarie e quelli riguardanti le spese straordinarie (Cass. Civ., 27292/2005).

n° sentenza	371/13
n° di registro	1737/13
Data sentenza	14/05/2013
Data deposito	22/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese determina l'estinzione irreversibile della società stessa, con perdita della personalità giuridica della medesima e di ogni legittimazione sostanziale e processuale, tanto nel caso di sopravvivenze attive, quanto nel caso di eventuali sopravvivenze passive (Cass. Civ., SS.UU. 4062/2010).

n° sentenza	223/14
n° di registro	4171/13
Data sentenza	14/06/2014
Data deposito	24/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La domanda volta a far accertare un credito nei confronti di una persona giuridica (nella fattispecie una s.r.l.) deve essere rivolta nei confronti della stessa, in persona del legale rappresentante, e non direttamente nei confronti di quest'ultimo quale persona fisica. La domanda proposta esclusivamente nei confronti di questi va pertanto rigettata.

Procura alle liti

n° sentenza	340/14
n° di registro	2666/13
Data sentenza	23/09/2014
Data deposito	24/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

È affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente eccepire ex art. 157 c. 2 c.p.c., la procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione con sottoscrizione non leggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleggi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'interstazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del

registro delle imprese. L'istante ha quindi l'onere di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione; in mancanza, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, la procura è invalida con conseguente inammissibilità dell'atto cui essa accede (Cass. Civ., SS.UU. 25036/2013).

6.1.3 L'esercizio dell'azione

n° sentenza	8/13
n° di registro	76/11
Data sentenza	02/10/2012
Data deposito	21/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

In caso di domanda di condanna per il risarcimento del danno da incidente stradale proposta nei confronti di soggetti residenti e assicurati all'estero, l'atto di citazione notificato presso la sede legale dell'U.C.I., quale organismo per la definizione dei sinistri determinati da automobilisti stranieri in Italia, a titolo di domicilio legale di questi ultimi, instaura un contraddittorio imperfetto. Ne consegue che la decisione conclusiva del giudizio può spiegare i propri effetti nei soli riguardi dell'U.C.I., e non anche verso lo straniero e il suo assicuratore, che non costituiscono parti formali del giudizio così instaurato (cfr. Cass. Civ., 8080/2007).

n° sentenza	75/13
n° di registro	463/12
Data sentenza	15/03/2013
Data deposito	23/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

L'azione risarcitoria diretta contro la propria assicurazione rappresenta una facoltà e non un obbligo per l'assicurato, una volta che questi abbia correttamente instaurato la fase stragiudiziale (C. Cost. ord. 205/2008, 440/2008,

441/2008, sent. 180/2009). Inoltre, nessuna norma del D.Lgs. 209/2005 autorizza la compagnia assicurativa del danneggiato a intervenire nel giudizio da questi proposto nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia assicurativa. La compagnia assicurativa del danneggiato non risulta pertanto avere un proprio interesse ad agire *ex art. 100 c.p.c.* e quindi il suo intervento adesivo nel giudizio proposto dal danneggiato nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa, in mancanza dell'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, è inammissibile ai sensi dell'art. 105 c. 2 c.p.c.

n° sentenza	23/13
n° di registro	23/13
Data sentenza	20/06/2013
Data deposito	01/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

La “*legitimatio ad causam*” o legittimazione ad agire, la quale costituisce una condizione dell'azione, va intesa come il diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di merito, favorevole o contraria. Essa, perciò, si risolve nella titolarità del potere e del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito. In conseguenza, essendo legittimato (attivamente o passivamente) “*ad causam*” colui che si attribuisce o nei cui confronti sia attribuita la soggettività del rapporto giuridico controverso, per riconoscere ad un soggetto la legittimazione attiva è sufficiente che costui adduca la titolarità del diritto fatto valere, anche se la sua affermazione ne esclude la spettanza in concreto.

6.1.4 Gli atti processuali

Notificazioni

n° sentenza	565/13
n° di registro	4213/11
Data sentenza	18/12/2012
Data deposito	29/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 1 della L. 53/1994, la notifica si perfeziona per il notificante nel giorno di consegna all'ufficio postale e non invece nel momento dell'effettiva consegna del plico al destinatario (C. Cost., 477/2002).

n° sentenza	473/14
n° di registro	260/13
Data sentenza	12/03/2014
Data deposito	04/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la

persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia adottata come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione

tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Civ., 25128/2013).

n° sentenza	21/13
n° di registro	222/12
Data sentenza	17/04/2013
Data deposito	24/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

La notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, essendo irrilevante a tal fine la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario (C. Cost., 477/2002).

n° sentenza	48/14
n° di registro	675/14
Data sentenza	17/10/2014
Data deposito	11/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'art. 1 L. 53/1994 prevede che solo l'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 c.p.c. e della autorizzazione del Consiglio dell'Ordine nel cui Albo è iscritto a norma dell'art. 7 della legge, possa eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio). Solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche. La notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché

nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità, dall'art. 156 c.p.c. (Cass. Civ., 357/2011)

6.2 Il processo di cognizione

6.2.1 Introduzione della causa

n° sentenza	356/13
n° di registro	536/11
Data sentenza	06/03/2013
Data deposito	14/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Affinché possa essere dichiarata la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, occorre la totale omissione o l'assoluta incertezza del *petitum*, inteso sia come provvedimento giurisdizionale richiesto, sia come diritto di cui si chiede il risarcimento; detta ipotesi tuttavia non ricorre quando l'individuazione del *petitum* così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. Civ., 7137/2002).

n° sentenza	53/13
n° di registro	76/10
Data sentenza	29/08/2013
Data deposito	30/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Per quanto riguarda l'improcedibilità dell'azione e la ritenuta nullità dell'atto introduttivo, la mancanza del nominativo del legale rappresentante della persona giuridica nel mandato e nell'atto introduttivo viene superato dalla presenza, negli atti allegati, in modo chiaro, del nominativo del medesimo facilmente individuabile, difettando ogni incertezza circa il soggetto attoreo. La

denominazione della persona giuridica indicata nell'atto di citazione in modo inesatto o incompleto può comportare nullità della citazione solo se sussiste incertezza assoluta nell'identificazione dell'ente (cfr. Cass. Civ., 8244/2004).

6.2.2 Istruzione della causa

Trattazione della causa

n° sentenza	2/13
n° di registro	237/11
Data sentenza	10/01/2013
Data deposito	21/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il termine posto a pena di decadenza per la proposizione di eccezioni relative a fatti estintivi della pretesa avversaria e per la proposizione di eccezioni in senso stretto è costituito dalla prima udienza di trattazione *ex art.* 320 c.p.c.

n° sentenza	10/13
n° di registro	401/12
Data sentenza	15/01/2013
Data deposito	15/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Nel procedimento davanti al Giudice di Pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande o eccezioni, tra cui l'eccezione di prescrizione presuntiva annuale concernente i crediti dei commercianti contemplata dall'art. 2955 n. 5 c.c. (Nel caso di specie, tuttavia, pur avendo il Giudice di Pace ritenuto ritualmente formulata l'eccezione di prescrizione, l'ha rigettata nel merito in quanto non si trattava di alienazioni a titolo oneroso di beni di largo e generalizzato consumo personale e della

famiglia, bensì di obbligazioni commerciali tra imprenditori aventi ad oggetto beni acquistati per attività lavorativa, a cui non si applica la prescrizione presuntiva annuale di cui all'art. 2955 n. 5 c.c.).

n° sentenza	20/13
n° di registro	54/13
Data sentenza	20/06/2013
Data deposito	27/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Il convenuto che rimane contumace incorre nelle decadenze di cui all'art. 320 c. 3 c.p.c. Tale contegno (l'omessa formulazione di eccezioni, difese e richieste istruttorie) è valutato a norma delle disposizioni di cui all'art. 116 c.p.c.

Istruzione probatoria: Onere della prova-Disciplinazione e valutazione delle prove civili

n° sentenza	5/13
n° di registro	2995/12
Data sentenza	05/12/2012
Data deposito	08/01/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto, tuttavia può essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Sul punto della mancata presentazione, il codice (art. 232 c.p.c.) prevede che il giudice “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.” Si deve presumere che qualora il convenuto non sia comparso all'interrogatorio formale, tale condotta tragga ragione dall'assenza di validi e fondati motivi a supporto della sua posizione.

n° sentenza	163/13
n° di registro	362/13
Data sentenza	06/02/2013
Data deposito	25/03/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto, tuttavia può essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	420/13
n° di registro	2233/13
Data sentenza	24/07/2013
Data deposito	19/09/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti (cfr. Cass. Civ., 3822/1995, Cass. Civ., 193/1995, Cass. Civ., 7800/1991, Cass. Civ., 6344/1991).

n° sentenza	455/13
n° di registro	3772/11
Data sentenza	03/04/2013
Data deposito	27/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il creditore che agisce per l'adempimento deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. E', quindi, il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 13533/2001).

n° sentenza	159/14
n° di registro	4513/13
Data sentenza	26/02/2014
Data deposito	21/03/2014
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto, tuttavia può essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Sul punto della mancata presentazione il codice (art. 232 c.p.c.) prevede che il giudice “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Si deve presumere che qualora il convenuto non sia comparso all'interrogatorio formale, tale condotta tragga ragione dall'assenza di validi e fondati motivi a supporto della sua posizione.

n° sentenza	570/14
n° di registro	3810/14
Data sentenza	29/10/2014
Data deposito	07/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (Cass. Civ., 7739/2007. In generale, sul valore probatorio della contumacia del convenuto cfr. Cass. Civ., 1293/1998).

n° sentenza	601/14
n° di registro	3307/14
Data sentenza	15/10/2014
Data deposito	20/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del

suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è sul debitore che grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ. 12838/2009; cfr. Cass. Civ., 341/2002; Cass. Civ., 11629/1999; Cass. Civ., 7553/1999).

n° sentenza	617/14
n° di registro	3477/14
Data sentenza	08/10/2014
Data deposito	02/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, in quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, al contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. Civ., 3258/2007; Cass. Civ., 22407/2006).

n° sentenza	658/14
n° di registro	4037/14
Data sentenza	19/11/2014
Data deposito	22/12/2014
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	10/13
n° di registro	202/11
Data sentenza	08/03/2013
Data deposito	27/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte in un sinistro agli organi della Polizia Giudiziaria, ancorchè non vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, che il Giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente. (Così, anche Cass. Civ., 10825/2000).

n° sentenza	34/13
n° di registro	66/12
Data sentenza	15/05/2013
Data deposito	22/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro è liberamente apprezzato dal giudice nel giudizio risarcitorio. Infatti, ai sensi dell'art. 2733 c. 3 c.c., in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Civ., 739/2011).

n° sentenza	51/14
n° di registro	178/14
Data sentenza	01/10/2014
Data deposito	29/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Sebbene la pronuncia di patteggiamento non spieghi efficacia di giudicato nel giudizio civile, è pacifico che la stessa costituisca un indiscutibile elemento di prova per il Giudice di Pace chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno derivante da reato.

La prova presuntiva ricavata dalla sentenza di patteggiamento può anche essere esclusiva nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, laddove i fatti di cui alla sentenza penale siano gli stessi considerati nell'accertamento della responsabilità civile.

n° sentenza	29/13
n° di registro	174/12
Data sentenza	25/03/2013
Data deposito	08/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Il convenuto non costituendosi in giudizio non ha eccepito alcun fatto modificativo od estintivo del rapporto obbligatorio *ex art. 2697 c. 1 c.c.*: ciò costituisce elemento di prova soggetto a valutazione giudiziale secondo i principi di cui all'art. 116 c.p.c.

n° sentenza	42/13
n° di registro	173/13
Data sentenza	13/11/2013
Data deposito	19/11/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Brunico

L'art. 232 c.p.c. dispone che se la parte non si presenta, valutato ogni altro elemento di prova, si possano ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.

n° sentenza	2/14
n° di registro	302/13
Data sentenza	06/02/2014
Data deposito	06/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

L'assenza della parte convenuta in giudizio per il recupero di un credito determina la rinuncia della stessa alla propria difesa ed è valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

n° sentenza	1/13
n° di registro	29/11
Data sentenza	24/07/2012
Data deposito	09/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

In materia di assunzione di prove civili, la cooperazione fra autorità giudiziarie appartenenti a Stati diversi dell'Unione europea è disciplinata dal Regolamento CE 1206/2001 il quale impone un termine di novanta giorni per l'espletamento della rogatoria. È pertanto priva di fondamento l'eccezione di nullità, per presunta inattività della parte interessata, laddove la prova testimoniale sia stata assunta dall'autorità giudiziaria straniera nel rispetto del termine previsto dal predetto regolamento, benché oltre quello fissato dall'autorità giudiziaria richiedente e da quest'ultima indicato nell'apposito formulario.

(Nell'affermare il principio di cui in massima, il Giudice di Pace ha richiamato altresì la circostanza che la richiesta di assunzione di prove da parte di giudici appartenenti a diversi Stati membri dell'Unione europea viene trasmessa direttamente a cura dell'autorità giudiziaria richiedente. Pertanto, alcuna inattività può essere imputata alla parte interessata all'assunzione della prova per mancata pronta trasmissione della relativa richiesta).

n° sentenza	5/13
n° di registro	40/13
Data sentenza	22/03/2013
Data deposito	26/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

n° sentenza	2/13
n° di registro	403/12
Data sentenza	08/01/2013
Data deposito	08/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

La dichiarazione di quietanza resa dal creditore in un atto pubblico (nella fattispecie, dichiarazione sottoscritta davanti al notaio) assume valore di confessione stragiudiziale *ex art. 2735 c.c.* e pertanto forma piena prova in giudizio contro colui che l'ha fatta, a meno che non venga provata la ricorrenza di un errore di fatto o di violenza (*art. 2732 c.c.*).

n° sentenza	26/13
n° di registro	246/13
Data sentenza	19/02/2013
Data deposito	19/02/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Egna

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	106/14
n° di registro	745/14
Data sentenza	02/12/2014
Data deposito	02/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Il convenuto, con il suo comportamento non collaborativo, offre al Giudice argomento di prova a supporto della propria decisione (*ex art. 116 c.p.c.*): tale argomento di prova, non decisivo o sufficiente, deve essere tenuto in considerazione, pur se si è già in presenza di una prova rassicurante, completamente documentale. Il convenuto, infatti, non costituendosi ha violato un

proprio fondamentale diritto: quello di difendersi nel modo più compiuto e di valersi delle garanzie offerte dal nostro ordinamento. Ciò non facendo ha pregiudicato i propri stessi interessi e fornito al Giudice ulteriore argomento di convinzione.

n° sentenza	146/13
n° di registro	111/13
Data sentenza	04/07/2013
Data deposito	27/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La rinuncia alla propria difesa da parte della convenuta rimasta contumace viene valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Da tale comportamento possono essere desunti argomenti di prova che, unitamente alla documentazione prodotta, ai chiarimenti forniti in corso di causa e al fatto che la convenuta ha pagato un acconto nelle more del giudizio, fanno ritenere i fatti descritti in atto di citazione pienamente provati.

n° sentenza	9/14
n° di registro	1075/13
Data sentenza	10/01/2014
Data deposito	23/01/2014
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Merano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	33/14
n° di registro	168/14
Data sentenza	29/07/2014
Data deposito	20/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Va accolta la domanda attrice quando essa risulti fondata, sulla base della documentazione prodotta e dell'assenza della parte convenuta (la cui rinuncia alla propria difesa può essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c.).

n° sentenza	16/13
n° di registro	35/13
Data sentenza	19/07/2013
Data deposito	21/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Monguelfo

La mancata comparizione del convenuto, regolarmente citato, all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale consente al Giudice di Pace, valutato ogni altro elemento di prova ritualmente acquisto al giudizio, di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. (Fattispecie in punto di pagamento somma derivante dal mancato pagamento della parcella regolarmente emessa dall'avvocato al termine della prestata attività difensiva).

n° sentenza	1/14
n° di registro	99/13
Data sentenza	19/12/2013
Data deposito	07/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

“Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat”: in tale brocardo è racchiuso il principio di diritto a fondamento della decisione, per il quale l'onere della prova in ordine ai fatti dedotti nell'atto introduttivo è posto a carico della parte che ne rivendica la conseguenze giuridiche, non a carico della controparte che contesti i fatti negando il loro accadimento.

n° sentenza	49/14
n° di registro	300/14
Data sentenza	20/11/2014
Data deposito	21/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Parte convenuta, con un comportamento non collaborativo, offre al Giudice argomento ulteriore a supporto della propria decisione (*ex art. 116 c.p.c.*). Tale argomento di prova non è decisivo o per sè sufficiente, ma deve essere tenuto in considerazione in presenza di una prova già rassicurante. Parte convenuta, non comparendo all'udienza fissata, ha violato un proprio fondamentale diritto: quello di difendersi nel modo più compiuto e di valersi delle garanzie offerte dall'ordinamento. Ciò non facendo ha pregiudicato i propri stessi interessi e fornito al Giudice ulteriore argomento di convinzione.

n° sentenza	11/14
n° di registro	692/13
Data sentenza	31/01/2014
Data deposito	14/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292 c. 1 c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenta all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. Civ., Sez. Lav., 28293/2009).

Il creditore che agisce in giudizio sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Civ., SS. UU. 13533/2001).

n° sentenza	43/14
n° di registro	672/14
Data sentenza	17/10/2014
Data deposito	31/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare “*ex se*” idoneo a fornire la prova del fatto contestato ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Tribunale Milano, 09.10.2013 n. 12553).

n° sentenza	218/13
n° di registro	3421/11
Data sentenza	13/04/2013
Data deposito	18/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Si deve seguire l'orientamento secondo il quale la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosidetto C.I.D.) e resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confidente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Civ., 10311/2006).

n° sentenza	340/13
n° di registro	2373/13
Data sentenza	17/06/2013
Data deposito	18/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di giudizi civili, va seguito l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., 4085/2000) secondo cui il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali.

6.2.3 Spese di lite

n° sentenza	26/13
n° di registro	61/10
Data sentenza	13/07/2013
Data deposito	13/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In conformità a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 17406/2012, i nuovi parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti, a norma del D.M. 140/2012, si applicano quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisce al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale (ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate).

n° sentenza	10/13
n° di registro	114/12
Data sentenza	23/01/2013
Data deposito	06/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In caso di risarcimento del danno da circolazione stradale il danneggiato ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali. Nel caso in cui, invece, la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.

n° sentenza	31/14
n° di registro	163/13
Data sentenza	21/05/2014
Data deposito	28/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Deve essere riconosciuto il diritto al ristoro delle spese stragiudiziali sostenute al fine di intimare un pagamento derivante dall'emissione di fatture non onorate alla scadenza, laddove sia dimostrato che l'intervento del professionista legale si sia reso necessario al fine ottenere il pagamento di quanto dovuto.

n° sentenza	05/13
n° di registro	1/10
Data sentenza	27/03/2013
Data deposito	28/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Fiera di Primiero

In tema di spese processuali, deve essere seguito l'orientamento (Cass. Civ., 17406/2012) secondo il quale l'art. 41 del D.M. 20/07/12 n. 140 deve essere letto nel senso che i nuovi parametri ai quali debbono essere commisurati i compensi dei professionisti siano da applicare ogniqualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate).

n° sentenza	15/13
n° di registro	30/13
Data sentenza	19/07/2013
Data deposito	21/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Monguelfo

Grava sul convenuto, il quale abbia provveduto ad estinguere la quota capitale del debito dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, l'obbligo di rifondere all'attore le spese processuali sostenute per l'instaurazione del relativo giudizio. (Fattispecie in punto di mancato pagamento del compenso professionale derivante da prestata attività di difesa d'ufficio).

n° sentenza	68/14
n° di registro	174/14
Data sentenza	05/05/2014
Data deposito	09/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Qualora parte convenuta abbia onorato il debito principale (capitale ed interessi) durante la pendenza del giudizio, a favore di parte attrice devono comunque liquidarsi le competenze professionali di causa.

n° sentenza	314/14
n° di registro	1092/13
Data sentenza	04/08/2014
Data deposito	21/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale la liquidazione separata delle spese sopportate prima della instaurazione della lite può essere riconosciuta nel caso di composizione stragiudiziale della stessa, ma non quando la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio, atteso che in siffatte ipotesi le spese stragiudiziali restano assorbite in quelle giudiziarie. Infatti, le prime sono inscindibili rispetto alle seconde, costituendone una premessa necessaria.

n° sentenza	24/14
n° di registro	34/13
Data sentenza	17/04/2014
Data deposito	11/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

In punto spese del procedimento, sussiste una giusta causa di compensazione quando la pretesa avanzata da parte attrice poteva apparire giuridicamente fondata in quanto supportata dalle perizie stragiudiziali riversate in atti, ma poi smentite dalla consulenza tecnica d'ufficio.

6.3 Il processo di esecuzione

n° sentenza	430/14
n° di registro	4097/13
Data sentenza	28/04/2014
Data deposito	21/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. 2160/2013).

n° sentenza	42/13
n° di registro	7/13
Data sentenza	05/04/2013
Data deposito	11/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale pronuncia, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 c.p.c., trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva con riguardo alle somme che risultino determinate ovvero determinabili con un semplice calcolo aritmetico. Inoltre,

in materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure *pro quota*, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.

6.4 I procedimenti speciali

6.4.1 Il procedimento monitorio

n° sentenza	197/13
n° di registro	1486/12
Data sentenza	05/03/2013
Data deposito	15/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il versamento dell'acconto da parte dell'opponente nelle more del giudizio di opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. Civ., SS.UU. 7448/1993; Cass. Civ., 1421/1994; Cass. Civ., 13027/1995; Cass. Civ., 5336/1997; Cass. Civ., 5094/1999) e l'accoglimento dell'opposizione con la sentenza che chiude l'autonoma fase di merito e che si sostituisce al decreto limitatamente al dato quantitativo, che residua insoddisfatto, della domanda originariamente azionata in via monitoria, non essendovi ragione per mantenere in vita un titolo potenzialmente esecutivo una volta accertata la sopravvenuta soddisfazione totale o parziale del credito in esso consacrato (Cass. Civ., 10229/2002).

n° sentenza	605/13
n° di registro	1897/12
Data sentenza	13/11/2013
Data deposito	13/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Con l'opposizione a decreto ingiuntivo le parti vengono a ritrovarsi davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato. Sotto il profilo formale, pertanto, il decreto rimane come punto di riferimento della pronuncia che chiude il giudizio di primo grado, nel quale l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa. Di conseguenza, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere dell'instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova, per la quale vigono le regole generali, così come riguardo alla portata ed efficacia delle prove.

n° sentenza	634/14
n° di registro	3680/13
Data sentenza	16/09/2014
Data deposito	09/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in ipotesi di registrazione del traffico telefonico, le rilevazioni del contatore assumono valore di prova solo se non contestate; diversamente, l'utente può pretendere dal gestore che ai fini della quantificazione venga dimostrato il corretto funzionamento del sistema di misurazione (cfr. Cass. Civ., 3686/1997; Cass. Civ., 17041/2002).

n° sentenza	35/13
n° di registro	291/11
Data sentenza	15/05/2013
Data deposito	22/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

La clausola compromissoria che preveda la devoluzione al Collegio Arbitrale delle controversie relative all'esecuzione, risoluzione e validità del contratto non impedisce la legittima instaurazione del procedimento monitorio per ottenere il pagamento della prestazione eseguita e non contestata dalla controparte, non potendosi parlare di "controversia" relativa all'esecuzione e all'interpretazione del contratto.

n° sentenza	15/14
n° di registro	34/C/13
Data sentenza	29/08/2014
Data deposito	01/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è vero che l'onere della prova è in capo all'opposto, in quanto creditore, ma è altresì vero che l'opponente deve assolvere al proprio onere di allegazione, al fine di contestare il credito vantato. (Nella specie, il Giudice di Pace ha precisato che non poteva l'opponente invertire l'onere della prova sui fatti modificativi del contratto e limitarsi a chiedere che “fosse fornita la prova circa l'accordo dell'importo della nota d'accredito”, senza una contestazione specifica su come si sarebbero svolti alternativamente i fatti).

n° sentenza	408/13
n° di registro	989/12
Data sentenza	19/08/2013
Data deposito	22/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, nessun valore probatorio è riconoscibile alla fattura contestata, che mai sia stata trascritta nelle scritture contabili dell'opponente, così come al documento di trasporto che sia stato disconosciuto ed in alcun modo risulti riferibile all'opponente ovvero a chi aveva all'epoca potere di firma ed *a fortiori* se sul punto, peraltro, non sia stato chiesto il giudizio di verifica per l'utilizzabilità probatoria dello stesso né siano state fornite adeguate prove a sostegno della pretesa.

6.5 Opposizione ad ingiunzione di pagamento *ex* R.D. 639/1910

n° sentenza	23/14
n° di registro	155/13
Data sentenza	30/04/2014
Data deposito	12/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La procedura di recupero prevista dal R.D. 639/1910 è vigente ed utilizzabile da parte della P.A. non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autocertificazione della medesima P.A., col solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine sia certo, liquido ed esigibile (così Cass. Civ., SS.UU. 3043/2013). Nella specie, il Giudice di Pace, in un giudizio di opposizione ad ingiunzione avente ad oggetto il pagamento della tariffa di igiene ambientale, ha chiarito che anche le società a capitale interamente pubblico sono tenute a curare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al R.D. 639/1910, che costituisce titolo esecutivo.

6.6 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione

n° sentenza	19/14
n° di registro	278/12
Data sentenza	22/01/2014
Data deposito	24/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

All'attore, risultato vittorioso all'esito del giudizio, dev'essere riconosciuta interamente la voce di danno riguardante le spese per l'azionamento del procedimento di mediazione. Un tanto specialmente laddove l'esperimento del relativo tentativo costituiva, al tempo dell'instaurazione del giudizio, condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile e lo stesso abbia avuto

esito negativo a causa della mancata comparizione della parte convenuta, regolarmente avvisata.

n° sentenza	23/14
n° di registro	450/13
Data sentenza	05/02/2014
Data deposito	05/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

In materia di risoluzione di controversie afferenti a rapporti fra organismi gestori di telecomunicazioni ed utenti, l'esperimento del tentativo di conciliazione dinnanzi al comitato competente per territorio è obbligatorio e propeedeutico all'eventuale proposizione del ricorso all'autorità giurisdizionale (deliberazione n. 182/02/CONS). Nel caso di specie, l'attore, non avendo esperito in via preventiva il tentativo obbligatorio di conciliazione, non poteva rivolgersi all'autorità giudiziaria e, quindi, le sue domande venivano dichiarate improcedibili.

n° sentenza	49/14
n° di registro	59/13
Data sentenza	08/09/2014
Data deposito	08/09/2014
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Silandro

Con la loro contumacia, le parti convenute mostrano un completo disinteresse alla causa: tale contegno fa desumere che nulla intendano opporre alle affermazioni contenute nella domanda introduttiva del giudizio. Le parti convenute non sono neppure intervenute nel procedimento di mediazione: di tale comportamento il Giudice tiene conto nella liquidazione delle spese di causa.

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale

1.1 Capacità di intendere e volere

n° sentenza	4/13
n° di registro	725/12
Data sentenza	14/01/2013
Data deposito	14/01/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Merano

Ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981, della violazione commessa dal minore risponde chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

1.2 Elemento soggettivo

n° sentenza	119/13
n° di registro	4332/12
Data sentenza	05/03/2013
Data deposito	05/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981, in tema d'illecito amministrativo, ciascuno è responsabile della propria condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa; per escludere l'elemento soggettivo non è sufficiente la mera non conoscenza della legge, ma è indispensabile un fattore positivo esterno che abbia di fatto indotto il soggetto in errore incolpevole. (Nel caso di specie, è stata dimostrata la buona fede del ricorrente, il quale aveva erroneamente

ritenuto che, con il versamento della somma oggetto di intimazione, il fermo amministrativo della sua autovettura fosse stato revocato; pertanto l'ordinanza d'ingiunzione emessa per violazione dell'art. 214 c. 8 C.d.S. e dell'art. 86 D.P.R. 602/1973 va annullata).

n° sentenza	243/13
n° di registro	2805/12
Data sentenza	15/05/2013
Data deposito	15/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'art. 3 L. 689/1981 dispone che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa; mentre, al secondo comma, l'articolo prevede che qualora la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa. (La norma è stata applicata nel caso di specie: l'istruttoria ha, infatti, accertato, nel tratto di strada percorso dal ricorrente, la mancanza di un chiaro segnale verticale di prescrizione di dare la precedenza; inoltre, il segnale indicante la rotatoria non si vedeva, in quanto girato a 45 gradi e troppo piccolo).

n° sentenza	281/13
n° di registro	3749/12
Data sentenza	26/06/2013
Data deposito	26/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Per escludere la responsabilità sotto il profilo soggettivo e far valere il principio di buona fede ex art. 3 c. 2 L. 689/1981 deve risultare la sussistenza di elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risultare che il trasgressore ha fatto tutto quanto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Civ., 13610/2007; Cass. Civ., 6111/2000).

n° sentenza	290/13
n° di registro	3730/12
Data sentenza	02/07/2013
Data deposito	02/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'attore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. Civ., 23019/2009).

n° sentenza	58/14
n° di registro	3266/13
Data sentenza	29/01/2014
Data deposito	29/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'art 3 L. 689/1981 riconosce casi di c.d. buona fede o errore scusabile, la cui valutazione nelle singole fattispecie è rimessa al giudice, a fronte della regola generale secondo cui nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

n° sentenza	23/13
n° di registro	74/13
Data sentenza	10/07/2013
Data deposito	10/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Anche la mera distrazione vale ad integrare l'elemento soggettivo della colpa ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso con cui il ricorrente, nell'impugnare il verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 180 c. 8 C.d.S., per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'obbligo di presentarsi presso un Ufficio Polizia per fornire informazioni od esibire il certificato assicurativo, deduceva di non aver dato ossequio all'ordine notificato per sua mera distrazione.

n° sentenza	31/13
n° di registro	204/12
Data sentenza	26/09/2013
Data deposito	26/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In assenza di comprovate argomentazioni non può assumere rilevanza, al fine di escludere la responsabilità sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, la circostanza che la Pubblica Amministrazione ingiungente abbia posto in essere atti idonei a fondare nella parte ricorrente la convinzione di aver posto in essere un comportamento legittimo. Nella specie il Giudice di Pace ha respinto l'impugnazione ed ha confermato l'ordinanza-ingiunzione con cui era stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 23 c. 4 C.d.S. per aver posizionato sul suolo pubblico un cartello pubblicitario della propria attività commerciale senza la prescritta autorizzazione. Priva di pregio, in ordine alla sussistenza della buona fede e all'esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è stata ritenuta la circostanza che la Pubblica Amministrazione avesse inoltrato alla parte ricorrente, successivamente alla richiesta, da parte di quest'ultima, del rilascio della prescritta autorizzazione, richiesta di pagamento dell'imposta per pubblicità.

n° sentenza	42/13
n° di registro	136/12
Data sentenza	12/06/2013
Data deposito	19/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In tema di illeciti amministrativi, l'*error iuris* viene in rilievo quale causa di esclusione della responsabilità solo qualora si tratti di ignoranza inevitabile, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza delle leggi e dell'obbligo di conoscenza delle stesse che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme (Cass. Civ., 10621/2010).

Alla luce del suddetto principio, l'omessa richiesta di trascrizione al P.R.A. dell'acquisto di un'autovettura deve considerarsi un'omissione colposa e pertanto non scusabile. Infatti, l'acquirente è tenuto ad informarsi circa gli adempimenti amministrativi da compiere in merito.

n° sentenza	46/13
n° di registro	254/12
Data sentenza	10/07/2013
Data deposito	17/07/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

In tema di infrazioni amministrative, al fine dell'esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito, si richiede, da un lato, la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta, e, dall'altro, che lo stesso abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge.

n° sentenza	48/13
n° di registro	73/12
Data sentenza	03/12/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

Secondo l'univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione al Codice della Strada il convincimento della liceità della sua condotta e risulti, inoltre, che egli abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

n° sentenza	10/13
n° di registro	15/13
Data sentenza	28/06/2013
Data deposito	28/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Fondo

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice di merito deve verificare - ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione - la configurabilità o meno dell'elemento psicologico del dolo o della colpa nella commissione dell'illecito, previsto in generale dall'art. 3 della L. 689/1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell'illecito (Cass. Civ., 21188/2005).

n° sentenza	42/13
n° di registro	345/13
Data sentenza	05/11/2013
Data deposito	06/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

La buona fede non è motivo sufficiente per l'annullamento del verbale di contestazione di violazione amministrativa. Essa, però, può essere valorizzata ai fini del contenimento della sanzione nel minimo edittale.

n° sentenza	26/14
n° di registro	113/14
Data sentenza	19/06/2014
Data deposito	19/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

In materia di opposizione a sanzione amministrativa, qualora a seguito di istruttoria appaia plausibile che il conducente non sia stato in grado di esibire la documentazione richiesta essendo la stessa nell'esclusiva disponibilità del datore di lavoro, nel dubbio sulla sussistenza dell'elemento della colpa in capo al ricorrente, il ricorso va accolto.

n° sentenza	76/13
n° di registro	4605/12
Data sentenza	11/02/2013
Data deposito	11/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di ricorsi avverso sanzioni amministrative, deve essere seguito l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., 11253/2004), secondo il quale l'errore può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, ovvero quando nessun rimprovero possa essere mosso all'interessato, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dallo stesso con l'ordinaria diligenza.

n° sentenza	207/13
n° di registro	31/13
Data sentenza	15/04/2013
Data deposito	15/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Qualora l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa, tale da escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981 (violazione commessa per errore sul fatto, tra cui rientra l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione), deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. Civ., 15195/2008).

n° sentenza	348/13
n° di registro	1263/13
Data sentenza	08/07/2013
Data deposito	08/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie, non appare che sussista l'elemento soggettivo a sostegno dell'illecito amministrativo contestato, perché il veicolo della ricorrente è stato lasciato in sosta in autostrada per motivi indipendenti dalla volontà del suo conducente per un tempo ragionevole, in considerazione del periodo e della consistenza che l'intervento richiedeva (motore fuso).

1.3 Cause di esclusione della responsabilità

n° sentenza	245/14
n° di registro	2398/13
Data sentenza	14/05/2014
Data deposito	14/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La causa di giustificazione prevista dall'art. 4 della legge 689/1981, in virtù della quale "non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità" agendo con l'intento di evitare a sé o ad altri un grave danno alla persona, si realizza quando si ravvisi un pericolo dato dalla presenza di fatti concreti tali da giustificare la persuasione, effettiva o putativa, di trovarsi - nel momento in cui si compie l'azione - in una situazione di necessità non potenziale e futura (cfr. Cass. Civ., 5877/2004).

n° sentenza	34/13
n° di registro	678/12
Data sentenza	19/03/2013
Data deposito	19/03/2012
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Ai sensi dell'art. 4 L. 689/1981, non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità, da intendersi quale situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato, né altrimenti evitabile. È ravvisabile quindi lo stato di necessità putativo nel comportamento del padre che, a causa dell'urgenza di portare la figlia dal medico, parcheggia nel posto riservato agli invalidi, incorrendo così in un'infrazione amministrativa.

n° sentenza	37/14
n° di registro	185/14
Data sentenza	16/09/2014
Data deposito	23/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Va annullato il verbale di contestazione di illecito amministrativo nel caso in cui il ricorrente dimostri la sussistenza dello stato di necessità (caso in cui una persona non poteva muoversi a causa di un problema di salute e quindi non ha spostato la propria auto, così contravvenendo ad un'ordinanza di divieto di sosta temporeneo).

n° sentenza	46/13
n° di registro	1001/12
Data sentenza	15/04/2013
Data deposito	15/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Le motivazioni legate alla necessità di lavoro di tassista non appaiono sufficienti per poter integrare una causa di giustificazione idonea ad escludere l'illecito amministrativo per aver usato l'apparecchio radiotelefonico durante la guida.

n° sentenza	84/13
n° di registro	625/12
Data sentenza	24/06/2013
Data deposito	24/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, si configura un'ipotesi di stato di necessità, almeno putativo, qualora l'opponente abbia parcheggiato in zona vietata perchè chiamato con urgenza dal luogo di lavoro per prestare soccorso al presidente della commissione di un concorso, tenutosi presso l'associazione di cui è presidente.

n° sentenza	178/13
n° di registro	982/12
Data sentenza	11/11/2013
Data deposito	11/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In ipotesi di opposizione a sanzione amministrativa, un viaggio programmato per cure, sia pure di natura oncologica, non può integrare un'ipotesi di stato di necessità, che potrebbe scriminare il comportamento contestato.

n° sentenza	22/14
n° di registro	574/13
Data sentenza	03/02/2014
Data deposito	03/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La violazione di una norma della strada può essere scriminata in caso di forza maggiore o stato di necessità, anche putativo.

(Dai fatti successivi si è compreso come non vi fosse alcuna situazione di pericolo imminente, ma in quel momento la ricorrente non poteva saperlo e quindi fece un gesto necessitato per impedire qualcosa di irreparabile, stante le condizioni psicofisiche del figlio. Per tale motivo, il verbale viene annullato).

n° sentenza	76/14
n° di registro	218/14
Data sentenza	30/06/2014
Data deposito	19/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'analisi e la valutazione dello stato di necessità, come previsto dall'art. 4 L. 689/1981, sono state fatte dalla Polizia Locale successivamente al fatto storico e cioè quando i sanitari del Pronto Soccorso avevano già accertato che il sintomo non era preoccupante; ma detta analisi e valutazione deve essere fatta

con riferimento allo stato d'animo del ricorrente al momento del parcheggio in sosta vietata, momento nel quale egli aveva una chiara preoccupazione e paura per i suoi problemi cardiaci. Opera quindi l'esimente di cui all'art. 4 L. 689/1981 e, più precisamente, di cui all'art. 54 c.p., la quale può essere invocata utilmente anche da chi agisce nell'erronea convinzione di trovarsi nello stato di necessità, pur se difettano i requisiti obiettivi di tale situazione, sempre che a fondamento della predetta convinzione venga posto un errore logicamente scusabile.

1.4 Solidarietà nel pagamento

n° sentenza	512/13
n° di registro	510/13/
Data sentenza	29/10/2013
Data deposito	29/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981 “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta”. Tale vincolo di solidarietà nell'adempimento di un'obbligazione ha spiccata funzione di garanzia del credito e dunque la sanzione amministrativa può essere coattivamente riscossa agendo esecutivamente sul patrimonio di uno qualunque dei soggetti obbligati, anche diverso dalla persona che commise materialmente la trasgressione. Inoltre tale vincolo comporta l'emissione di due distinti provvedimenti irrogativi della sanzione, rispetto ai quali ciascuno degli obbligati è titolare di un'autonoma facoltà di opposizione, assoggettata a rispettivo termine di decadenza; pertanto, chi ha fatto decorrere inutilmente il termine per l'opposizione non può giovare della sentenza favorevole emessa nei confronti dell'altro obbligato (Cass. Civ., 20006/2007).

1.5 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

n° sentenza	179/14
n° di registro	4526/13
Data sentenza	02/04/2014
Data deposito	02/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In materia di sanzioni amministrative, non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p., ma, ai sensi dell'art. 8 della L. 689/1981, è consentita l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale) (per tutte: Cass. Civ., 13672/2007).

1.6 Pagamento in misura ridotta

n° sentenza	18/13
n° di registro	75/13
Data sentenza	02/05/2013
Data deposito	03/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

In tema di sanzioni amministrative, la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981, costituendo una forma di conciliazione volta a definire il rapporto obbligatorio onde evitare la successiva fase amministrativa (ed eventualmente quella giudiziaria), è temporalmente circoscritta entro il rigoroso (e non derogabile) termine decadenziale di sessanta giorni dalla contestazione immediata (ovvero dalla notifica degli estremi della violazione), con conseguente irrevocabilità della scelta all'uopo operata dall'interessato, ed irrilevanza del sopraggiungere di eventi più favorevoli che si traducano in una sanzione edittale inferiore, senza che con ciò possano dirsi violati i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

2. Violazioni al Codice della Strada

2.1 Generale - Definizioni

n° sentenza	24/13
n° di registro	360/12
Data sentenza	10/07/2013
Data deposito	10/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 285/1992, per "strada" si intende quell'area sulla quale esiste un diritto reale di un ente territoriale, sia esso proprietà piena o servitù, od almeno una destinazione dell'uso pubblico datane in modo definitivo ed irrevocabile da parte del privato che ne sia proprietario. È affetto da eccesso di potere, e come tale deve essere annullato, il verbale di accertamento emesso in relazione a circostanze astrattamente non sussumibili entro le fattispecie regolamentate dal Codice della Strada, in quanto poste in essere nello spazio di un'area non definibile come "strada" ai sensi dell'art. 2 C.d.S. Nel caso di specie il ricorrente aveva lasciato il veicolo in sosta nel parcheggio di proprietà esclusiva di un centro commerciale, nello spazio riservato alla sosta per i veicoli degli invalidi.

n° sentenza	29/14
n° di registro	89/14
Data sentenza	30/10/2014
Data deposito	30/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Ai fini della legittimità del verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 158 C.d.S. (divieto di sosta e di fermata su passaggio pedonale), la natura di passaggio pedonale della sede stradale interessata dalla sosta contestata non può essere fatta discendere dalla sola segnaletica presente, ma deve essere apprezzata sulla base della situazione del luogo, valutata nel suo insieme. Ne consegue che, ove la sezione di sede stradale interessata dall'ac-

certamento appaia, in concreto, inidonea al transito pedonale la stessa non possa farsi rientrare nella nozione di passaggio pedonale di cui all'art. 3 n° 36) C.d.S. Sulla base del principio di cui in massima, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso annullando, per difetto di motivazione, il verbale di contestazione impugnato.

2.2 Art. 7 C.d.S.

n° sentenza	501/13
n° di registro	1186/13
Data sentenza	23/10/2013
Data deposito	23/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'art. 7 c. 8 C.d.S. (secondo cui “Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia, o lo dia in concessione, ovvero disponga l'installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al c. 1, lett. f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta...”) deve essere interpretato considerando che, ove il Comune disponga parcheggi con sosta a pagamento in gestione diretta o in concessione, ovvero subordini la sosta al pagamento di una somma, anche in assenza di parchimetri, debba riservare adeguati spazi senza custodia e senza pagamento di somma sulla stessa area o nelle immediate vicinanze. Il Comune non è invece obbligato a predisporre spazi senza alcuna regolamentazione e non gli è precluso di adottare una regolamentazione che risulti occorrente in ragione della natura dei luoghi o dei bisogni viabilistici. Invero, laddove si menziona il parcheggio “libero”, non ci si riferisce necessariamente ad un parcheggio privo di ogni regolamentazione e quindi a libera fruizione dell'utente; parcheggio “libero”, quindi, ben può essere anche costituito da un parcheggio disciplinato da zone colorate per i residenti.

2.3 Art. 21 C.d.S.

n° sentenza	29/14
n° di registro	133/14
Data sentenza	22/07/2014
Data deposito	22/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Un barbecue mobile non è né opera, né deposito o cantiere stradale e dunque non è applicabile l'art. 21 C.d.S. (caso in cui il titolare di un esercizio commerciale ha sistemato un grill mobile su di uno spazio pubblico - il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente al massimo la violazione a norme regolamentari comunali relative ad occupazione di spazi ed aree pubbliche).

2.4 Art. 23 C.d.S.

n° sentenza	85/13
n° di registro	1510/12
Data sentenza	20/02/2013
Data deposito	20/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La *ratio* che sta alla base dell'art. 23 C.d.S. è quella di non distrarre la guida degli automobilisti che percorrono l'autostrada o trarre in inganno la loro attenzione con "insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forme, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale... ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione..." (Nel caso di specie, un cartello di circa 60 x 30 cm, posizionato intorno alla recinzione di un'area di una cava, separata dalle corsie autostradali da recinzioni e varia vegetazione nonché filari di vite, non può certamente essere identificato come insegna pubblicitaria con le caratteristiche evidenziate nell'art. 23 C.d.S.).

n° sentenza	21/13
n° di registro	46/13
Data sentenza	02/05/2013
Data deposito	03/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Qualsiasi autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente dal soggetto che ha la facoltà di esercitare tale diritto. Commette dunque violazione dell'art. 23 c. 4 e 11 C.d.S., il titolare dell'attività pubblicizzata che collochi uno striscione pubblicitario senza la prescritta autorizzazione del Comune.

2.5 Art. 53 C.d.S. - Art. 54 C.d.S.

n° sentenza	12/13
n° di registro	39/C/13
Data sentenza	05/07/2013
Data deposito	05/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Le motoslitte sono “dotate di pattini direzionali e di cingoli di trazione” e non possono essere ricomprese né tra i motoveicoli o gli autoveicoli, definiti negli artt. 53 e 54 C.d.S. “veicoli a motore a ruote”; né tra le macchine operatrici, individuate nell'art. 58 C.d.S. La motoslitta non è di per sé soggetta a immatricolazione perché vincolata a una circolazione limitata in zone delimitate e disciplinate da una legislazione locale in conformità alle caratteristiche del territorio interessato.

Tuttavia, se questa è utilizzata come un qualsiasi altro veicolo fuori da tali ambiti (ad esempio circolazione ordinaria in ZTL, contromano, attraversamento con il semaforo rosso... ecc.), il trasgressore deve non solo rispondere per tutte le violazioni commesse, ma deve anche rispondere per aver circolato, con un veicolo a motore non immatricolato, su strada riservata ai veicoli immatricolati.

2.6 Art. 78 C.d.S.

n° sentenza	30/14
n° di registro	47/14
Data sentenza	06/06/2014
Data deposito	06/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si pone a carico dell'autorità che ha applicato la sanzione, e che è necessariamente parte convenuta nel giudizio di opposizione instaurato avverso il provvedimento impugnato, l'onere probatorio in ordine alla responsabilità del soggetto al quale la sanzione amministrativa è stata inflitta (nel caso di specie il Giudice di Pace ha annullato un verbale relativo alla violazione dell'art. 78 C.d.S. in quanto la P.A. non ha fornito la prova che i dispositivi di segnalazione luminosa, installati sul veicolo e diversi dagli originali, influissero in maniera determinante sulla sicurezza attiva del mezzo e perché, comunque, la confezione che conteneva tali fanali recava un'indicazione tale da far credere all'acquirente che essi fossero omologati).

n° sentenza	215/13
n° di registro	511/13
Data sentenza	23/12/2013
Data deposito	23/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'installazione di parte dello scarico non originario, trattandosi di pezzo proveniente da *after market* e destinato al solo uso per gare, rappresenta una modifica non legittima a' norma dell'art. 78 C.d.S., il cui terzo comma prevede che chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prove, è soggetto a sanzione.

n° sentenza	489/14
n° di registro	3748/13
Data sentenza	05/12/2014
Data deposito	22/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Le pellicole oscuranti sui vetri anteriori del veicolo costituiscono una modifica delle caratteristiche costruttive dello stesso, che peraltro potrebbe incidere sul campo di visibilità, e pertanto, ai sensi dell'art. 78 C.d.S., deve essere sottoposta a visita e prova presso i competenti uffici.

2.7 Art. 82 C.d.S.

n° sentenza	22/13
n° di registro	91/12
Data sentenza	07/05/2013
Data deposito	07/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

Non integra destinazione o uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione e, quindi, non contravviene a quanto dispone l'art. 82 C.d.S. il piccolo artigiano che, in un giorno feriale, abbia utilizzato il mezzo di trasporto dell'azienda artigiana per trasportare del materiale pubblicitario, avvalendosi anche della collaborazione di un membro della famiglia, al fine di recarsi ad un evento di promozione della propria attività. Ciò, in quanto, anche la promozione dell'attività attiene all'uso professionale del veicolo.

2.8 Art. 93 C.d.S.

n° sentenza	9/14
n° di registro	333/13
Data sentenza	18/02/2014
Data deposito	25/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

La portata della disposizione del comma 7 dell'art. 93 C.d.S., che assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ed alla sanzione accessoria della confisca chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione, è stata limitata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1994, che ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell'art. 21 L. 689/1981, nella parte relativa alla previsione della confisca obbligatoria del veicolo posto in circolazione senza carta di circolazione, anche se già immatricolato. Ne consegue che, in ipotesi di violazione della citata norma del C.d.S., la confisca consegue nel solo caso in cui il veicolo non sia stato mai immatricolato, non certo nella ipotesi in cui il veicolo, già immatricolato, si trovi nella mera condizione di nuova immatricolazione nel territorio nazionale.

2.9 Art. 117 C.d.S.

n° sentenza	43/14
n° di registro	170/13
Data sentenza	18/06/2014
Data deposito	18/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

In ipotesi di contestata violazione dell'art. 117 cc. 2*bis* e 5 C.d.S., per aver un neopatentato condotto un veicolo con una potenza specifica superiore a quanto previsto per legge, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ed annullato il verbale per mancanza di prove sufficienti che avrebbero dovuto essere fornite dall'amministrazione, atteso che sono stati fatti diversi calcoli per l'individuazione corretta della potenza specifica riferita alla tara con esito non inequivocabile, poiché il limite risultava di poco superato ovvero non superato.

2.10 Art. 126*bis* C.d.S.

n° sentenza	280/13
n° di registro	55/13
Data sentenza	26/06/2013
Data deposito	26/06/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

L'ordine di revisione della patente costituisce un provvedimento di natura vincolata che l'amministrazione territorialmente competente è tenuta ad emettere all'esaurimento totale dei punti e che non importa alcuna valutazione discrezionale sulla situazione dei punti.

n° sentenza	17/14
n° di registro	335/13
Data sentenza	02/04/2014
Data deposito	02/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Ai sensi dell'art. 126*bis* C.d.S., il proprietario del veicolo, od altro soggetto con quest'ultimo obbligato in solido, è tenuto a fornire i dati del conducente all'organo accertatore. Tale onere è da intendersi adempiuto unicamente qualora i dati richiesti siano pervenuti nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, irrogata per violazione dell'art. 126*bis* C.d.S, incombe interamente sul proprietario del veicolo l'onere di fornire la prova di aver adempiuto all'obbligo di comunicare all'amministrazione i dati del conducente al momento dell'accertamento. A tale riguardo non è sufficiente che il ricorrente fornisca la prova di aver posto in essere un'attività finalizzata a rendere noti i dati in parola all'organo accertatore ma deve dimostrare che tale organo sia stato posto nella condizione di conoscere i dati *de quibus*.

La prova di aver inoltrato all'amministrazione i dati del conducente a mezzo posta ordinaria non equivale a fornire in giudizio la prova che tali dati siano pervenuti nella sfera di disponibilità della stessa.

In applicazione dei principi di cui in massima il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso confermando il verbale opposto.

2.11 Art. 132 C.d.S.

n° sentenza	490/13
n° di registro	2058/13
Data sentenza	15/10/2013
Data deposito	15/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'art. 53 c. 2 D.L. 331/1993, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. La violazione di tale precisa prescrizione comporta la legittima emissione di un verbale di contestazione per violazione dell'art. 132 c. 1 C.d.S.

2.12 Art. 141 C.d.S.

n° sentenza	193/13
n° di registro	3736/12
Data sentenza	10/04/2013
Data deposito	10/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

All'esito di un investimento stradale è legittima la contravvenzione elevata per violazione dell'art. 141 cc. 3 e 8 C.d.S. (infatti, il giorno del sinistro era buio e quindi vi era una scarsa visibilità; inoltre era una giornata particolare di festa, in cui si poteva presumere che girassero persone che avevano ecceduto nel bere ed in quel tratto di strada vi era la fermata dell'autobus di linea. È evidente che se il ricorrente avesse viaggiato molto lentamente in quel tratto, il pedone, per quanto rappresentasse un ostacolo imprevedibile per il conducente della vettura, non avrebbe sfondato il parabrezza anteriore, né ci sarebbero state tracce di frenata di 2,9 metri). Diversamente va annullato il verbale relativo alla violazione dell'art. 141 cc. 2 e 11 C.d.S. proprio perché il pedone ha rappresentato un ostacolo imprevedibile per il ricorrente.

n° sentenza	39/13
n° di registro	116/13
Data sentenza	28/11/2013
Data deposito	28/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, irrogata per violazione dell'art. 141 c. 3 C.d.S., per non avere il conducente regolato la velocità del veicolo in prossimità di un'intersezione, il Giudice di Pace non può limitarsi ad una verifica della mera sussistenza delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la fattispecie concreta, ma deve spingersi a valutare la correttezza e l'affidabilità del giudizio circa la condotta di guida che l'art. 141 sopra citato individua come di competenza degli organi di cui all'art. 12 C.d.S.

n° sentenza	5/14
n° di registro	127/13
Data sentenza	30/01/2014
Data deposito	30/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 141 C.d.S. è, oltre alle circostanze di fatto oggettive attestate nel verbale, la valutazione di inadeguatezza della regolazione della velocità di transito del veicolo compiuta dagli agenti verbalizzanti al momento dell'accertamento. Tale valutazione risulta sfornita del valore probatorio privilegiato di atto pubblico e, pertanto, la circostanza di fatto che il veicolo sia transitato a velocità non adeguata deve essere provata dall'amministrazione resistente, nel giudizio di opposizione all'irrogata sanzione, secondo il generale regime probatorio di cui all'art. 2697 c.c. ed anche a mezzo di testimoni.

n° sentenza	7/14
n° di registro	899/13
Data sentenza	04/02/2014
Data deposito	04/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Alla luce della prescrizione dell'art. 141 C.d.S., ogni conducente ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e, in altri termini, di fronteggiare le altrui imprudenze che siano normalmente prevedibili o una qualsiasi turbativa di traffico che possa improvvisamente intralciare la circolazione. (Cfr. Cass. Pen., 5.2.1993).

n° sentenza	11/13
n° di registro	390/12
Data sentenza	07/03/2013
Data deposito	07/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La *ratio* dell'art. 141 C.d.S. va ravvisata nella finalità di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente in qualsiasi circostanza attinente alla conformazione o condizione della strada, in modo tale da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose, dovendosi condurre l'apprezzamento della velocità in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, senza necessità di un preciso accertamento dell'oggettiva velocità tenuta dal veicolo. Si configura l'insidia del manto stradale e quindi l'esclusione della responsabilità del conducente che si trova a transitarvi, quando l'evento e i danni che vi derivano siano causati da una situazione di pericolo occulto; ovvero un pericolo originato da due elementi: uno oggettivo (non visibilità) ed uno soggettivo (imprevedibilità).

n° sentenza	62/13
n° di registro	284/13
Data sentenza	21/11/2013
Data deposito	23/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il Codice della Strada individua, nei primi tre commi dell'art. 141, alcune situazioni specifiche che impongono al conducente di moderare particolarmente la velocità, inserendo fra queste le caratteristiche e lo stato del veicolo, della strada e del traffico, porzioni di strada a visibilità limitata, curve e tratti di strada non rettilinei, nelle ore notturne, attraversamento di abitati o presenza di case lungo la strada, forti discese, passaggi stretti o ingombranti e in prossimità delle intersezioni stradali o attraversamenti pedonali e tutti i casi di insufficiente visibilità dovuta a condizioni atmosferiche quali nebbia o pioggia in atto, comportando che la velocità deve essere commisurata anche alla visibilità ed avvistabilità dei veicoli che si incrociano.

n° sentenza	124/13
n° di registro	4663/12
Data sentenza	11/03/2013
Data deposito	11/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'art. 141 c. 3 C.d.S. intende fissare il principio secondo il quale il conducente, durante la circolazione, deve tener conto delle esigenze superiori di sicurezza e fluidità della stessa e per, tali ragioni, la velocità non deve essere né troppo alta, né troppo bassa.

2.13 Art. 142 C.d.S.

n° sentenza	234/14
n° di registro	3241/13
Data sentenza	07/05/2014
Data deposito	07/05/2014
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

I segnali stradali che preannunciano il controllo elettronico delle velocità devono essere installati in modo da garantirne l'avvistamento. Dalla violazione di tale obbligo discende la nullità dell'accertamento.

n° sentenza	18/14
n° di registro	219/13
Data sentenza	10/04/2014
Data deposito	10/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

È illegittimo, e, come tale, deve essere annullato, il verbale di accertamento per violazione dell'art. 142 C.d.S. (superamento del limite massimo di velocità accertato a mezzo di misuratore Autovelox) laddove sia dimostrato in giudizio l'irregolare posizionamento della segnaletica mobile avente la funzione

di segnalare e di rendere ben visibile agli utenti della strada la presenza della postazione di controllo.

Nella specie, dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio da parte dell'amministrazione resistente era emerso che il segnale verticale mobile era stato posizionato dagli agenti accertatori su carreggiata diversa da quella interessata dal controllo. Posizionamento, quest'ultimo, ritenuto dal Giudice di Pace non aderente al disposto di cui all'art. 81 c. 1 Reg. C.d.S.

n° sentenza	15/14
n° di registro	46/13
Data sentenza	26/02/2014
Data deposito	14/03/2014
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

La circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza (Cass. Civ. 680/2011).

2.14 Art. 145 C.d.S.

n° sentenza	218/14
n° di registro	4730/13
Data sentenza	23/04/2014
Data deposito	23/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente costituisce l'inosservante in colpa. Né tale regola può mutare in considerazione della irregolarità della condotta di guida del veicolo favorito, ovvero della eccessiva andatura (cfr. Cass. Pen., 16.10.1990).

n° sentenza	12/13
n° di registro	270/12
Data sentenza	18/04/2013
Data deposito	18/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Al fine di riconoscere, in capo al ricorrente, la responsabilità amministrativa per l'inosservanza dell'art. 145 c. 2 C.d.S. è necessario che sia data la prova tanto dell'elemento materiale della violazione consistente, in linea generale, nella mancata precedenza al veicolo proveniente da destra, quanto dell'elemento soggettivo della stessa. L'accertamento della sussistenza di quest'ultimo impone, in particolare, al Giudice di Pace di verificare se l'agente abbia, o meno, omesso di verificare che la strada, luogo del sinistro, fosse stata sgombra nel momento in cui è stata posta in essere la manovra e se tale controllo sia stato eseguito in modo diligente e corretto.

n° sentenza	202/13
n° di registro	692/13
Data sentenza	11/04/2013
Data deposito	11/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di ricorsi in opposizione avverso sanzioni amministrative per violazione dell'art. 145 cc. 4-10 C.d.S., deve essere seguito l'orientamento secondo il quale la condotta di altri utenti della strada è idonea ad escludere la responsabilità della controparte, allorquando tale condotta abbia carattere di causa sopravvenuta, sufficiente da sola a cagionare l'evento.

n° sentenza	415/14
n° di registro	3654/14
Data sentenza	17/11/2014
Data deposito	26/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di circolazione stradale, l'infrazione *ex art.* 145 cc. 6 e 10 C.d.S. non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, dal fatto che il veicolo avente la precedenza avesse a sua volta violato una norma di comportamento (Cass. Civ., 8552/2009). Pertanto, l'affidamento derivante dall'aver ottenuto la precedenza dal veicolo immediatamente vicino non esime la conducente dal cedere a sua volta la precedenza ad altri veicoli favoriti, ancorché irregolarmente procedenti nell'arteria.

2.15 Art. 148 C.d.S.

n° sentenza	270/13
n° di registro	3902/12
Data sentenza	04/06/2013
Data deposito	04/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Ai sensi e per gli effetti del C.d.S., il conducente che sorpassa un veicolo deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi ad un'adequata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio (nel caso di specie, l'istruttoria ha dimostrato che la ricorrente effettuava la manovra di sorpasso senza calcolare bene le distanze e pertanto il ricorso in opposizione al verbale di contestazione elevato per la violazione dell'art. 148 cc. 3 e 15 C.d.S. veniva rigettato).

2.16 Art. 149 C.d.S.

n° sentenza	164/14
n° di registro	3906/13
Data sentenza	25/03/2014
Data deposito	25/03/2014
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

L'art. 149 C.d.S., ai sensi del quale durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza, si riferisce ai veicoli in movimento, non all'ipotesi in cui sia già avvenuto l'arresto.

n° sentenza	167/13
n° di registro	296/13
Data sentenza	14/10/2013
Data deposito	14/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'art. 149 C.d.S. è una norma elastica e tende ad evitare non solo l'urto da tergo contro il veicolo antistante, ma qualunque evento di danno che possa derivare da una distanza troppo ravvicinata tra i veicoli.

2.17 Art. 153 C.d.S.

n° sentenza	20/13
n° di registro	314/12
Data sentenza	12/06/2013
Data deposito	12/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'onere di provare la sussistenza di una delle circostanze indicate dal comma 4 dell'art. 153 C.d.S. che legittimano, in deroga al generale divieto, l'uso intermittente dei proiettori di profondità, incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente.

Nel caso di specie il Giudice di Pace ha respinto il ricorso non avendo l'opponente dato prova della circostanza, asserita in atto introduttivo, di aver posto in essere l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare un avvertimento utile ad altro utente della strada, al fine di evitare un incidente; non già, invece, come contestato nel verbale impugnato, al fine di segnalare agli altri utenti della strada la presenza di un controllo di Polizia.

2.18 Art. 154 C.d.S.

n° sentenza	312/13
n° di registro	4236/12
Data sentenza	17/07/2013
Data deposito	17/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il conducente di un veicolo, il quale si immette nel flusso della circolazione, ha l'obbligo di compiere la manovra stessa con la massima prudenza e con ogni cautela e lo stesso deve verificare attentamente la transitabilità in relazione alla circolazione in atto (Cass. Civ., 27379/2005; Cass. Civ., 4623/1986).

n° sentenza	54/13
n° di registro	223/13
Data sentenza	16/09/2013
Data deposito	28/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

In punto di violazione dell'art. 154 C.d.S., la norma codicistica impone di cedere la precedenza ai veicoli di entrambi i sensi di marcia, con la conseguenza che nessuna attenuante può derivare dal comportamento ancorchè anomalo tenuto dall'autovettura investita che rileva solo in sede di attribuzione della misura della responsabilità civilistica (nella specie, l'autovettura investita non aveva segnalato con l'uso di freccia la direzione verso sinistra).

n° sentenza	258/14
n° di registro	1676/14
Data sentenza	30/06/2014
Data deposito	09/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di norme di comportamento del C.d.S., chi effettua la manovra di retromarcia deve dare la precedenza a tutti i veicoli in marcia normale. Tale

obbligo vale in ogni caso di retromarcia e deve essere rispettato per tutta la durata di detta manovra.

Il conducente deve effettivamente verificare che la reale condizione del traffico consenta la manovra, in caso contrario deve desistervi.

2.19 Art. 158 C.d.S.

n° sentenza	11/13
n° di registro	14/13
Data sentenza	26/03/2013
Data deposito	26/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

In ordine all'esistenza della destinazione ad uso pubblico del suolo è necessario che lo stesso sia posto all'interno di un centro abitato, che sia concretamente idoneo a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale e che sullo stesso si espliciti di fatto il pubblico transito da parte di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale.

Fattispecie in tema di contestazione della violazione di cui all'art. 158 cc. 1 e 5 C.d.S. per avere il ricorrente posto il veicolo in sosta sul marciapiede, prospiciente la propria attività commerciale, ed in cui lo stesso rivendicava il diritto a parcheggiare sul suolo di proprietà privata.

2.20 Art. 172 C.d.S.

n° sentenza	79/14
n° di registro	3688/13
Data sentenza	17/03/2014
Data deposito	18/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il comportamento del conducente che, pur indossando la cintura, la allenta con la mano integra la fattispecie di cui all'art. 172 c. 11 C.d.S., che sanziona chi "pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento" e non quella di cui al c. 10 della stessa norma che sanziona, più gravemente, il mancato uso della cintura di sicurezza.

2.21 Art. 173 C.d.S.

n° sentenza	481/13
n° di registro	384/13
Data sentenza	09/10/2013
Data deposito	09/10/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

L'art. 173 C.d.S., nel vietare l'uso, durante la marcia, di apparecchi telefonici, non precisa le modalità dell'uso. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, anche la verifica dell'ora sul *display* del telefono cellulare determina una distrazione che può causare gravi sinistri stradali e, dunque, integra una condotta vietata ai sensi della norma citata.

n° sentenza	15/13
n° di registro	225/12
Data sentenza	27/02/2013
Data deposito	06/03/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

La condotta vietata dall'art. 173 c. 2 C.d.S. copre qualsiasi utilizzo del cellulare che comporti l'utilizzo di una delle mani, determinandosi in tal modo lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e dunque una situazione di potenziale pericolo (cfr. Cass. Civ., 13766/2008).

n° sentenza	5/13
n° di registro	136/12
Data sentenza	30/04/2013
Data deposito	30/04/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Caldaro

La condotta vietata dall'art. 173 c. 2 C.d.S. copre qualsiasi utilizzo del cellulare che comporti l'utilizzo di una delle mani.

n° sentenza	25/13
n° di registro	98/12
Data sentenza	21/05/2013
Data deposito	21/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

Durante la guida è vietato fare uso di cuffie su entrambe le orecchie. Unica deroga di carattere eccezionale si ravvisa per gli apparecchi dotati di congegno a viva voce o di auricolare da intendersi al singolare.

n° sentenza	248/13
n° di registro	911/13
Data sentenza	02/05/2013
Data deposito	03/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie, con riguardo all'art. 173 cc. 2 e 3 C.d.S., intento primario della norma è quello di impedire distrazioni durante la guida, e, pertanto, a nulla possono rilevare considerazioni inerenti alla brevità della conversazione telefonica o dell'utilizzo dell'apparecchio, ai fini della richiesta di annullamento del verbale opposto.

2.22 Art. 179 C.d.S.

n° sentenza	27/14
n° di registro	45/14
Data sentenza	02/10/2014
Data deposito	02/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Durante la circolazione i veicoli a motore devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, al fine di garantire primariamente le esigenze di sicurezza. Ne consegue che il conducente, prima di iniziare la marcia del veicolo, ha l'obbligo di controllare il funzionamento e l'efficacia dei congegni e delle parti meccaniche (principio di diritto pronunciato in aderenza al consolidato orientamento della Corte di Cassazione: una per tutte, Cass. Pen., 5866/1987). In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso promosso avverso il verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 179 c. 2 C.d.S., con cui era stato contestato al ricorrente di essersi posto alla guida di un complesso veicolare con dispositivo cronotachigrafico non funzionante. Nella specie, il Giudice di Pace ha negato efficacia scusante alla circostanza, dedotta da parte ricorrente, che il malfunzionamento del dispositivo fosse dipeso da mera usura e non da una manomissione della strumentazione o da un'omissione comunque riconducibile alla propria condotta.

n° sentenza	399/14
n° di registro	1539/14
Data sentenza	03/11/2014
Data deposito	07/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La società proprietaria di mezzi di trasporto industriale, titolare della licenza di trasporto cose, ha un generale dovere di vigilanza sui mezzi di trasporto custoditi nel proprio deposito. In particolare, grava sulla società un obbligo di controllo sulla regolarità della tenuta del cronotachigrafo da parte dei dipendenti. Non vale ad esonerare da responsabilità *ex art. 179 c. 3 C.d.S.* la produzione in giudizio di "Norme di condotta per il personale conducente", sottoscritte dall'autista "per ritiro e accettazione", contenenti "un divieto as-

soluta di alterazione del cronotachigrafo e manomissione dei sigilli”, potendo in tal senso deporre solo la prova di una manomissione dell’autista, una volta uscito dal deposito.

2.23 Art. 186 C.d.S.

n° sentenza	166/14
n° di registro	2893/12
Data sentenza	26/03/2014
Data deposito	26/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Per quanto riguarda l’accertamento dello stato di ebbrezza in via presuntiva, il Giudice ben può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori (Cfr. Cass. Pen., 28547/2008).

n° sentenza	4/14
n° di registro	285/13
Data sentenza	15/01/2014
Data deposito	22/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In presenza di molteplici elementi idonei a far ritenere superata la soglia del tasso alcolemico prevista dalla legge, la contestazione della guida in stato di ebbrezza e la relativa sanzione possono scattare anche su base sintomatica, in assenza del test alcolemico. Tuttavia, in aderenza a quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., 25399/2012), sul piano probatorio la possibilità per il Giudice di Pace di avvalersi - ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza penalmente rilevante - delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori è circoscritta alla fattispecie meno grave, ora depenalizzata, di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 186 C.d.S. Come affermato di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., 18375/2013), per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (ipotesi di reato

prevista dall'art. 186 c. 2 lett. b) e c) C.d.S.), pur potendo accertarsi lo stato di alterazione con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, è necessario ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando non sia possibile affermare che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle altre due ipotesi che conservano rilievo penale.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha respinto il ricorso ritenendo non fondata, sulla base dei principi di cui in massima, l'eccezione con cui l'opponente aveva contestato la sussistenza della violazione di cui all'art. 186 C.d.S. per difetto di prova certa ed univoca, derivante dall'essere stato l'accertamento del tasso alcolemico effettuato a mezzo di una singola misurazione e non a mezzo del doppio rilevamento del grado di concentrazione alcolica, come prescritto dal Reg. C.d.S.

n° sentenza	13/13
n° di registro	16/13
Data sentenza	14/06/2013
Data deposito	25/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Monguelfo

Con riguardo alle ipotesi di contestata violazione dell'art. 186 c. 2 C.d.S., la cognizione del Giudice di Pace, adito con ricorso in opposizione, è limitata alla verifica della legittimità del provvedimento, ad essa violazione conseguente, di sospensione della validità della patente di guida.

n° sentenza	48/13
n° di registro	166/13
Data sentenza	17/10/2013
Data deposito	17/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La mancata allegazione al verbale di contestazione di illecito degli scontrini dell'etilometro, scontrini peraltro presenti in atti, non inficia l'accertamento e la contestazione della violazione dell'art. 186 c. 2 C.d.S. Si ritiene, infatti, che l'eventuale omissione lamentata dal ricorrente non sia motivo di nullità dell'accertamento.

2.24 Art. 186*bis* C.d.S.

n° sentenza	101/14
n° di registro	5347/13
Data sentenza	07/04/2014
Data deposito	24/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il verbale con cui si contesta al minore la guida in stato di ebbrezza, reso al padre, deve contenere l'indicazione del fatto che, come ulteriore conseguenza, al minore sarà impedito di conseguire la patente di categoria B fino al compimento del diciannovesimo o ventunesimo anno di età, in ragione del tasso alcolemico accertato (art. 186*bis* c. 7 C.d.S.). L'omissione di tale avviso determina l'illegittimità del successivo provvedimento di annotazione di simile condizione ostativa nel sistema informativo "anagrafe nazionale degli abilitati alla guida" della Motorizzazione. Infatti, la violazione del principio generale di trasparenza ed accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'attività della P.A., anche in ordine alle conseguenze che una siffatta violazione comporta, ha compresso irreversibilmente il principio del diritto alla difesa in capo al legale rappresentante del minore, con la conseguenza che il provvedimento impugnato va annullato.

n° sentenza	162/14
n° di registro	3576/13
Data sentenza	05/05/2014
Data deposito	10/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'art. 186*bis* c. 5 C.d.S. prevede la sanzione accessoria della revoca della patente nei confronti di chi svolga professionalmente attività di trasporto con mezzi pesanti, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. La norma va interpretata nel senso di ritenerla applicabile solo qualora i soggetti indicati siano rinvenuti in stato di ebbrezza alla guida dei suddetti mezzi pesanti, e non anche quando conducano un'autovettura. In questo caso, si applicherà l'art. 186 C.d.S.

2.25 Art. 187 C.d.S.

n° sentenza	120/14
n° di registro	396/14
Data sentenza	20/10/2014
Data deposito	28/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'esito delle analisi sui liquidi biologici (urine), pur dimostrando l'assunzione di stupefacenti, non prova con certezza che il ricorrente al momento della guida si sia trovato in stato di alterazione causato dall'assunzione di stupefacenti, essendo possibile che la presenza della droga nelle urine persista per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l'assunzione della sostanza. La condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione causato da tale assunzione (Cass. Pen., 33312/2008).

2.26 Art. 189 C.d.S.

n° sentenza	58/14
n° di registro	10/14
Data sentenza	03/12/2014
Data deposito	17/12/2014
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

Anche l'abbandono involontario della carreggiata deve considerarsi "incidente stradale" ai sensi di legge. Il concetto di "incidente stradale" è ben più ampio di quelli di investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.

2.27 Art. 190 C.d.S.

n° sentenza	494/14
n° di registro	2334/14
Data sentenza	22/12/2014
Data deposito	30/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il pedone che voglia attraversare la strada è tenuto a servirsi delle apposite strisce pedonali, se esistenti entro la distanza di 100 metri, incorrendo in caso contrario nella violazione p. e p. dall'art. 190 cc. 2-10 C.d.S. Né vale ad escludere la sussistenza dell'infrazione la circostanza data dalla maggiore comodità, per una persona anziana, di attraversare la strada in un dato punto per evitare il disagio costituito dall'alternativa necessità di percorrere una via priva di marciapiede rialzato.

Solo la presenza delle scriminanti codicistiche penali avrebbe, infatti, esonerato la ricorrente dall'obbligo di servirsi del passaggio pedonale.

Né infine spetta all'autorità giudiziaria pronunciarsi sull'opportunità della scelta della P.A. relativamente a dove collocare le strisce pedonali.

2.28 Art. 193 C.d.S.

n° sentenza	11/14
n° di registro	52/13
Data sentenza	12/02/2014
Data deposito	19/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Sono considerati in circolazione, ai fini dell'applicazione delle norme sulla circolazione stradale, anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico. Ne consegue che il veicolo è da considerarsi in circolazione anche se il suolo sul quale lo stesso si trova è

di proprietà privata ma con ingresso e passaggio non preclusi all'accesso di terzi.

Solo l'apertura del parcheggio ad un numero indeterminato di persone consente l'equiparazione della relativa area, benché di proprietà privata, alle strade di uso pubblico con conseguente applicazione delle norme sulla circolazione stradale e, in particolare, di quelle in tema di assicurazione obbligatoria. In aderenza a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, spetta all'amministrazione resistente provare che l'area su cui sostava il veicolo oggetto di sanzione amministrativa è da considerarsi area privata, equiparata a quella di uso pubblico. E ciò attraverso la dimostrazione che l'area in questione è attraversa da un numero incontrollato di veicoli, senza alcuna limitazione né numerica né soggettiva (cfr. Cass. Civ., 994/2008).

n° sentenza	30/13
n° di registro	47/13
Data sentenza	16/05/2013
Data deposito	16/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

In materia di opposizione a sanzione amministrativa, poiché il contravventore ha dimostrato il possesso della copertura assicurativa, può essere sanzionato solo il comportamento omissivo della collaborazione richiesta dalla legge, con conseguente derubricazione nella mera violazione dell'art. 180 c. 8, anziché dell'art.193 c.1-2 C.d.S.

n° sentenza	271/13
n° di registro	1585/13
Data sentenza	13/05/2013
Data deposito	13/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di ricorsi avverso sanzioni amministrative, è da seguire l'orientamento secondo cui l'impossibilità economica dettata dall'attuale crisi straordinaria rappresenta causa di forza maggiore tale da far venir meno gli effetti dell'ordinanza di confisca del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa,

qualora il proprietario abbia provveduto, con sacrifici, sebbene in ritardo, per la causa di forza maggiore suesposta, al pagamento della copertura assicurativa in questione.

n° sentenza	499/13
n° di registro	4249/13
Data sentenza	16/12/2013
Data deposito	30/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di sequestro amministrativo di un mezzo *ex art.* 193 cc. 1 e 2 C.d.S., gli operatori che provvedono ad intervenire - nella fattispecie agenti del Corpo di Polizia Municipale - debbono utilizzare la doverosa prudenza, rilevando, se del caso, che l'area su cui il mezzo è parcheggiato, ove risulti essere proprietà privata, anche a mezzo di cartelli con la dicitura "proprietà privata", costituisce motivo ostativo al provvedimento di sequestro del ciclomotore sostante in tale area.

2.29 Art. 196 C.d.S.

n° sentenza	44/14
n° di registro	77/14
Data sentenza	24/09/2014
Data deposito	01/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel Codice della Strada italiano. In conformità al principio di cui in massima il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso proposto dal proprietario del veicolo, di nazionalità tedesca, destinatario dell'ordinanza avente ad oggetto il pagamento di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S. (superamento dei limiti di velocità massima consentita, accertato a mezzo di apparecchiatura Autovelox). Nella specie

il ricorrente si doleva dell'applicazione dell'art. 196 c. 1 C.d.S., a norma del quale il proprietario del veicolo è responsabile in solido con l'autore della violazione. Disposizione, quest'ultima, sconosciuta al sistema giuridico tedesco in seno al quale il proprietario del veicolo, in mancanza di contestazione immediata della contravvenzione, non è obbligato ad indicare l'autista alla guida al momento della commissione dell'infrazione.

2.30 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.

n° sentenza	10/13
n° di registro	1990/12
Data sentenza	09/01/2013
Data deposito	09/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'art. 201 C.d.S. impone la notifica del verbale al responsabile nel termine utile di 90 gg. dall'accertamento; se tale notifica interviene oltre detto termine, la circostanza invalida l'atto tardivamente giunto al destinatario per inattività dell'amministrazione.

n° sentenza	561/13
n° di registro	1944/13
Data sentenza	26/11/2013
Data deposito	26/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'art. 201 C.d.S. disciplina la notificazione dei verbali e rinvia agli artt. 384 e 385 del Regolamento che prevedono i casi di impossibilità della contestazione immediata, tra i quali si ritrova l'ipotesi in cui la contestazione non possa essere eseguita perché "l'accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato". (Nel caso di specie la violazione era stata rilevata mediante

l'apparecchio Autovelox 104/C, senza la contestazione immediata, ed il ricorrente sosteneva la nullità del verbale e l'illegittimità dell'infrazione; tuttavia nel verbale di contestazione, alla base dell'ordinanza-ingiunzione, viene specificatamente indicato quale motivo che "la contestazione immediata non è stata effettuata ai sensi dell'art. 201 c. 1 *bis* lett. e) C.d.S., perché lo strumento, per caratteristiche tecniche, non consente di accertare la velocità dei veicoli se non dopo che sono transitati davanti alla postazione di controllo". Il ricorso in opposizione avverso tale sanzione amministrativa non è quindi fondato e non può trovare accoglimento).

n° sentenza	22/13
n° di registro	359/12
Data sentenza	26/06/2013
Data deposito	26/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'attività d'accertamento dell'infrazione amministrativa, nel caso in cui si tratti di valutare dati già in possesso della P.A., non può protrarsi oltre il tempo ragionevolmente necessario per compiere tale valutazione, per pervenire alle conseguenti determinazioni sulla sussistenza dell'illecito e per redigere, quindi, il verbale d'accertamento. Conseguentemente, nel caso in cui non vi sia stata contestazione immediata dell'infrazione e sia stata proposta opposizione innanzi all'Autorità Giudiziaria, spetta al Giudice individuare quale sia stato l'esatto momento dell'accertamento al fine di verificare il rispetto del termine di cui all'art. 201 c. 1 C.d.S.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha respinto le deduzioni dell'amministrazione convenuta secondo cui, in caso di rilevazione della violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S. a mezzo di apparecchiatura Autovelox, il momento dell'accertamento deve farsi coincidere con quello della valutazione del fotogramma, ossia della risultanza del rilievo dell'evento, effettuato a mezzo della predetta apparecchiatura.

n° sentenza	40/13
n° di registro	67/13
Data sentenza	05/12/2013
Data deposito	05/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'elencazione dei casi di impossibilità di contestazione immediata, di cui all'art. 384 Reg. C.d.S., ha carattere meramente esemplificativo, potendosi ritenere in astratto legittima una contestazione differita dell'infrazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., anche in ulteriori casi.

Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ritenuto legittima, in un'ottica di bilanciamento tra, da una parte, il diritto di difesa del ricorrente, la cui tutela postulerebbe la contestazione immediata dell'infrazione, e, dall'altra parte, il bene giuridico della sicurezza della circolazione tutelato dal Codice della Strada, la contestazione in via differita motivata dagli agenti accertatori sulla base dell'impossibilità di fermare il veicolo condotto dal ricorrente in condizioni di sicurezza.

n° sentenza	25/14
n° di registro	50/14
Data sentenza	10/07/2014
Data deposito	10/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Attesa la presunzione di conoscenza posta dall'art. 201 c. 3 C.d.S., è valida la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada eseguita presso la sede del soggetto risultante dal Pubblico Registro Automobilistico, anche se mutata per intervenuto trasferimento dello stesso. In tal caso, tuttavia, ai fini della regolarità e della tempestività della notificazione, l'agente accertatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, deve avere cura di avvalersi di una delle modalità di notificazione previste dal codice di rito civile idonee, almeno in astratto, a consentirne il perfezionamento.

Nel caso di specie il Giudice di Pace, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso per tardività della notifica *ex art.* 201 C.d.S.

n° sentenza	32/14
n° di registro	102/14
Data sentenza	04/12/2014
Data deposito	04/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Qualora il proprietario del veicolo, destinatario di verbale di accertamento di illecito amministrativo, abbia diligentemente comunicato agli uffici comunali competenti la variazione della propria residenza anagrafica e abbia richiesto l'aggiornamento dei documenti inerenti la circolazione stradale (patente di guida e carta di circolazione), le conseguenze negative derivanti dal ritardato aggiornamento degli archivi del Pubblico Registro Automobilistico, imputabile all'inefficienza della Pubblica Amministrazione, non possono esser fatte su di lui ricadere (principio di diritto affermato in aderenza a Cass. Civ., 24673/2006).

In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa con cui l'opponente contestava la validità della notificazione del provvedimento impugnato, effettuata a mezzo posta con la compiuta giacenza presso l'ultimo indirizzo di residenza risultante dagli archivi pubblici non aggiornati a causa di una inefficienza, imputabile alla Pubblica Amministrazione.

n° sentenza	9/13
n° di registro	69/12
Data sentenza	12/03/2013
Data deposito	12/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

In virtù della sentenza della Corte Costituzionale 477/2002, la notificazione da effettuarsi a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'impresa di spedizione. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di novanta giorni per la notifica del verbale di contestazione relativo ad infrazioni al Codice della Strada, deve aversi riguardo alla data in cui l'amministrazione competente ha provveduto alla consegna del plico al servizio postale, ancorchè lo stesso sia stato materialmente consegnato al destinatario oltre il predetto termine.

n° sentenza	11/13
n° di registro	252/C/12
Data sentenza	05/07/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

È onere dell'accertatore precisare quantomeno i motivi che hanno comportato alla mancata contestazione immediata (v. artt. 200 e 201 C.d.S. e 383 Reg. C.d.S).

Ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, allorché il verbale di accertamento difetti delle indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato da una motivazione meramente apparente, legittimamente il Giudice dell'opposizione dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

n° sentenza	71/13
n° di registro	830/12
Data sentenza	09/05/2013
Data deposito	09/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Non può ritenersi valido un obbligo discendente da un solo preavviso di violazione, in assenza di regolare notifica del vero e proprio verbale, che, se impugnato, deve essere annullato (nel caso di specie, il verbale non era mai stato regolarmente notificato alla ricorrente perché spedito per posta alla vecchia residenza, ove illegittimamente le poste avevano provveduto ad attestare una compiuta giacenza. Eventuali errori commessi dal postino non possono tuttavia ricadere sulla ricorrente, né rendono comunque valida la notifica effettuata).

n° sentenza	133/13
n° di registro	13/13
Data sentenza	29/07/2013
Data deposito	29/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

I casi indicati nell'art. 201 c. 1*bis* C.d.S., per l'omessa immediata contestazione, sono solo esemplificativi e non tassativi, sussistendo la formula generale dell'art. 200 C.d.S., che impone la contestazione immediata solo "laddove possibile".

n° sentenza	77/14
n° di registro	865/13
Data sentenza	30/06/2014
Data deposito	19/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il termine di 100 giorni e rispettivamente di 90 giorni, stabilito dall'art. 201 c. 1 C.d.S., è un termine perentorio la cui inosservanza comporta la nullità del verbale di contestazione qui impugnato.

n° sentenza	9/13
n° di registro	3829/12
Data sentenza	09/01/2013
Data deposito	09/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di ricorsi avverso sanzioni amministrative, deve essere seguito l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sancito che il rifiuto al ritiro del verbale "si palesa, in definitiva, del tutto irrilevante, risultando (...) che tale mancata consegna sia dipesa dalla "volontà" del trasgressore (...) e che quindi (...) la notifica era regolare e completa sin dal momento della contestazione" (Cass. Civ., 4169/2007).

n° sentenza	155/13
n° di registro	122/13
Data sentenza	20/03/2013
Data deposito	20/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie, la contestazione della violazione, laddove possibile, deve essere effettuata immediatamente, a pena di nullità del verbale, ai sensi dell'art. 200 C.d.S.; per tale ragione, qualora gli agenti abbiano tutto il tempo per procedere alla redazione del verbale stesso, la giustificazione che essi non avessero con sé la modulistica necessaria non può essere accolta, nel caso in cui gli stessi si trovassero "in servizio".

n° sentenza	199/13
n° di registro	5066/12
Data sentenza	10/04/2013
Data deposito	10/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di ricorsi avverso sanzioni amministrative, deve seguirsi l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l'impiego di apparecchiature di controllo elettronico (come ad esempio l'autovelox), che consentono la rilevazione dell'illecito solo in un tempo successivo, esenta dall'obbligo della contestazione immediata e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (Cass. Civ., 4067/2012 - 5774/2008 - 9308/2007).

n° sentenza	39/14
n° di registro	4799/13
Data sentenza	24/02/2014
Data deposito	06/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai fini del rispetto del termine previsto per la notifica del verbale di infrazione amministrativa, di cui non è stata possibile la contestazione immediata (art. 201 C.d.S.), è sufficiente che, entro i 90 giorni prescritti dalla legge, esso sia spedito al destinatario, anche se ricevuto successivamente.

n° sentenza	186/14
n° di registro	1212/14
Data sentenza	26/05/2014
Data deposito	30/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La notifica tardiva del verbale di contestazione per violazione al C.d.S. comporta la nullità della sanzione ivi comminata (Cass. Civ., 11185/2011).

n° sentenza	379/14
n° di registro	5361/13
Data sentenza	13/10/2014
Data deposito	14/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'obbligo di pagare la somma dovuta per violazione del Codice della Strada si estingue se il verbale non è notificato entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione (art. 201 C.d.S.). L'estinzione opera di diritto e, poiché determina l'inesistenza del credito azionato, la relativa eccezione può essere sollevata nel corso del giudizio, non essendo necessario che sia sollevata direttamente con il ricorso.

2.31 Art. 202 C.d.S.

n° sentenza	209/13
n° di registro	1689/12
Data sentenza	17/04/2013
Data deposito	17/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

È principio ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che l'intervenuto pagamento *ex art. 202 C.d.S.* comporti la rinuncia dell'autore ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento (*ex multis* Cass. Civ., 20544/2008).

n° sentenza	20/14
n° di registro	60/14
Data sentenza	24/07/2014
Data deposito	24/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 C.d.S., costituisce, non diversamente dall'oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflative ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravii patrimoniali, nel contempo, tuttavia, rinunciando ai rimedi oppositivi previsti dalla normativa in questione, nell'ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento "con riserva" (caso in cui, avendo l'opponente effettuato il pagamento in misura ridotta, il ricorso giurisdizionale proposto successivamente è stato dichiarato inammissibile).

2.32 Art. 203 C.d.S. - Art. 204 C.d.S.

n° sentenza	28/13
n° di registro	2221/12
Data sentenza	22/01/2013
Data deposito	22/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il giudizio di opposizione riguarda il rapporto e non l'atto e gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi al Commissario del Governo possono essere prospettati in sede giurisdizionale; pertanto, l'omessa audizione dell'interessato non comporta nullità dell'ordinanza (Cass. Civ., SS. UU. 1786/2010).

n° sentenza	101/14
n° di registro	3073/13
Data sentenza	26/02/2014
Data deposito	26/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Qualora sia afflitta una sanzione amministrativa per la quale non è previsto il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, non può applicarsi in via analogica l'art. 204 C.d.S., bensì il termine generale di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/1981. (Cass. Civ., 15841/2008).

n° sentenza	275/14
n° di registro	1454/14
Data sentenza	30/05/2014
Data deposito	30/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Non vi è dubbio sul fatto che ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 204 c. 1*bis* C.d.S. rileva la data di adozione del provvedimento e non già quella di notifica dello stesso (Cass. Civ., 16073/2004).

n° sentenza	59/13
n° di registro	127/13
Data sentenza	13/11/2013
Data deposito	13/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

In caso di opposizione alla sanzione amministrativa, l'ordinanza-ingiunzione di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S. deve essere emessa nei termini perentori di legge. Nella specie, è stato accertato che l'emissione dell'ordinanza prefettizia fu tardiva essendo stato l'atto opposto emesso dodici giorni dopo la scadenza del termine, con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento.

n° sentenza	104/14
n° di registro	3486/13
Data sentenza	07/04/2014
Data deposito	08/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per espressa previsione normativa e per costante giurisprudenza di legittimità, l'avviso o preavviso di contestazione è atto informale, non idoneo a divenire titolo esecutivo, e non può essere direttamente impugnato in sede giurisdizionale o amministrativa, ai sensi del comma terzo dell'art. 203 C.d.S. (Cass. Civ., 14269/2009).

2.33 Art. 204*bis* C.d.S.

n° sentenza	9/14
n° di registro	304/13
Data sentenza	26/02/2014
Data deposito	26/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta preclude al trasgressore la possibilità di proporre ricorso al Giudice di Pace competente per territorio avverso il relativo provvedimento irrogativo.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa rende inammissibile l'eventuale ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace successivamente alla data di tale pagamento, per carenza di interesse giuridico ad agire.

n° sentenza	333/13
n° di registro	1529/13
Data sentenza	17/06/2013
Data deposito	17/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie, il ricorso avverso la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 204*bis* C.d.S., è inammissibile, perché il ricorrente ha pagato la suddetta sanzione accedendo al beneficio del pagamento in misura ridotta, previsto per chi rinunzia a proporre ricorso amministrativo e/o giurisdizionale.

n° sentenza	164/14
n° di registro	2127/13
Data sentenza	05/05/2014
Data deposito	10/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria rende inammissibile il ricorso giurisdizionale. Infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale (ord. 350/1994), tale beneficio è offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi.

2.34 Art. 213 C.d.S.

n° sentenza	13/14
n° di registro	193/C/13
Data sentenza	17/07/2014
Data deposito	17/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Il ricorso avverso il provvedimento di sequestro amministrativo ed affidamento in custodia ai sensi dell'art. 213 c. 2^{sexies} e 224^{ter} C.d.S. di veicolo deve essere accolto, con conseguente restituzione del mezzo al proprietario, in quanto la confisca è già stata esclusa nel procedimento penale appartenendo il veicolo a persona estranea al reato. Nella specie, il Giudice di Pace ha escluso la rilevanza della controdeduzione dell'ente resistente per cui l'autovettura, intestata ad altro soggetto, sarebbe stata in uso e nella piena disponibilità della ricorrente.

2.35 Art. 219 C.d.S.

n° sentenza	141/14
n° di registro	600/14
Data sentenza	17/11/2014
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'istituto della revoca è diverso da quello della sospensione della patente. Solo in caso di sospensione provvisoria della patente il periodo trascorso durante il tempo necessario all'accertamento del reato viene, in sede di esecu-

zione, scomputato da quello fissato in via definitiva dal giudice. In ipotesi di revoca, in forza dell'interpretazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella circolare n. 15040 del 7.7.2014, solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale decorrono i due o tre anni per poter conseguire una nuova patente.

2.36 Art. 223 C.d.S.

n° sentenza	207/14
n° di registro	4118/13
Data sentenza	15/04/2014
Data deposito	15/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 C.d.S. si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 C.d.S.; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo caso la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo (nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui) continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti (Cass. Civ., 21447/2010).

n° sentenza	1/14
n° di registro	168/13
Data sentenza	07/01/2014
Data deposito	27/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente *ex* art. 223 C.d.S. e la sanzione accessoria della sospensione della patente sus-

siste una radicale differenza di finalità e presupposti, caratterizzandosi il primo provvedimento per essere un provvedimento amministrativo d'esclusiva competenza del Prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso Prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del Codice della Strada), nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività - quella di guida - che si palesa potenzialmente pericolosa. Da tale peculiarità di presupposti discende che la competenza del Giudice di Pace, sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 avverso la sanzione accessoria di sospensione, è limitata al profilo della legittimità del provvedimento relativo alla sanzione accessoria in relazione ai surriportati presupposti e non inerisce l'accertamento in sé della violazione di cui all'art. 186 C.d.S., verificandosi altrimenti un'interferenza con il contemporaneo procedimento penale.

n° sentenza	23/14
n° di registro	289/13
Data sentenza	24/06/2014
Data deposito	24/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Il periodo di sospensione della patente, disposto cautelativamente in via amministrativa, non può essere superiore a quello applicato dal giudice penale (caso in cui il Giudice di Pace ha ridotto la durata della sospensione della patente, inizialmente indicata in un anno nell'ordinanza prefettizia/commissariale, a 6 mesi, corrispondente alla sanzione accessoria applicata dal Giudice penale in sede di "patteggiamento").

n° sentenza	89/13
n° di registro	954/C/13
Data sentenza	05/11/2013
Data deposito	05/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Esula dall'ambito del procedimento disciplinato dalla L. 689/1989 e dei relativi poteri del Giudice di Pace non soltanto l'annullamento del verbale di accertamento concernente la condotta contemplata dall'art.186 C.d.S., cui consegue la sospensione della patente di guida (redatto a fini penali), ma anche l'accertamento dell'esistenza del reato ipotizzato nel verbale stesso, che è devoluto al giudice penale, essendo, invece, la competenza del Giudice di Pace limitata alla verifica della legittimità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, e quindi, all'accertamento della sussistenza del fatto contestato nei limiti in cui tale accertamento sia funzionale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. In presenza dell'accertamento - compiuto dai verbalizzanti - della suddetta ipotesi di reato, il Prefetto è tenuto, infatti, ai sensi dell'art. 223 c. 3 C.d.S., a disporre la misura cautelare della sospensione della patente di guida, a differenza dell'ipotesi di cui al comma 2 della norma citata, in cui il provvedimento di sospensione postula la verifica di fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ai reati denunciati, ai sensi dell'art. 222 cc. 2 e 3 C.d.S. (casi in cui dalla violazione amministrativa siano derivati danni alle persone). (Giudice di Pace Bari, 16.02.2011 n. 1120).

n° sentenza	177/14
n° di registro	621/14
Data sentenza	24/11/2014
Data deposito	03/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Come più volte affermato dalla Suprema Corte, la finalità della sospensione della patente di guida *ex art. 223 C.d.S.* ha lo scopo di impedire nell'immediato, e quindi prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo nei cui confronti sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui continui a mantenere una condotta pericolosa.

2.37 Art. 224^{ter} C.d.S.

n° sentenza	85/14
n° di registro	910/14
Data sentenza	24/03/2014
Data deposito	24/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di violazioni al Codice della Strada, la competenza del Giudice di Pace è esclusiva e generale. Pertanto, avverso il verbale di fermo amministrativo di veicoli è ammessa esclusivamente opposizione al Giudice di Pace (Cass. Civ., 21194/2011).

2.38 Art. 24 Reg. C.d.S.

n° sentenza	180/13
n° di registro	997/12
Data sentenza	11/11/2013
Data deposito	11/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In base al Codice della Strada, l'effettuazione del servizio in borghese, forma ammissibile di servizio a determinate condizioni, non è ostativa *tout court* alla contestazione immediata, essendo possibile l'intimazione dell'*alt* anche all'agente in borghese, utilizzando il segnale distintivo previsto dall'art. 24 Reg. C.d.S., ovvero la cd. "paletta" per gli utenti in movimento.

2.39 Art. 377 Reg. C.d.S.

n° sentenza	52/14
n° di registro	296/14
Data sentenza	28/11/2014
Data deposito	28/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'attraversamento di una carreggiata sulle strisce pedonali da parte di un ciclista non costituisce di per se stesso un comportamento privo di pericolo. In particolare l'art. 377 c. 2 Reg. C.d.S. prescrive le condotte che devono essere mantenute dai ciclisti, prevedendo, tra l'altro, nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, che i ciclisti debbano procedere all'attraversamento tenendo il veicolo a mano.

3. Altri illeciti amministrativi

n° sentenza	255/13
n° di registro	1369/13
Data sentenza	06/05/2013
Data deposito	06/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di ricorsi avverso sanzioni amministrative, deve essere seguito l'orientamento secondo il quale - fatta eccezione per l'inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale - il verbale di accertamento della violazione amministrativa non è impugnabile con l'opposizione, in quanto non incide di per sé sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto illecito ed a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuta se vada irrogata una sanzione, con un atto ulteriore, esso sì direttamente impugnabile (*ex multis*, Cass. Civ., 12696/2007 e Cass. Civ., 11281/2010).

3.1 Illeciti amministrativi del codice penale

n° sentenza	4/14
n° di registro	96/13
Data sentenza	18/02/2014
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

Non può rispondere di contravvenzione *ex art. 688 c. 1 c.p.* (Ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico), per difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie, chi si trovi in un luogo che non ha le caratteristiche previste dall'articolo summenzionato.

In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto il fatto contestato all'opponente era stato posto in essere in luogo privato e non sulla pubblica via (nella specie, garage privato di albergo accessibile solo da parte della clientela).

n° sentenza	12/13
n° di registro	1326/12
Data sentenza	09/01/2013
Data deposito	09/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di ricorsi avverso sanzioni amministrative erogate ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 507/1999, che ha depenalizzato il reato di ubriachezza *ex art. 688 c.p.*, si deve seguire l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale la fattispecie consiste nel porre in essere in pubblico un comportamento che denunci inequivocabilmente uno stato di manifesta ubriachezza, tale da essere facilmente percepito da chiunque, attraverso segni o comportamenti esteriori rilevatori dello stato di alterazione (Cass. Pen., 20.12.1985). A ciò si aggiunga che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è necessario distinguere l'ubriachezza dall'ebbrezza, consistendo solo la prima in una temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcool, che si manifesta con il difetto della capacità di coscienza, talvolta in forma molesta.

3.2 Altri illeciti contenuti in leggi speciali

3.2.1 Assegni bancari

n° sentenza	647/14
n° di registro	3315/14
Data sentenza	17/12/2014
Data deposito	17/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di emissione di assegno bancario o postale senza provvista, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt.1 e 2 L. 386/1990, e successive modifiche, non si applicano solo se il traente effettua il pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione (Cass. Civ., 5895/2007; Cass. Civ., 27140/2007).

3.2.2 Autotrasporto

n° sentenza	22/14
n° di registro	463/13
Data sentenza	16/04/2014
Data deposito	23/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In materia di trasporto di cose per conto terzi effettuato in ambito nazionale, il mancato possesso da parte del conducente del complesso veicolare in sede di controllo della relativa licenza autorizzativa non costituisce comportamento sanzionabile. Ciò in quanto, a norma del combinato disposto degli artt. 44 e 46 L. n. 298/1974, ad essere sanzionata è la sola “mancanza” da intendersi quale mancato rilascio della licenza e non anche il mero mancato possesso materiale della stessa in sede di controllo (principio affermato in aderenza a Cass. Civ., 12697/2007).

In materia di trasporto internazionale trova applicazione il Regolamento CE 1072/2009 avente per oggetto il mercato dei trasporti di merci su strada nell’ambito della Comunità Europea. Ai sensi del predetto Regolamento, e a differenza di quanto previsto in ambito nazionale, in materia di trasporto internazionale di merci per conto terzi, il possesso, a bordo di ciascun veicolo del trasportatore, di una copia della licenza di trasporto comunitaria autorizzativa certificata conforme all’originale costituisce condizione per l’utilizzo della stessa. Ne consegue, pertanto, che, nel caso di impresa di trasporti estera, la mancanza anche solo temporanea del titolo autorizzativo all’esecuzione del trasporto (vale a dire, la mancata esibizione dello stesso alle Forze dell’Ordine in sede di controllo) costituisce sempre un comportamento sanzionabile.

n° sentenza	56/14
n° di registro	1/14
Data sentenza	26/11/2014
Data deposito	17/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In materia di trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi, le prescrizioni di cui all'art. 44 cc. 2 e 3 L. 298/1974 a norma del quale la mancanza, anche solo temporanea, così come la mancata esibizione agli organi di controllo del titolo autorizzativo all'effettuazione del trasporto costituisce sempre una fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 46 della medesima legge, si applicano esclusivamente alle imprese di trasporti aventi sede all'estero.

n° sentenza	257/14
n° di registro	1494/14
Data sentenza	30/06/2014
Data deposito	09/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di trasporto di merci su strada, la violazione di cui all'art. 46 L. 298/74 sussiste soltanto in caso di difetto della prescritta autorizzazione, ossia nell'ipotesi in cui questa non sia mai stata rilasciata. È invece irrilevante la circostanza che il conducente non abbia con sé o comunque non sia in grado di esibire la copia autentica dell'autorizzazione al momento in cui viene accertata la violazione (Cass. Civ., 12697/2007).

3.2.3 Pubblici esercizi

n° sentenza	546/14
n° di registro	1940/13
Data sentenza	15/10/2014
Data deposito	15/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Non possono trovare accoglimento le sollevate eccezioni di asserita incostituzionalità e contrarietà a leggi statali della L.P. 58/1998, come modificata dalla L.P. 13/2010, atteso che al riguardo si sono già ampiamente pronunciati la Corte Costituzionale con la sentenza n. 300/2011, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4498/2013 ed il TRGA di Bolzano con le sentenze n. 376/2012 e n. 323/2013.

3.2.4 Stupefacenti

n° sentenza	187/13
n° di registro	663/13
Data sentenza	09/12/2013
Data deposito	09/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'art. 75 D.P.R. 309/1990 e succ. modificazioni trova la sua origine nella depenalizzazione dell'uso personale delle sostanze stupefacenti e prevede che si possano applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Ciò presuppone che la sostanza sequestrata al trasgressore sia stata sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa e che vi sia stata la segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo. In ogni caso, l'adozione del provvedimento richiede l'espletamento di un colloquio.

4. Formalità del verbale di contestazione - vizi

n° sentenza	169/13
n° di registro	3371/12
Data sentenza	27/03/2013
Data deposito	27/03/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

È nullo il verbale di contestazione laddove illeggibile.

n° sentenza	65/14
n° di registro	2511/13
Data sentenza	05/02/2014
Data deposito	18/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, non comporta nullità l'aver riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa (Cass. Civ., 2201/2008).

n° sentenza	6/13
n° di registro	288/12
Data sentenza	28/02/2013
Data deposito	28/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La contraddizione tra gli atti del procedimento amministrativo chiuso con l'adozione del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada contestata al ricorrente in via differita appalesa una figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto stesso, sotto specie del vizio di eccesso di potere. Nella specie, la copia del verbale di contestazione notificato all'opponente riportava, a motivazione della mancata notificazione immediata, l'assenza del trasgressore al momento dell'accertamento. Al contrario, la copia del verbale redatto a mano dall'agente accertatore, riportava, quale ragione giustificativa della medesima circostanza, una motivazione del tutto difforme.

n° sentenza	10/14
n° di registro	290/13
Data sentenza	26/02/2014
Data deposito	26/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'omissione o l'erronea indicazione di un elemento costitutivo del verbale di accertamento della contestata violazione al Codice della Strada menoma il diritto di difesa del trasgressore solo quando renda eccessivamente difficile, per non dire impossibile, a quest'ultimo collocare nello spazio o nel tempo il fatto attribuitogli. Ne consegue che alcuna rilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, deve essere attribuita all'errore formale in cui sia incorso l'agente accertatore che abbia indicato una data diversa da quella relativa al verificarsi dell'infrazione, laddove il ricorrente sia stato posto in condizione di avvedersi del suddetto errore formale e di collocare temporalmente il fatto attribuitogli a data certa.

n° sentenza	64/13
n° di registro	67/13
Data sentenza	23/10/2013
Data deposito	30/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Non comporta nullità l'aver riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa (Cass. Civ., 2201/2008).

n° sentenza	38/14
n° di registro	9/14
Data sentenza	30/06/2014
Data deposito	28/08/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

La normativa impone che il verbale di accertamento non sia generico e riporti tutte le formalità richieste dal C.d.S.: nella specie il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e annullato il verbale nel quale non risultava chiaro il luogo di accertamento.

n° sentenza	14/13
n° di registro	83/12
Data sentenza	09/04/2013
Data deposito	09/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

Laddove, sulla base degli elementi acquisiti al giudizio, risulti accertata la fondatezza sostanziale della violazione al Codice della Strada contestata al ricorrente, il mero errore materiale in cui sia incorso l'agente accertatore nell'indicare la data della commessa violazione deve essere considerato irrilevante ai fini della validità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata che deve, pertanto, essere confermata.

n° sentenza	26/13
n° di registro	92/12
Data sentenza	21/05/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

La data di commissione della violazione al Codice della Strada costituisce, in assenza della contestazione immediata dell'infrazione, un elemento essenziale del verbale di accertamento. Ne consegue che, laddove l'effettiva presenza del presunto trasgressore nel luogo della commessa violazione sia rimasta non dimostrata, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il verbale impugnato annullato.

n° sentenza	13/14
n° di registro	238/13
Data sentenza	11/03/2014
Data deposito	11/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

La mancata indicazione del numero civico rende annullabile il verbale solo se ciò pregiudica l'individuazione del luogo ove è avvenuta l'infrazione.

n° sentenza	5/13
n° di registro	547/12/
Data sentenza	14/01/2013
Data deposito	14/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In base ad un indirizzo consolidato della Suprema Corte, in presenza di verbale redatto con sistemi meccanizzati, non è necessaria alcuna sottoscrizione.

n° sentenza	24/14
n° di registro	584/13
Data sentenza	03/02/2014
Data deposito	03/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La carenza di giustificazione dello scostamento tra la data apposta sul verbale e la data dell'accertamento rende invalido tutto il verbale, che deve essere annullato.

n° sentenza	92/14
n° di registro	694/13
Data sentenza	21/07/2014
Data deposito	30/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La mancanza del numero civico nel verbale non ne inficia necessariamente la legittimità, né incide sul diritto di difesa del ricorrente.

n° sentenza	78/13
n° di registro	5115/12
Data sentenza	13/02/2013
Data deposito	13/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di ricorsi avverso sanzioni amministrative, per quel che concerne la contestazione formale della mancata indicazione dell'articolo del Codice della Strada violato, deve essere seguito l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che "La mancata (o la meno specifica) indicazione della norma, che prevede la sanzione contestata, non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli" (Cass. Civ., 11421/2009).

n° sentenza	116/14
n° di registro	3030/13
Data sentenza	14/04/2014
Data deposito	18/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato, come previsto dagli artt. 383 c. 4 e 385 cc. 3 e 4 Reg. C.d.S., e dall'art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita a tutti gli effetti dall'indicazione a stampa, sul documento risultante dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, vale a dire, nel caso di specie, del verbalizzante (Cass. Civ., 21199/2012).

n° sentenza	157/14
n° di registro	956/14
Data sentenza	05/05/2014
Data deposito	10/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Gli agenti di Polizia Municipale possono legittimamente contestare le violazioni al C.d.S. solo nell'ambito del territorio di competenza e a condizione che siano effettivamente in servizio. Essi, infatti, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio (Cass. Civ., 5538/2001 e

5771/2008). Va pertanto annullato il verbale di contestazione di infrazione al C.d.S. redatto da agente di Polizia Municipale in borghese e fuori servizio.

n° sentenza	259/14
n° di registro	3171/13
Data sentenza	30/06/2014
Data deposito	01/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il precetto di cui all'art. 14 L. 689/1981 in tema di contestazione e notificazione, a tutela del ricorrente, del verbale di infrazione al C.d.S. deve ritenersi osservato anche in presenza di imprecisioni o inesattezze, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. Civ., 8885/2009). Pertanto, la non corretta indicazione della targa di immatricolazione del veicolo non lede il diritto di difesa qualora la descrizione della fattispecie violata sia chiara e circostanziata, rendendo evidente l'addebito mosso dalla P.A.

5. Formalità dell'ordinanza-ingiunzione - vizi

n° sentenza	537/14
n° di registro	1672/14
Data sentenza	07/10/2014
Data deposito	07/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

I vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa ed in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei mo-

tivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (Cass. Civ., SS.UU. 1786/2010).

n° sentenza	52/14
n° di registro	296/14
Data sentenza	28/11/2014
Data deposito	28/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'ordinanza-ingiunzione emessa dal Commissario del Governo a seguito di ricorso avverso accertamento di violazioni delle norme del Codice della Strada può essere motivata "*per relationem*" mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo, facendo riferimento al verbale di accertamento redatto dalla Polizia stradale, contenente una dettagliata, seppur sintetica, descrizione dell'infrazione.

6. Questioni processuali

6.1 Le parti e i difensori

6.1.1 Capacità processuale e rappresentanza in giudizio

n° sentenza	494/13
n° di registro	3251/12
Data sentenza	16/10/2013
Data deposito	16/10/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

Ai fini della regolarità della costituzione in giudizio delle pubbliche amministrazioni è sufficiente l'espressa dichiarazione del funzionario di stare in giudizio quale delegato. Qualora venga contestata l'esistenza del potere di rappresentanza occorre, tuttavia, che lo stesso sia provato.

6.2 L'esercizio dell'azione

n° sentenza	108/14
n° di registro	3290/13
Data sentenza	07/04/2014
Data deposito	09/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La legittimazione a proporre opposizione a sanzione amministrativa deriva dall'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento di cui il soggetto sia destinatario e non dall'interesse di fatto che il ricorrente può avere alla rimozione del provvedimento, quale ad esempio, quello di sottrarsi all'eventuale azione di regresso (Cass. Civ., 12515/1997).

6.3 Termini - Notificazioni

n° sentenza	134/13
n° di registro	3178/12
Data sentenza	12/03/2013
Data deposito	12/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Se il ricorrente è residente all'estero, il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione va presentato alla cancelleria del giudice entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione e l'inosservanza di questo termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Il termine è perentorio ed alla sua scadenza consegue la decadenza dall'esercizio della relativa facoltà processuale (Cass. Civ., 18145/2002).

n° sentenza	71/14
n° di registro	736/13
Data sentenza	12/02/2014
Data deposito	12/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario; il dato della convivenza del familiare dà luogo ad una presunzione di consegna per l'elemento della familiarità e della coabitazione. Spetta a chi contesti questa situazione il dimostrare che la presenza del familiare nell'occasione del ritiro era meramente occasionale.

n° sentenza	360/14
n° di registro	3958/13
Data sentenza	30/07/2014
Data deposito	30/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il ricorso avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia Stradale, e notificato personalmente al trasgressore, va presentato alla cancelleria del giudice entro 30 giorni dalla notifica del verbale, come previsto dal D.Lgs. 150/2011; l'inosservanza di questo termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Il termine è perentorio ed alla sua scadenza consegue la decadenza dall'esercizio della relativa facoltà processuale (Cass. Civ., 18145/2002).

n° sentenza	16/13
n° di registro	13/12
Data sentenza	16/05/2013
Data deposito	16/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Come chiarito dal Ministero dell'Interno con Circolare emessa in data 30 settembre 2011, il termine per la proposizione del ricorso avverso il verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada accertata prima del 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011 di c.d. riduzione e semplificazione dei riti civili), e a quella data non ancora notificato, è di sessanta giorni.

n° sentenza	17/13
n° di registro	28/13
Data sentenza	30/04/2013
Data deposito	30/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

Deve essere concessa la rimessione in termini per la proposizione del ricorso in opposizione avverso verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada, depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, stabilito dal D.Lgs. 150/2011, al ricorrente in buona fede che sia incorso in decadenza a causa dell'errore dell'amministrazione. Nella specie, il verbale di contestazione indicava, per errore materiale dell'amministrazione, quale termine per la proposizione del ricorso, quello di sessanta giorni, operante prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011.

n° sentenza	2/14
n° di registro	104/13
Data sentenza	11/02/2014
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

I termini per la proposizione del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sono soggetti alla sospensione feriale.

In caso di ricorso presentato a mezzo di posta ordinaria, per la valutazione di tempestività dello stesso deve essere presa in considerazione la data di deposito del plico presso l'ufficio postale. (Principio affermato in aderenza a Cass. Civ., ord. 20206/2011).

n° sentenza	12/13
n° di registro	158/12
Data sentenza	04/04/2013
Data deposito	11/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione. Al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato, munito della relativa relata di notifica, o, se l'atto sia stato notificato a mezzo servizio postale, mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della spedizione e di quello di consegna.

6.4 Introduzione e istruzione della causa

n° sentenza	2/13
n° di registro	228/11
Data sentenza	17/01/2013
Data deposito	17/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel rito del lavoro, applicabile, in forza del combinato disposto di cui all'art. 1 lett. b) e all'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere imposto al ricorrente di esporre gli elementi di fatto e di diritto che integrano la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio già nel ricorso introduttivo è sanzionato dalla decadenza. Tale decadenza non può essere vinta dall'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che nel, rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano (una per tutte: Cass. Civ., SS.UU. 7708/1993).

6.4.1 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova

n° sentenza	287/13
n° di registro	3789/12
Data sentenza	26/06/2013
Data deposito	26/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione pecuniaria, l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. Civ., 5277/2007). Incombe pertanto sull'amministrazione l'onere di fornire la prova della fondatezza della sua pretesa (Nella presente controversia, mentre il ricorrente ha dimostrato di essere stato vittima di un tamponamento e di non avere avuto un comportamento contrario ai dettami del Codice della Strada, l'amministrazione opposta non ha dimostrato alcunché: il ricorso va accolto ed il verbale di contestazione elevato per violazione dell'art. 143, cc.1 e 13 C.d.S., per avere circolato con veicolo a motore senza mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata, va annullato).

n° sentenza	59/14
n° di registro	2143/13
Data sentenza	29/01/2014
Data deposito	29/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale la P.A. ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio; spetta invece all'opponente la veste di convenuto, sicché il rapporto processuale è regolato dai principi generali in materia di onere probatorio, spettando alla P.A. provare i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa sanzionatoria, mentre l'opponente dovrà eccepire l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, o comunque vizi del procedimento incidenti sul provvedimento finale o che incidono sulla validità formale e sostanziale dell'atto ovvero che, infine, escludono la sua responsabilità; deve, cioè, provare i fatti su cui le eccezioni si fondano a norma dell'art. 2697 c.c.

n° sentenza	4/13
n° di registro	223/12
Data sentenza	31/01/2013
Data deposito	31/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada, incombe sull'amministrazione convenuta l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento delle pretese avanzate nei confronti dell'opponente. Ne deriva che, ove non vi siano prove sufficienti per dimostrare la responsabilità dell'opponente in ordine alla violazione contestata, il Giudice di Pace deve, ai sensi dell'art. 7 c. 10 D.Lgs. 150/2011, accogliere l'opposizione con conseguente annullamento del verbale di accertamento impugnato.

Nella specie, il Giudice di Pace ha ritenuto non sufficiente ai fini della prova della responsabilità dell'opponente la produzione in giudizio dei verbali di sommarie informazioni assunte - dagli agenti accertatori - da soggetti presenti sul luogo del sinistro, poi non chiamati in giudizio dall'amministrazione convenuta in qualità di testi, e non suffragate da alcun altro elemento di prova.

n° sentenza	25/13
n° di registro	272/12
Data sentenza	08/05/2013
Data deposito	22/05/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa sussiste un'inversione dell'onere probatorio a favore del ricorrente; ne consegue che l'amministrazione opposta è tenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare in maniera rigorosa gli elementi di fatto integranti la violazione e la loro riferibilità in capo al ricorrente. Ai sensi dell'art. 7 c. 10 D.Lgs. 150/2011, il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

n° sentenza	6/14
n° di registro	126/13
Data sentenza	25/03/2014
Data deposito	25/03/2014
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Calderaro

L'oggetto del procedimento di opposizione avverso una sanzione amministrativa è costituito dalla verifica e dall'accertamento della pretesa fatta valere dall'amministrazione. La posizione processuale ed il susseguente onere probatorio gravante sulle parti si deriva dal seguente schema: l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, formalmente attore, ma che assume sostanzialmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

n° sentenza	61/13
n° di registro	244/13
Data sentenza	07/11/2013
Data deposito	13/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, accoglie l'opposizione a sanzione amministrativa quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente: nella specie, l'istruttoria ha evidenziato che i danni riportati dai mezzi collisi palesano che lo scontro avvenne quando il motomezzo era in fase di sorpasso, accreditando l'ipotesi del ricorrente di uno spostamento verso il centro della carreggiata della stessa autovettura durante il sorpasso del motomezzo.

n° sentenza	7/2013
n° di registro	160/12
Data sentenza	22/11/2013
Data deposito	22/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Malè

L'incertezza sulla ricorrenza dell'illecito amministrativo contestato giustifica l'accoglimento del ricorso per insufficienza di prove della responsabilità dell'opponente, con conseguente annullamento del verbale di contestazione opposto.

n° sentenza	40/14
n° di registro	240/14
Data sentenza	25/11/2014
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Nel caso in cui la P.A. non si costituisca in giudizio ed ometta il deposito degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione ed alla notificazione della violazione, il Giudice di Pace non è messo in condizione di valutare il ricorso presentato per decidere sulla sua fondatezza. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale impugnato.

n° sentenza	45/14
n° di registro	875/13
Data sentenza	24/03/2014
Data deposito	24/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Se la circostanza circa il fatto che il contrassegno autorizzativo per la sosta dei disabili era presente, ma caduto sul tappetino del veicolo, è solamente dedotta ma non provata, assume maggior valore sia il verbale che la relazione di servizio dell'agente accertatore, che conferma le modalità dell'accertamento: la presenza di idonea segnaletica per sosta disabili, l'attesa del proprietario/conducente del veicolo ed infine la stesura del verbale.

n° sentenza	111/14
n° di registro	410/13
Data sentenza	06/10/2014
Data deposito	20/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In ipotesi di opposizione a sanzione amministrativa, la domanda viene accolta ai sensi art. 6 c. 11 D.Lgs. 150/2011 per insufficienza di prove circa la responsabilità dell'opponente: l'onere della prova grava infatti sull'Amministrazione opposta.

(In motivazione, il Giudice di Pace non mette in dubbio la professionalità degli agenti verbalizzanti che hanno ritenuto di accertare detta violazione sulla base di una visione esterna del gruppo ottico. A fronte della contestazione del ricorrente, però, gli Agenti verbalizzanti avrebbero dovuto depositare in giudizio l'esito della revisione straordinaria da loro ordinata ed eseguita dal ricorrente presso un'officina di Padova).

n° sentenza	124/14
n° di registro	101/14
Data sentenza	27/10/2014
Data deposito	03/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Se nel verbale di contestazione risulta assolutamente incerta la dinamica dei fatti e quindi la prova della violazione che resta a carico dell'Amministrazione, sulla base del principio che non è possibile, per il giudicante, pronunciare sentenza su di una violazione diversa da quella contestata al ricorrente e per la quale soltanto ha instaurato il giudizio di opposizione, il ricorso deve essere accolto in forza dell' art. 7 c. 10 D.Lgs. 150/2011, laddove testualmente il legislatore ha disposto: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".

Valore probatorio del verbale

n° sentenza	210/13
n° di registro	2647/11
Data sentenza	18/04/2013
Data deposito	18/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

A prescindere dal fatto che la Suprema Corte ha giustificato più di una volta l'omessa contestazione immediata con la necessità di completare gli accertamenti tecnici inerenti all'infortunio, i fatti, direttamente percepiti dai verbalizzanti, fanno fede fino a querela di falso (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 17355/2009) ed indubbiamente possono riguardare, come nel caso di specie, il superamento di una colonna in lento movimento nonché il pericoloso rientro nella stessa da parte del conducente.

n° sentenza	271/13
n° di registro	3808/12
Data sentenza	05/06/2013
Data deposito	05/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nei verbali di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. Civ., SS.UU. 17355/2009; conforme Cass. Civ., 232/2010).

n° sentenza	583/14
n° di registro	3907/14
Data sentenza	13/11/2014
Data deposito	13/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel giudizio di opposizione il verbale fa piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700

c.c. Il diritto di difesa dell'opponente è assicurato dalla possibilità della proposizione della querela di falso e l'efficacia *ex art. 2700 c.c.* del verbale di accertamento è sancita a tutela del superiore interesse alla certezza giuridica dell'attività svolta da pubblici ufficiali e, sotto questo aspetto, risponde anche ad esigenze di garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione (C. Cost., ord. 504/1987).

n° sentenza	49/14
n° di registro	13/14
Data sentenza	22/10/2014
Data deposito	29/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.

Restano riservati al giudizio di querela di falso la verifica della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale e la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (principio di diritto in aderenza a Cass. Civ., SS.UU. 17355/2009).

n° sentenza	41/13
n° di registro	311/12
Data sentenza	12/06/2013
Data deposito	19/06/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Brunico

Il verbale di accertamento ha natura di atto pubblico e conseguentemente fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.

n° sentenza	41/2014
n° di registro	835/13
Data sentenza	06/03/2014
Data deposito	06/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Al verbale di contestazione viene attribuito valore di atto pubblico e quindi prova sufficiente, salvo eventuale querela di falso, a confermare la sussistenza dell'infrazione avvenuta in presenza dell'agente accertatore (Cass. Civ., 12846/1995).

Nel giudizio di opposizione, il verbale fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. Civ., 641/1979; Cass. Civ., 576/1980; Cass. Civ., 2226/1981; Cass. Civ., 6628/1983; Cass. Civ., 3670/1988; Cass. Civ., 7913/1990).

n° sentenza	7/14
n° di registro	336/13
Data sentenza	11/02/2014
Data deposito	11/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Il verbale assurge ad elemento probatorio liberamente valutabile dal Giudice, quando è legato ad apprezzamenti non più verificabili e controllabili obiettivamente, che lo privano così di certezza assoluta (Cass. Civ., 14038/2005).

n° sentenza	13/13
n° di registro	680/12
Data sentenza	11/02/2013
Data deposito	11/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 17355/2009, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione

amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

(La dichiarazione nel verbale dell'uso scorretto del cellulare è supportata da fede privilegiata non ricorrendo affatto ipotesi di irrisolvibile contraddittorietà oggettiva).

n° sentenza	38/13
n° di registro	561/12
Data sentenza	25/03/2013
Data deposito	25/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In base alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, le dichiarazioni contenute nel verbale fanno fede fino a querela di falso, salvo evidente contraddittorietà.

Pertanto, il fatto storico della circolazione in senso vietato è da ritenersi pienamente provato, in assenza di querela di falso.

n° sentenza	144/13
n° di registro	14/13
Data sentenza	16/09/2013
Data deposito	16/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 17355 del 2009, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circo-

stanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (La dichiarazione, contenuta nel verbale, della carenza dell'uso delle cinture di sicurezza è supportata da fede privilegiata).

n° sentenza	265/14
n° di registro	1175/14
Data sentenza	14/07/2014
Data deposito	22/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il verbale di accertamento di un'infrazione al C.d.S. fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (art. 2700 c.c.). Tuttavia, quando si tratti di affermazioni su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. Civ., 25676/2009). Tra queste rientrano senz'altro i tabulati telefonici da cui risulti che al momento della contestata infrazione (uso del telefono cellulare durante la guida) non vi era alcun traffico dati.

n° sentenza	435/14
n° di registro	3294/14
Data sentenza	24/09/2014
Data deposito	27/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per orientamento giurisprudenziale consolidato, i verbali redatti dal pubblico ufficiale fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il verbalizzan-

te attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (art. 2700 c.c.). Sono invece rimesse al libero apprezzamento del giudice le altre circostanze, specie di natura sensoriale e percettiva, che il pubblico ufficiale indichi di aver accertato.

Non può quindi ritenersi provata con certezza la condotta di guida ad alta velocità che il verbalizzante attesti di aver accertato di notte e di aver desunto unicamente dall'andatura delle luci e dal rumore dell'autovettura, che peraltro era stata in grado di arrestarsi all'altezza del segnale intimato.

n° sentenza	456/14
n° di registro	4061/14
Data sentenza	01/12/2014
Data deposito	11/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La dichiarazione di corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità (c.d. autovelox), contenuta in un verbale di accertamento di infrazione al C.d.S., fa piena prova, fino a querela di falso, del buon funzionamento dell'apparecchiatura stessa.

n° sentenza	478/14
n° di registro	2444/14
Data sentenza	15/12/2014
Data deposito	31/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento (Cass. Civ., 25842/2008).

Con riferimento alla violazione dell'art. 173 cc. 2 e 3bis C.d.S, perché il ricorrente "quale conducente di veicolo faceva uso, durante la marcia, di apparecchio radiotelefonico al di fuori dei casi consentiti", non sono stati ritenuti sussistenti spazi per valutazioni personali degli agenti.

6.5 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale

n° sentenza	18/13
n° di registro	355/12
Data sentenza	29/05/2013
Data deposito	04/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In tema di opposizione a cartella esattoriale di pagamento fondata sulla mancata notifica del verbale d'accertamento dell'infrazione al Codice della Strada, il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e 617 c.p.c., per l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, bensì, quello previsto dalla L. 689/1981, così come modificata dal D.Lgs. n. 150/2011. E ciò in quanto l'opposizione è, in tal caso, volta a recuperare il momento di garanzia di cui l'opponente sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo esecutivo, per mancata notifica del verbale d'accertamento.

Principio affermato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. (Una per tutte: Cass. Civ., 9498/2002).

n° sentenza	32/13
n° di registro	78/13
Data sentenza	03/10/2013
Data deposito	03/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario né mediante ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice di Pace, né mediante ricorso amministrativo innanzi al Prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo. Un tanto rende legittima l'emissione della cartella esattoriale di pagamento su di esso fondata e nei cui confronti non è più ammissibile il ricorso attraverso il quale vengano dedotti non già vizi propri della cartella esattoriale, bensì contestazioni relative al contenuto del verbale di contestazione, suscettibili di essere proposte solo in sede di opposizione rituale contro quest'ultimo. (Una per tutte: Cass. Civ., 33807/2007).

n° sentenza	14/14
n° di registro	227/13
Data sentenza	27/03/2014
Data deposito	27/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In aderenza all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* l'impugnazione della cartella esattoriale di pagamento che attenga alle modalità di redazione della cartella e, dunque, alla regolarità formale dell'atto.

Nel caso di specie, l'impugnazione della cartella esattoriale era stata proposta esclusivamente sul motivo dell'erronea indicazione della somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa.

Nel qualificare l'impugnazione in parola come opposizione agli atti esecutivi il Giudice di Pace ha dichiarato la decadenza processuale di parte opponente per essere stata l'opposizione promossa oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'*art. 617 c.p.c.*

n° sentenza	50/13
n° di registro	1768/12
Data sentenza	07/05/2013
Data deposito	07/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Nel caso in cui il destinatario di un verbale di accertamento abbia mutato residenza provvedendo alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente (Cass. Civ., 24673/2006). Pertanto, il verbale di accertamento notificato per compiuta giacenza presso la precedente residenza del contravventore non diviene titolo esecutivo, e come tale non giustifica l'emissione di una cartella di pagamento.

L'opposizione alla cartella esattoriale va quindi accolta.

n° sentenza	76/13
n° di registro	634/13
Data sentenza	17/09/2013
Data deposito	17/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Il ruolo e la cartella esattoriale emessi per la riscossione di una sanzione amministrativa possono divenire opponibili se ed in quanto sia dedotta la mancanza della contestazione o del verbale di accertamento dell'infrazione o l'irritualità della notifica di esso; diversamente, quest'ultimo diventa titolo esecutivo per l'irrogazione della sanzione (Cass. Civ., 9138/1999).

n° sentenza	6/13
n° di registro	18/12
Data sentenza	15/02/2013
Data deposito	05/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Monguelfo

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, la competenza territoriale a conoscere del giudizio di opposizione avverso cartella esattoriale di pagamento spetta al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

n° sentenza	412/14
n° di registro	3770/13
Data sentenza	17/11/2014
Data deposito	18/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Di fronte ad un atto esecutivo della Pubblica Amministrazione (cartella esattoriale) illegittimo, ancorché a causa di un errore materiale, correttamente il privato si avvale del rimedio legislativamente previsto dell'opposizione (art. 615 c.p.c.) per ottenerne l'annullamento e la cessazione degli effetti. Non si può al contrario addossare al privato l'onere di seguire la via amministrativa, sollecitando l'intervento in autotutela dell'amministrazione.

6.6 Lingua

n° sentenza	3/13
n° di registro	90/12
Data sentenza	01/02/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Silandro

I cittadini della provincia di Bolzano hanno il diritto di usare la propria lingua madre nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le autorità giudiziarie; si tratta di un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito. Tale diritto, come quello di difesa, deve ritenersi violato, qualora sia stato precluso l'utilizzo della lingua madre tedesca, con conseguente impossibilità di far inserire nel verbale di accertamento le proprie dichiarazioni.

6.7 Altre questioni

n° sentenza	546/13
n° di registro	3196/13
Data sentenza	20/11/2013
Data deposito	20/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Qualora il verbale impugnato non contenga alcuna sanzione pecuniaria e accessoria, ma solo l'indicazione della futura decurtazione dei punti (trattandosi di uno dei casi contenuti nel C.d.S., in cui non è ammesso il pagamento al minimo edittale prescritto per legge, e la determinazione della somma da versare viene in seguito affidata al Commissariato del Governo), il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa deve dichiararsi inammissibile per mancanza di interesse giuridico, non avendo il verbale impugnato valore ed efficacia di titolo esecutivo (Cass. Civ., 11369/2005).

n° sentenza	287/14
n° di registro	2120/13
Data sentenza	06/06/2014
Data deposito	06/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel procedimento d'opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, contemplato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/1981, deve negarsi l'ammissibilità dell'intervento di terzi, autonomo od anche *ad adiuvandum*, considerato che detto procedimento ha oggetto limitato alla legittimità dell'atto amministrativo, nel rapporto fra l'autorità che l'ha emesso ed il destinatario, ed inoltre è soggetto a peculiari regole processuali, non estendibili, in difetto di espressa previsione, a rapporti diversi, ancorché connessi (Cass. Civ., 6212/1990).

n° sentenza	512/14
n° di registro	1524/14
Data sentenza	30/09/2014
Data deposito	30/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione amministrativa, avente ad oggetto l'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario della sanzione, non è consentita la proposizione di domande fondate su titoli differenti, come quella di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale.

n° sentenza	36/13
n° di registro	361/12
Data sentenza	14/11/2013
Data deposito	14/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, è precluso al Giudice ordinario lo svolgimento di ogni valutazione di merito attinente all'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Resta, per contro, consentito il controllo con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo, sia pure al limitato fine della sua disapplicazione (una per tutte: Cass. Civ., SS.UU. 116/2007).

n° sentenza	343/13
n° di registro	4783/12
Data sentenza	01/07/2013
Data deposito	02/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il silenzio al momento della redazione del verbale per violazione del C.d.S. non equivale ad ammissione di colpevolezza, ma, anzi, può significare implicita volontà di migliore autodeterminazione successiva, in sede di eventuale ricorso.

Terza sezione: competenza penale

1. Parte generale

1.1 Reato omissivo improprio

n° sentenza	142/13
n° di registro	137/10
n° di registro	PM 748/09
Data sentenza	05/12/2013
Data deposito	18/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di lesioni colpose, deve ritenersi responsabile il soggetto che ha l'obbligo di custodire gli animali, obbligo che sorge ogniqualvolta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e la persona stessa, non essendo necessaria una proprietà in senso civilistico (vedi Cass. Pen., 18814/2011).

1.2 Cause di giustificazione

n° sentenza	97/14
n° di registro	08/14
n° di registro	PM 478/12
Data sentenza	01/12/2014
Data deposito	19/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno intese nel

senso che di regola il soggetto reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l'intensità della reazione finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l'ipotesi di eventuale manifesta sproporzione.

1.3 Colpevolezza

n° sentenza	133/14
n° di registro	78/10
n° di registro	PM 270/09
Data sentenza	25/09/2014
Data deposito	08/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Per quanto concerne gli incidenti derivanti dalla collisione tra sciatori nella pratica non agonistica, la legge n. 363/2003 prevede, all'art. 9, che lo sciatore debba tenere una velocità che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui, nonché, all'art. 10, che lo sciatore a monte debba dare la precedenza allo sciatore a valle e quindi mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con quest'ultimo (nel caso di specie lo sciatore a monte veniva condannato per aver cagionato, violando le norme citate, lesioni personali allo sciatore a valle, travolgendolo con il proprio snowboard).

n° sentenza	5/13
n° di registro	21/12
n° di registro	PM 188/11
Data sentenza	28/01/2013
Data deposito	12/02/2013
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Bressanone

Ai sensi dell'art. 10 L. 363/2003, lo sciatore a monte deve dare la precedenza allo sciatore a valle e quindi mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con quest'ultimo.

n° sentenza	32/14
n° di registro	17/13
n° di registro	PM 125/12
Data sentenza	29/09/2014
Data deposito	30/10/2014
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Bressanone

Le norme aventi ad oggetto l'obbligo della delimitazione, in certe situazioni di insidia, delle piste da sci, trovano applicazione soltanto per prevenire eventuali fuoriuscite dalla pista o incidenti per la presenza di ostacoli atipici (piloni dell'impianto di risalita, strumento di innevamento artificiale) e, in caso di pericoli macroscopici o difficilmente fronteggiabili (curve particolarmente strette in prossimità di un precepizio, ostacoli siti in mezzo alla pista, ecc.), anche ostacoli tipici. Deve escludersi che l'applicazione di tali norme sia volta ad impedire agli sciatori di recarsi fuori pista e che il gestore sia obbligato, al fine di impedire tale uscita volontaria, a recintare il tratto o addirittura tutta la pista.

n° sentenza	33/14
n° di registro	9/12
n° di registro	PM 988/10
Data sentenza	10/11/2014
Data deposito	17/11/2014
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Bressanone

In ipotesi di svolta a destra, il conducente di un veicolo ha il dovere di assicurarsi con assoluta certezza che, intraprendendo la manovra, non crei pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Il conducente non è tenuto soltanto a segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione di svolta e di tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata, ma deve altresì assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. (Nel caso di specie l'autista, condannato per lesioni colpose, svoltando a destra aveva tagliato la strada a un ciclista che procedeva nella stessa direzione).

n° sentenza	18/14
n° di registro	33/12
n° di registro	PM 732/11
Data sentenza	13/03/2014
Data deposito	26/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Se è indubbio l'obbligo dei gestori delle aree individuate per l'esercizio dell'attività sciistica di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste, come stabilisce l'art. 3 L. 363/2003, è anche vero che la velocità degli utenti delle piste deve essere particolarmente moderata negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità, come dispone l'art. 9 della predetta Legge.

n° sentenza	5/14
n° di registro	1/12
n° di registro	PM 293/11
Data sentenza	11/04/2014
Data deposito	24/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Monguelfo

Non sussiste alcuna responsabilità penale per lesioni personali colpose derivanti da incidente sciistico in capo al responsabile tecnico addetto alla sicurezza delle piste, laddove sia dimostrato in giudizio che lo stesso abbia provveduto a predisporre le necessarie misure volte a salvaguardare la sicurezza dei tracciati.

Ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14/2010 (regole di comportamento), gli utenti di area sciabile attrezzata sono tenuti a scegliere la pista e la velocità adeguate alle proprie capacità tecniche ed alla propria condizione fisica, alla condizione della pista e del tempo e alla densità del traffico sulle piste.

n° sentenza	30/13
n° di registro	14/12
n° di registro	PM 1858/09
Data sentenza	14/05/2013
Data deposito	16/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Nel giudizio di responsabilità penale, poiché l'imputata al momento dei fatti era compromessa nelle condizioni di salute psichica - che ne limitavano una piena affermazione di capacità - va applicata la disposizione di cui all'art. 89 c.p, con la conseguente riduzione della pena.

n° sentenza	183/14
n° di registro	55/13
n° di registro	PM 2006/09
Data sentenza	11/07/2014
Data deposito	15/09/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di lesioni personali derivanti da incidente stradale (scontro tra bicicletta e pedone), il conducente della bicicletta, persona offesa costituita parte civile, ha l'onere di provare l'esclusiva colpa del pedone e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ai sensi dell'art. 2054 c.c., che pone a suo carico una presunzione legale di esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento.

1.4 Circostanze del reato

n° sentenza	18/14
n° di registro	11/12
n° di registro	PM 555/10
Data sentenza	12/05/2014
Data deposito	27/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Per integrare la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 2 c.p. non è sufficiente lo stato d'animo caratterizzato da odio e rancore nei confronti di un soggetto presso il quale l'imputato si sia recato con intento punitivo ritenendolo autore di un fatto illecito (in tal senso, v. Cass. Pen., 6981/1997).

n° sentenza	31/14
n° di registro	25/12
n° di registro	PM 539/11
Data sentenza	29/09/2014
Data deposito	14/10/2014
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Bressanone

La circostanza attenuante della provocazione non può trovare applicazione a favore dell'autore del delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente.

n° sentenza	13/14
n° di registro	55/13
n° di registro	PM 665/13
Data sentenza	11/03/2014
Data deposito	20/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La provocazione è circostanza attenuante che va considerata in sede di quantificazione di pena per il reato di ingiuria: nella specie, secondo le risultanze istruttorie, la persona offesa assunse atteggiamenti provocatori nei confronti dell'imputato, consistiti nell'aver in modo plateale fissato, deridendo, l'imputato nel mentre questi si stava baciando con la sua ragazza, la quale aveva nel corso degli anni precedenti intrattenuto una relazione anche con la odierna persona offesa.

1.5 Cause di estinzione del reato

n° sentenza	2/13
n° di registro	10/12
n° di registro	PM 617/09
Data sentenza	22/02/2013
Data deposito	28/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Malè

L'estinzione del reato per intervenuta oblazione si verifica automaticamente con il versamento, da parte dell'imputato, della somma di denaro determinata dal Giudice.

n° sentenza	228/13
n° di registro	108/13
n° di registro	PM 1522/11
Data sentenza	18/07/2013
Data deposito	16/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia d'oblazione, l'estinzione del reato si verifica automaticamente, con il versamento della somma fissata dal Giudice. A questi non resta altro che dichiarare con sentenza l'estinzione del reato, ormai già realizzatasi con il pagamento.

2. Delitti contro la persona

2.1 Percosse, lesioni

n° sentenza	57/13
n° di registro	28/10
n° di registro	PM 221/09
Data sentenza	09/05/2013
Data deposito	22/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Essendo il delitto di lesioni personali un reato a forma libera, la condotta criminosa posta in essere dal soggetto attivo si ravvisa in qualsiasi comportamento idoneo a cagionare l'evento della malattia; considerandosi "malattia" qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorchè localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.

n° sentenza	142/13
n° di registro	137/10
n° di registro	PM 748/09
Data sentenza	05/12/2013
Data deposito	18/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Anche in relazione agli animali cosiddetti "non pericolosi" può porsi un problema di colpa nella custodia: l'addebito, in tal caso, se non può essere di colpa specifica per violazione di legge, e precisamente dell'art. 672 c.p., può essere a titolo di colpa generica (negligenza, imprudenza e imperizia). Orbene, nel caso di specie, è stata contestata la colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia (poiché gli imputati non hanno impedito ai loro cani di gironzolare ed invadere la strada, e, conseguentemente, di cagionare il sinistro stradale che ha coinvolto la persona offesa) e non già la colpa specifica per violazione di legge, e precisamente dell'art. 672 c.p., norma che concerne la condotta di chi "lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta".

n° sentenza	42/14
n° di registro	67/13
n° di registro	PM 331/12
Data sentenza	27/03/2014
Data deposito	09/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di lesioni colpose deve ritenersi responsabile il soggetto che ha l'obbligo di custodire gli animali, obbligo che sorge ogni qual volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e la persona stes-

sa, non essendo necessaria una proprietà in senso civilistico (cfr. Cass. pen., 18814/2011).

n° sentenza	146/14
n° di registro	204/12
n° di registro	PM 915/11
Data sentenza	09/10/2014
Data deposito	23/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Per quanto concerne l'art. 582 c.p., l'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico rappresentato dalla semplice consapevolezza e volontà di ledere, mentre non è necessaria anche l'intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia.

n° sentenza	39/13
n° di registro	13/12
n° di registro	PM 282/11
Data sentenza	24/10/2013
Data deposito	08/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Con riferimento al delitto di lesioni, la condotta punibile è integrata da qualsivoglia atto con il quale si cagioni ad alcuno una malattia, nel corpo o nella mente: è, in tal senso, sufficiente un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche se localizzata e non impegnativa delle condizioni generali del soggetto.

n° sentenza	12/13
n° di registro	01/12
n° di registro	PM 37/10
Data sentenza	31/05/2013
Data deposito	04/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Risponde del reato di percosse (art. 581 c.p.), e non di quello di lesioni personali (art. 582 c.p.), colui che cagiona al soggetto passivo una sofferenza nel corpo, senza che da tale azione derivi una malattia. Il Giudice può, *ex art.* 521 c.p.p., procedere alla riqualificazione giuridica del fatto.

n° sentenza	3/14
n° di registro	6/12
n° di registro	PM 714/10
Data sentenza	27/01/2014
Data deposito	04/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Nel reato di lesioni personali volontarie è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo il dolo generico, che consiste nella previsione e volontà dell'evento.

2.2 Ingiuria, diffamazione

n° sentenza	47/13
n° di registro	89/12
n° di registro	PM 277/11
Data sentenza	11/04/2013
Data deposito	26/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Non commette reato di diffamazione il privato che si rivolge al Consiglio dell'Ordine di appartenenza di un professionista per segnalare quella che a suo dire è stata una poco corretta condotta del suo legale e per chiedere informazioni circa notizie apparse sugli organi di stampa (in particolare, con riguardo ad un articolo apparso sul Corriere della Sera, il privato chiedeva al Consiglio dell'Ordine se si trattava dello stesso professionista a cui lui si era rivolto). Il reato non risulta configurato, in quanto il privato con la sua condotta ha esercitato un suo diritto *ex art.* 51 c.p.

n° sentenza	67/14
n° di registro	140/12
n° di registro	PM 698/11
Data sentenza	08/05/2014
Data deposito	21/05/2014
Lingua di deposito italiano	
Ufficio	Bolzano

Il fatto di paragonare un uomo ad un escremento è locuzione che presenta sicura valenza ingiuriosa (Cass. Pen., 42933/2011).

n° sentenza	74/14
n° di registro	12/10
n° di registro	PM 299/08
Data sentenza	15/05/2014
Data deposito	28/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Alla stregua della coscienza sociale espressioni del tipo “mi avete rotto i coglioni con questi documenti”, “siete dei pagliacci, non avete nient’altro da fare, che cazzo volete da me!”, “Hai la coda di paglia, sei solo pancia e doppiopetto”, “ma chi siete voi, chi pensate di essere?”, “ma andate a cagare, le do una cuccia se non sa dove andare!” “Buffoni!” costituiscono un chiaro segno di disprezzo e di offesa alla dignità della persona verso le quali sono pronunciate. Ai fini dell’elemento psicologico appare sussistere piena consapevolezza da parte dell’imputato di offendere l’altrui onore, proprio a causa dell’intrinseca carica offensiva delle espressioni utilizzate.

n° sentenza	114/14
n° di registro	22/11
n° di registro	PM 56/10
Data sentenza	03/07/2014
Data deposito	10/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel delitto di ingiuria, l'elemento soggettivo viene perfezionato mediante la semplice volontà di usare espressioni offensive dell'onore e del decoro di una persona in presenza della stessa, unitamente alla consapevolezza del significato oggettivo delle parole utilizzate.

n° sentenza	14/14
n° di registro	28/11
n° di registro	PM 713/11
Data sentenza	18/03/2014
Data deposito	17/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Con riguardo all'imputazione per il reato di ingiuria, non può trovare applicazione l'art. 599 c.p. ove dall'istruzione dibattimentale di causa non risulti che la parte lesa abbia, a sua volta, proferito offese nei confronti dell'imputato, né che la stessa abbia posto in essere nei confronti di quest'ultimo un fatto ingiusto privo di giustificazione ragionevole, contrario alle norme del vivere civile, in antitesi con i principi dell'ordinamento o del diritto naturale, tale da giustificare una reazione ingiuriosa come quella posta in essere.

n° sentenza	15/14
n° di registro	36/13
n° di registro	PM 60/10
Data sentenza	01/04/2014
Data deposito	01/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'elemento oggettivo del reato di ingiuria è costituito dall'offesa all'onore ed al decoro della persona offesa e dalla presenza dell'offeso.

Nel reato di ingiuria il dolo sussiste ove non possa dubitarsi che, al momento del fatto, l'imputato abbia agito con l'intenzione di usare espressioni offensive e con la consapevolezza della capacità oltraggiosa delle stesse.

n° sentenza	4/13
n° di registro	09/12
n° di registro	PM 1048/10
Data sentenza	25/01/2013
Data deposito	05/02/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Ai fini della tutela penale, l'onore designa la somma dei valori morali, quali la rettitudine, la probità e la lealtà, mentre il decoro attiene alla dignità fisica, sociale e intellettuale. Nel verificare se sia integrato il reato di ingiuria occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale la frase ingiuriosa è stata esternata ed alla coscienza sociale (Cass. Pen., 21264/2010). Ne consegue che frasi quali "questo signore era ubriaco" e "tu vai a fare il lecca culo da un'altra parte", proferite sul posto di lavoro alla presenza di altri dipendenti, integrano il delitto previsto e punito dall'art. 594 cc. 1 e 4 c.p.

n° sentenza	15/13
n° di registro	5/12
n° di registro	PM 144/09
Data sentenza	26/07/2013
Data deposito	31/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Fondo

Nel caso di specie, è provato il reciproco scambio di ingiurie fra l'imputato e la persona offesa, in quanto la deposizione dei due testimoni appare credibile: al giudicante non resta che dichiarare - attesa la reciprocità delle offese - la non punibilità a norma di legge.

In tema di ingiuria, l'applicazione della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese è interamente rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice e non necessita di sollecitazione da parte dell'interessato (Cass. Pen., 30839/2003).

n° sentenza	126/13
n° di registro	56/12
n° di registro	PM 360/11
Data sentenza	09/12/2013
Data deposito	07/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Per valutare la valenza diffamatoria occorre avere riguardo al contesto. Sepur nell'ambito di un contesto di critica politica, i toni di critica devono essere moderati e contenuti (nella fattispecie, è stato ritenuto penalmente rilevante il comportamento di indossare una maglietta con scritto, sul petto: "Ho dato del razzista ad un leghista", e sul dorso: "... e lo rifarei").

n° sentenza	33/14
n° di registro	13/14
n° di registro	PM 103/13
Data sentenza	03/03/2014
Data deposito	07/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il solo comportamento dell'alzare il dito medio accompagnato da sputi in un contesto di urla incomprensibili è tale da configurare il reato di ingiuria.

n° sentenza	28/14
n° di registro	77/12
n° di registro	PM 636/10
Data sentenza	23/04/2014
Data deposito	05/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Come affermato anche dalla Cassazione (Cass. Pen., 34899/2010), in tema di ingiuria, l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 599 c.p. è condizionata alla sola reciprocità delle offese e non anche alla loro punibilità, atteso che il comportamento dell'agente viene scriminato in ragione dello stato di turbamento che l'offesa è in grado di provocare nell'uomo medio.

n° sentenza	73/14
n° di registro	163/07
n° di registro	PM 724/07
Data sentenza	03/10/2014
Data deposito	01/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Nell'ipotesi di diffamazione a mezzo lettera indirizzata a più persone, concorre il reato di ingiuria, qualora la missiva venga inviata anche alla parte offesa (Cass. Pen., 7.7.1983). (Nel caso di specie, la lettera era inviata alla persona offesa, un avvocato, e, per conoscenza, ad altre due persone, con il preciso intento dell'imputato di divulgare l'offesa e di screditare l'avvocato nei confronti del suo cliente e di suo fratello).

n° sentenza	170/14
n° di registro	76/14
n° di registro	PM 1626/11
Data sentenza	26/06/2014
Data deposito	09/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai fini della punibilità a titolo di ingiuria (art. 594 c.p.), la potenzialità offensiva delle espressioni usate non può essere valutata in astratto, ma deve essere contestualizzata, cioè valutata in concreto in relazione alle circostanze che la caratterizzano. Le espressioni asseritamente ingiuriose ascritte all'imputata risultano essere state pronunciate nell'ambito di un'assemblea condominiale, contesto che, come riconosciuto dalla Suprema Corte, è non di rado caratterizzato da *vis polemica* o da "atteggiamenti sopra le righe" (Cass. Pen., 6.3.2008). Le censure della ricorrente, espresse in modo non volgare né triviale, rappresentano quindi mere valutazioni sulla condotta di un condomino, ascrivibili a normale diritto di critica.

n° sentenza	247/14
n° di registro	395/13
n° di registro	PM 2186/11
Data sentenza	09/12/2014
Data deposito	19/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Integra il requisito del “comunicare con più persone”, richiesto per la configurazione del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), la presentazione di un esposto all’Ordine Professionale offensivo della reputazione professionale di uno degli iscritti, poi ulteriormente trasfuso in giudizi amministrativi davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, con la conseguente indicazione del nominativo della persona diffamata in sentenze pubbliche.

2.3 Minaccia

n° sentenza	55/13
n° di registro	166/12
n° di registro	PM 634/11
Data sentenza	09/05/2013
Data deposito	21/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il bene giuridico tutelato dal reato di minaccia è la libertà psichica limitata mediante la prospettazione di un male ingiusto che l’agente possa cagionare alla vittima; non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire ed essendo pure irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purchè questo sia ingiusto (Cass. Pen., 31693/2001).

n° sentenza	139/13
n° di registro	21/12
n° di registro	PM 47/11
Data sentenza	28/11/2013
Data deposito	09/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'espressione "ti ammazzo [...] ti rompo le ossa", se proferita da persona i cui precedenti penali non si conoscono, e che pertanto può essere ritenuta idonea sia ad incutere un reale timore, che a incidere sulla sfera di libertà del soggetto passivo, è sufficiente ai fini dell'integrazione del reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p.

n° sentenza	14/14
n° di registro	28/11
n° di registro	PM 713/11
Data sentenza	18/03/2014
Data deposito	17/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

È correttamente riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 612 c.p. (minaccia) il comportamento di colui che, sulla base di un giudizio formulato *ex ante* ed in concreto, prospetti un male ingiusto e futuro, la cui verifica dipende dalla volontà del soggetto attivo e che, in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, sia tale da incutere timore o da incidere nella sfera di libertà psichica della persona offesa.

n° sentenza	06/13
n° di registro	18/12
n° di registro	PM 81/12
Data sentenza	17/09/2013
Data deposito	01/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Caldaro

Il reato di minaccia, di cui all'art. 612 c.p., è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione basta che il male prospettato - il verificarsi del quale dipende dalla volontà dell'agente - possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale.

n° sentenza	19/13
n° di registro	22/12
n° di registro	PM 1545/10
Data sentenza	12/03/2013
Data deposito	22/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Integra il reato di minaccia intimorire un terzo con le seguenti parole “vieni giù se hai il coraggio... vedrai cosa ti fa mio nipote... io da qui non me ne vado più, io non pago più, col cavolo che vi do i soldi dell’affitto, vedrai cosa ti succede...veniamo a prenderti”.

n° sentenza	58/13
n° di registro	81/10
n° di registro	PM 779/08
Data sentenza	05/04/2013
Data deposito	08/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La frase “ti ammazziamo” integra gli estremi del reato di minaccia, stante la prospettiva di un male ingiusto.

3. Delitti contro il patrimonio

n° sentenza	127/14
n° di registro	46/14
n° di registro	PM 40/13
Data sentenza	19/09/2014
Data deposito	02/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Per quanto concerne l’art. 635 c.p., l’elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico della consapevolezza di danneggiare, distruggere,

deteriorare o rendere inservibile un bene altrui, senza alcun rilievo per le motivazioni che hanno spinto l'agente alla commissione del fatto.

n° sentenza	24/13
n° di registro	23/13
n° di registro	PM 323/12
Data sentenza	09/04/2013
Data deposito	19/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il reato di danneggiamento non appare integrato quando non vi è la prova della volontarietà finalizzata al distacco della maniglia della portiera della autovettura condotta dalla persona offesa (maniglia che nella fattispecie appariva già difettosa).

n° sentenza	10/14
n° di registro	PM 402/12
Data sentenza	13/03/2014
Data deposito	10/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Integra il reato di invasione di terreni soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "*ius excludendi*", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "*dominus*".

4. Contravvenzioni

4.1 Art. 691 c.p.

n° sentenza	31/13
n° di registro	20/13
n° di registro	PM 522/10
Data sentenza	14/05/2013
Data deposito	16/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

È responsabile del reato p. e p. dall'art. 691 cc. 1 e 2 c.p. chi mesce ad un avventore già in stato di manifesta ubriachezza anche un solo bicchiere di birra. Nella specie, in considerazione della scarsa rilevanza del fatto, con riferimento alla quantità di birra comunque offerta all'avventore già in stato di ubriachezza manifesta, l'imputato è stato condannato alla pena di Euro 345,00 di ammenda (ammenda di Euro 516,00 diminuita di un terzo, *ex art.* 133 c.p.) ed alla sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio pubblico per 15 giorni.

4.2 Art. 726 c.p.

n° sentenza	68/13
n° di registro	78/12
n° di registro	PM 24/11
Data sentenza	06/06/2013
Data deposito	19/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il fatto di urinare e defecare in un luogo pubblico, in modo che l'atto risulti ben visibile e percepibile da terzi, è condotta idonea ad offendere il comune sentimento della decenza ed è attinente al complesso di norme etico-sociali che costituiscono il costume e il decoro della comunità (Cass. Pen., 45284/2005).

n° sentenza	61/14
n° di registro	157/13
n° di registro	PM 514/12
Data sentenza	14/03/2014
Data deposito	29/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione, come l'urinare in luogo pubblico. La norma dell'art. 726 c.p. non esige che l'atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto (Cass. Pen., 37823/2013).

4.3 Art. 731 c.p.

n° sentenza	24/14
n° di registro	6/14
n° di registro	PM 384/13
Data sentenza	16/06/2014
Data deposito	28/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Non sussiste il reato di cui all'art. 731 c.p. (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori) ove, nonostante le accertate assenze da scuola, il minore abbia ricevuto l'istruzione necessaria per essere promosso e per essere ammesso a frequentare la classe successiva (principio di diritto affermato in aderenza a Cass. Pen., 35705/2010).

In applicazione del principio riportato in massima il Giudice di Pace ha assolto, per insussistenza del fatto, i genitori imputati, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. 731 c.p., per aver fatto assentare da scuola la figlia minorenni per circa un mese, a seguito di denuncia presentata dall'istituto scolastico frequentato da quest'ultima.

n° sentenza	78/14
n° di registro	116/13
n° di registro	PM 181/12
Data sentenza	17/10/2014
Data deposito	20/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In forza dell'art. 731 c.p., i genitori devono controllare che i figli minori si rechino a scuola per ricevere l'istruzione (scuola elementare e scuola media, ovvero fino all'età di 15 anni quando il minore abbia osservato perlomeno 8 anni di obbligo scolastico, così come esteso dalla L. 8/1962). La norma prevede ancora che tale obbligo venga meno in presenza di "giustificati motivi", fra i quali è contemplato anche il rifiuto volontario e categorico del minore (Cass. Pen., 15368/2010).

n° sentenza	109/13
n° di registro	136/13
n° di registro	PM 1519/11
Data sentenza	02/04/2013
Data deposito	15/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie, si deve seguire l'orientamento secondo il quale anche dopo la riforma scolastica del 2003, che ha previsto l'applicazione delle sanzioni vigenti al nuovo obbligo scolastico, resta penalmente sanzionata solo l'inadempienza a tale obbligo sino alla licenza di scuola media o scuola secondaria di primo grado. L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media superiore non integra la contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., in quanto all'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media, non è seguita l'introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione (Cass. Pen., 18927/2012).

n° sentenza	241/13
n° di registro	279/13
n° di registro	PM 1456/12
Data sentenza	24/09/2013
Data deposito	21/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In merito al reato previsto e punito all'art. 731 c.p. (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori), l'asserita paura di andare a scuola della figlia non giustifica il disinteresse dei genitori che, invece, hanno l'obbligo di indagare e capire le ragioni del timore, per rimuoverne le cause e gli effetti.

5. Reati della legislazione speciale

5.1 Reati in materia di immigrazione

5.1.1 In generale

n° sentenza	36/13
n° di registro	129/12
n° di registro	PM 436/12
Data sentenza	01/03/2013
Data deposito	15/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Esiste un accordo fra Italia e Albania che permette la cd. visita breve sino a novanta giorni, senza visto. In assenza di accertamenti sulla data di ingresso dell'albanese, non è certa la natura irregolare della sua permanenza. (Va così pronunciata assoluzione *ex art.* 530 c. 2 c.p.p. per il reato di immigrazione clandestina).

n° sentenza	43/13
n° di registro	07/13
n° di registro	PM 04/13
Data sentenza	15/03/2013
Data deposito	05/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In presenza di una domanda di emersione relativa al lavoro domestico irregolare, prodotta in atti, da cui risulta che l'istanza è stata inoltrata in data 28 settembre 2012 e non ha ancora ricevuto risposta, appare legittima la presenza dell'istante sul territorio italiano, risultando superato il provvedimento di espulsione del precedente febbraio 2012.

n° sentenza	135/13
n° di registro	71/12
n° di registro	PM 213/12
Data sentenza	25/10/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In base all'art. 5 D.Lgs. 109/2012 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della norma fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, tutti i procedimenti penali per violazioni relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, al fine di valutare gli esiti dei medesimi.

n° sentenza	29/13
n° di registro	47/13
n° di registro	PM 1553/12
Data sentenza	08/02/2013
Data deposito	08/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di rimpatrio dello straniero irregolare, deve seguirsi quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha sottolineato come la Direttiva

2008/115/CE imponga allo Stato italiano il dovere di attivarsi per conseguire l'obiettivo finale del rimpatrio dello straniero irregolare - se necessario accompagnandolo coattivamente alla frontiera - anziché “metterlo in galera”, e lì tenerlo sino a quando non decida di andarsene spontaneamente. La criminalizzazione dello straniero irregolare, che non cooperi con la procedura espulsiva, costituisce, inoltre, un costo, in termini di sacrificio del diritto fondamentale alla libertà personale dello straniero, del tutto sproporzionato rispetto al pur legittimo scopo perseguito.

5.1.2 Lo “straniero”

n° sentenza	50/13
n° di registro	66/13
n° di registro	PM 685/13
Data sentenza	03/12/2013
Data deposito	03/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Il concetto penalisticamente rilevante di “straniero”, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 286/1998, è individuato dall'art. 1 c. 1 del medesimo decreto, a norma del quale, per “stranieri”, s'intendono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi.

n° sentenza	11/14
n° di registro	13/12
n° di registro	PM 918/10
Data sentenza	24/02/2014
Data deposito	11/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il concetto penalmente rilevante di straniero, ai fini dell'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 286/1998, va ricercato nell'art. 1 c. 1 della predetta normativa, secondo la quale vanno inquadrati come “stranieri” i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi.

5.1.3 Art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	107/13
n° di registro	94/13
n° di registro	PM 420/12
Data sentenza	10/10/2013
Data deposito	17/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'obbligo di adottare la decisione di rimpatrio volontario nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998. (Nel caso di specie, dalla documentazione dimessa non risultava provato che all'imputato fosse mai stata notificata la decisione di rimpatrio volontario, ossia non risultava provato che allo stesso fosse stato concesso il termine tra sette e trenta giorni per consentirgli la partenza volontaria - art. 7 par. 1 della Direttiva 2008/115/CE -; per tale motivo, l'imputato veniva assolto dalla contravvenzione di cui all'art. 10*bis* c. 1 D.Lgs. 286/1998, per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio dello Stato).

n° sentenza	26/13
n° di registro	27/12
n° di registro	PM 1989/11
Data sentenza	21/05/2013
Data deposito	16/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 e, pertanto, devono essere punite, le condotte poste in essere da quei soggetti stranieri, i quali, dopo essere entrati regolarmente nel territorio nazionale, vengano a trovarsi in una situazione di trattenimento illecito sul territorio dello Stato.

n° sentenza	5/13
n° di registro	26/12
n° di registro	PM 1945/09
Data sentenza	05/02/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, il bene giuridico protetto dall'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 è identificabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, il quale si presenta come bene giuridico strumentale, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso dei beni pubblici finali, suscettibili di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata.

n° sentenza	24/13
n° di registro	11/12
n° di registro	PM 245/11
Data sentenza	13/06/2013
Data deposito	20/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

L'attuale fattispecie penale delineata dal combinato degli artt. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 e degli artt. 53 e 55 D.Lgs. 274/2000 non è conforme alla Direttiva 2008/115/CE. In ragione della discrasia tra quanto dispone il legislatore comunitario e quanto concretamente è stabilito dalla normativa nazionale, ricorre l'obbligo di disapplicare la normativa interna in contrasto con la norma comunitaria.

n° sentenza	02/14
n° di registro	14/13
n° di registro	PM 1195/12
Data sentenza	24/01/2014
Data deposito	24/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Fondo

Può essere pronunciata sentenza di assoluzione in ordine al reato p. e p. dall'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 e ss.mm. nei confronti di chi si trattenga illegalmente nel territorio dello Stato, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 19 c. 2 l. d) del Testo Unico, che recita “non è consentita l'espulsione..... d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono”.

n° sentenza	25/13
n° di registro	131/12
n° di registro	PM 408/12
Data sentenza	15/02/2013
Data deposito	11/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Nonostante la scadenza del permesso di soggiorno legato alla gravidanza, qualora sussista una nuova domanda di rilascio, legata invece alla regolarità del marito, nelle more dell'accertamento, la moglie può soggiornare in Italia. (Non possono ritenersi così sussistenti i presupposti dell'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998).

n° sentenza	99/13
n° di registro	55/12
n° di registro	PM 167/12
Data sentenza	21/06/2013
Data deposito	12/09/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Risponde del reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 lo straniero che non ha alcun titolo per rimanere legittimamente in Italia, in ipotesi di rigetto definitivo della domanda di asilo politico.

n° sentenza	16/14
n° di registro	21/12
n° di registro	PM 38/12
Data sentenza	21/02/2014
Data deposito	07/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Qualora, in ordine al reato di immigrazione clandestina *ex art. 10bis* D.Lgs. 286/1998, venga provato l'accoglimento della domanda di emersione da lavoro irregolare, con produzione del conseguente permesso di soggiorno, va dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 5 c. 11 D.Lgs. 109/2012, per intervenuta estinzione del reato.

n° sentenza	151/13
n° di registro	285/12
n° di registro	PM 1894/11
Data sentenza	07/05/2013
Data deposito	15/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia penale, con particolare riguardo all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998, si deve seguire l'orientamento secondo cui, qualora non sia stato provato l'anno dell'ingresso irregolare in Italia dell'imputato, quest'ultimo deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

5.1.4 Art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	6/14
n° di registro	67/13
n° di registro	PM 703/13
Data sentenza	04/02/2014
Data deposito	13/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. n. 286/1998 risulta integrata soltanto se lo straniero extracomunitario si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore, senza un giustificato motivo. La configurazione del reato presuppone l'esistenza di un valido provvedimento del Questore, motivato *ex art.* 111 della Costituzione, la cui disobbedienza è penalmente sanzionata.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è l'ordine e la sicurezza pubblica. L'elemento psicologico del delitto d'ingiustificata inosservanza dell'ordine d'allontanamento del Questore e trattenimento nel territorio dello Stato va valutato sia con riguardo alla coscienza e volontà, in capo all'imputato, di compiere il fatto tipico sia con riguardo ai presupposti della condotta.

Nella specie il Giudice di Pace ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato anche quanto al presupposto della condotta, essendo stato l'ordine di allontanamento del Questore notificato all'imputato e tradotto nella lingua da quest'ultimo compresa.

n° sentenza	64/13
n° di registro	51/13
n° di registro	PM 77/13
Data sentenza	05/03/2013
Data deposito	18/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie (straniero che permane in Italia nonostante l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato), le precarie condizioni dell'imputato, che si trovi sprovvisto di risorse economiche e documenti, comportano l'impossibilità di eseguire quanto disposto con il decreto di espulsione e, pertanto, egli deve essere assolto per giustificato motivo o per ragioni di forza maggiore.

n° sentenza	146/13
n° di registro	186/13
n° di registro	PM 334/13
Data sentenza	07/05/2013
Data deposito	15/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il fatto non sussiste “per giustificato motivo” o “per forza maggiore”, qualora le precarie condizioni dell’imputato, trovandosi questi senza documenti e senza risorse economiche, siano tali da porlo nell’impossibilità di eseguire quanto disposto con il decreto di espulsione: per tali ragioni, l’imputato dovrà essere assolto dall’imputazione.

n° sentenza	288/13
n° di registro	390/13
n° di registro	PM 678/13/
Data sentenza	03/12/2013
Data deposito	16/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In ordine al delitto p. e p. dall’art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 e succ. mod., in tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali.

n° sentenza	75/14
n° di registro	377/13
n° di registro	PM 1598/12
Data sentenza	27/03/2014
Data deposito	11/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Non può essere condannato per il reato previsto e punito dall’art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 lo straniero che sia privo di documenti validi per l’espatrio: ciò gli impedisce di ottemperare all’ordine di allontanamento.

n° sentenza	216/14
n° di registro	202/14
n° di registro	PM 711/14
Data sentenza	28/10/2014
Data deposito	24/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di *onus probandi* del giustificato motivo che impedisce la configurabilità del reato p. e p. dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 (mancata ottemperanza da parte dello straniero irregolare all'ordine di allontanamento), si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa "speciale" di giustificazione. In mancanza di ogni allegazione con riferimento alla volontà dell'imputato di aver quantomeno tentato di osservare l'ordine di allontanamento, non si può quindi ragionevolmente ritenere sussistente un giustificato motivo di permanenza nel territorio dello Stato.

n° sentenza	217/14
n° di registro	70/14
n° di registro	PM 162/14
Data sentenza	28/10/2014
Data deposito	22/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di reato di omessa ottemperanza all'ordine di allontanamento (art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998), l'annullamento da parte del giudice del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto opera *ex tunc* rimuovendo retroattivamente i suoi effetti, come se esso non fosse mai esistito e, dunque, l'imputato va assolto perché il fatto non sussiste.

n° sentenza	244/14
n° di registro	123/13
n° di registro	PM 777/13
Data sentenza	09/12/2014
Data deposito	19/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di reato p. e p. dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, va prosciolto perché il fatto non sussiste l'imputato che non ha ottemperato all'ordine di espulsione in quanto non comprendente la lingua italiana e quindi non in grado di rendersi conto del significato del provvedimento stesso oltre che versante in condizioni di bisogno tali da non potervi comunque dare esecuzione.

6. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace

6.1 Particolare tenuità del fatto

n° sentenza	76/13
n° di registro	49/13
n° di registro	PM 243/11
Data sentenza	13/06/2013
Data deposito	24/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

È stata emessa pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto *ex art.* 34 D.Lgs. 274/2000 nei confronti dell'immigrato clandestino imputato per la contravvenzione di cui all'art. 10*bis* c. 1 D.Lgs. 286/1998, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo atto normativo. Stanti la sua incensuratezza e la mancanza di precedenti dattiloscopici, si è ritenuto di non dar corso all'esercizio dell'azione penale, essendo il fatto di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato.

n° sentenza	110/13
n° di registro	92/12
n° di registro	PM 447/11
Data sentenza	10/10/2013
Data deposito	22/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Se il fatto è occasionale e dettato dall'impulso del momento; se, per le modalità ed il contesto in cui il fatto è stato perpetrato, l'aggressione ai beni tutelati implica esiguità del danno e del pericolo; se il grado della colpevolezza risulta minimo, non viene esclusa la rimproverabilità della condotta dell'imputato, ma è possibile attenuarla fino ad un livello "bagatellare", imponendosi la dichiarazione di particolare tenuità del fatto, soprattutto se la persona offesa ha dimostrato disinteresse nel proseguire l'azione penale non presentandosi in udienza (nel caso di specie la vicenda si sostanzialmente in un diverbio - con ingiurie e graffi - tra l'imputata e la persona offesa, che era avvenuto ai giardini pubblici, a causa di un litigio tra i rispettivi figli).

n° sentenza	191/14
n° di registro	93/14
n° di registro	PM 1037/12
Data sentenza	18/12/2014
Data deposito	31/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato è applicabile l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 34 D.Lgs. 274/2000 in materia di procedimento davanti al Giudice di pace (Cass. Pen., 35742/2013; Cass. Pen., 13412/2011).

n° sentenza	32/13
n° di registro	11/10
n° di registro	PM 1184/07
Data sentenza	04/06/2013
Data deposito	13/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La valutazione in ordine all'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000 deve essere condotta dal Giudice di Pace avendo quale punto di riferimento l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. In tale valutazione, il Giudice di Pace può anche tenere conto della condotta di vita dell'imputato antecedente al fatto.

n° sentenza	12/14
n° di registro	37/13
n° di registro	PM 639/13
Data sentenza	13/02/2014
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Può emettersi sentenza *ex art.* 34 D.Lgs. n. 274/2000 quando risulti che l'imputato del reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 (Straniero che permane in Italia nonostante l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato) non ha capacità economica per lasciare il territorio dello Stato.

n° sentenza	130/13
n° di registro	95/12
n° di registro	PM 554/10
Data sentenza	04/10/2013
Data deposito	14/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Appare congrua l'applicazione dell'art. 34 D. Lgs. 274/2000 per il reato di cui all'art. 726 c.p., in presenza di un ragazzo molto giovane, che ha urinato, stante probabilmente l'impossibilità di usare un bagno vicino, tenuto conto anche dell'ora tarda, del fatto che egli ha riconosciuto l'errore e del pregiudizio sociale di una condanna per un soggetto giovane, ancora studente.

n° sentenza	24/14
n° di registro	99/13
n° di registro	PM 598/11
Data sentenza	26/03/2014
Data deposito	31/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'art. 34 D.Lgs. 274/2000 consente l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché l'occasionalità e il grado di colpevolezza, non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio sociale che l'eventuale condanna può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.

(Nel caso di specie, rispetto all'art. 726 c.p., si è in presenza di un ragazzo giovane, che ha urinato stante probabilmente l'impossibilità di usare un vicino bagno del locale, e di una tipologia di danno lieve. Il pregiudizio sociale di una condanna ad un soggetto così giovane sarebbe poi significativo, anche in

considerazione delle prospettive lavorative. Rilevante ai fini del decidere viene considerata altresì la produzione documentale offerta dalla difesa dell'imputato, relativa alle scuse verbali ed al simbolico risarcimento al Comune, a testimonianza della comprensione dell'antigiuridicità del comportamento).

n° sentenza	29/14
n° di registro	91/13
n° di registro	PM 583/11
Data sentenza	23/04/2014
Data deposito	05/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'art. 34 D.Lgs. 274/2000 consente l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché l'occasionalità e il grado di colpevolezza, non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio sociale che l'eventuale condanna può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.

(Nel caso di specie si era in presenza di un ragazzo giovane, che, in circostanze del tutto eccezionali, aveva urinato stante l'impossibilità, probabile, di usare il vicino bagno del locale. Il pregiudizio sociale di una condanna ad un soggetto così giovane sarebbe stato significativo, anche in considerazione delle prospettive lavorative. Egli, poi, scusandosi per l'accaduto, aveva dimostrato di aver compreso l'antigiuridicità del proprio comportamento tanto che aveva cercato nell'immediatezza di porvi rimedio, come suggerito dalle forze dell'ordine intervenute).

n° sentenza	62/13
n° di registro	87/13
n° di registro	PM 1380/11
Data sentenza	05/03/2013
Data deposito	18/03/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie, a fronte della lievit  del fatto contestato e della genericit  del capo di imputazione - che non chiarisce in cosa sia effettivamente consistita la diffamazione - unitamente all'assenza ingiustificata della parte offesa, il giudice deve dichiarare di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 274/2000.

n� sentenza	213/13
n� di registro	208/13
n� di registro	PM 360/13
Data sentenza	18/07/2013
Data deposito	16/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In ordine alla fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art. 10*bis* D.Lgs 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 (particolare tenuit  del fatto) se, in dibattimento, non   emerso alcun elemento di valutazione favorevole, per poter accedere a tale istituto. La condotta contumaciale dell'imputato, la falsa declinazione delle generalit  e la ripetuta evasione da ben due centri di accoglienza costituiscono elementi di giudizio sfavorevoli a tale beneficio.

n� sentenza	74/14
n� di registro	374/13
n� di registro	PM 1043/12
Data sentenza	27/03/2014
Data deposito	11/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di mancata ottemperanza all'ordine di espulsione (art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. 289/1998), l'attivit  economica di pura sussistenza svolta dall'imputato, il breve intervallo di tempo tra la notifica del decreto di espulsione e l'accertamento della sua violazione e la mancanza di precedenti condanne giustificano l'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 (non punibilit  per particolare tenuit  del fatto).

n° sentenza	90/14
n° di registro	449/13
n° di registro	PM 17/13
Data sentenza	11/04/2014
Data deposito	24/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

È legittima la dichiarazione di non procedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto (art. 34 D.Lgs. 274/2000), anche quando la non opposizione della persona offesa sia desunta dal solo fatto della sua mancata comparizione in udienza.

La decisione di non comparire all'udienza va, infatti, ritenuta come inequivoca espressione di una precisa strategia processuale e cioè della volontà di rinuncia all'esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge (Cass. Pen., 9700/2008).

6.2 Condotte riparatorie

n° sentenza	109/13
n° di registro	104/13
n° di registro	PM 889/12
Data sentenza	10/10/2013
Data deposito	17/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La verifica dell'idoneità delle attività riparatorie/risarcitorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione è uno dei tre elementi, richiesti dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000, per potersi definire il procedimento con sentenza di estinzione del reato.

Mentre detto elemento ha natura generica e discrezionale, gli altri due requisiti, di natura accertativa, sono l'accertamento dell'effettiva riparazione del danno cagionato, mediante restituzioni o risarcimento da parte dell'imputato prima dell'udienza di comparizione, e l'acquisizione del parere del P.M. e della persona offesa, peraltro non vincolanti per il Giudice di Pace, che resta libero di valutare la sussistenza dell'ipotesi estintiva, anche in caso di valutazione contraria da parte del P.M. e, soprattutto, della persona offesa dal reato.

n° sentenza	100/14
n° di registro	121/14
n° di registro	PM 249/13
Data sentenza	12/06/2014
Data deposito	24/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'estinzione *ex art.* 35 D.Lgs. 274/2000 opera a condizione che l'imputato dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato prima dell'apertura del dibattimento.

n° sentenza	1/14
n° di registro	14/13
n° di registro	PM 709/10
Data sentenza	13/01/2014
Data deposito	28/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il risarcimento del danno effettuato dalla compagnia assicuratrice, anziché dall'imputato personalmente, costituisce titolo ai fini dell'operatività della causa di estinzione di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose derivanti da incidente stradale). Con la pronuncia in esame il Giudice di Pace aderisce all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, ai fini dell'operatività della causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000, non è indispensabile che al risarcimento provveda personalmente l'imputato, essendo ammissibile il risarcimento integrale effettuato dalla società presso cui quest'ultimo risulta assicurato. Ciò in forza, tra gli altri motivi, del carattere di obbligatorietà che nel nostro ordinamento ha l'assicurazione per i danni cagionati dalla circolazione stradale.

n° sentenza	38/14
n° di registro	37/14
n° di registro	PM 69/14
Data sentenza	01/12/2014
Data deposito	16/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Spetta esclusivamente al Giudice di Pace il potere di valutare se le attività risarcitorie e riparatorie poste in essere dall'imputato possano considerarsi idonee, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e siano tali da condurre alla dichiarazione di estinzione del reato. A tal fine non è, pertanto, sufficiente l'integralità della riparazione del danno posta in essere dall'imputato, ma occorre che tale attività riparatoria sia idonea a compensare la gravità della condotta criminosa ed a prevenire, per il futuro, la reiterazione della stessa.

L'apprezzamento inerente l'integralità del risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, è rimesso all'attenta stima e alla valutazione oggettiva dell'organo giudicante e prescinde dall'entità delle pretese risarcitorie avanzate dalla persona offesa dal reato.

n° sentenza	40/14
n° di registro	18/13
n° di registro	PM 894/12
Data sentenza	01/12/2014
Data deposito	16/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il risarcimento del danno effettuato dalla compagnia assicuratrice, anziché dall'imputato personalmente, costituisce titolo ai fini dell'operatività della causa di estinzione del reato, a norma dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000.

n° sentenza	6/13
n° di registro	6/13
n° di registro	PM 764/12
Data sentenza	17/05/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

L'estinzione del reato per condotte riparatorie consegue *ope legis* quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del

reato. La norma, peraltro, non prevede un termine tassativo ed a pena di decadenza, cosicché la legge non esclude che il Giudice possa ritenere che le condotte riparatorie siano adeguate anche nel caso in cui queste siano svolte in un momento successivo all'udienza di comparizione.

n° sentenza	9/13
n° di registro	04/13
n° di registro	PM 592/12
Data sentenza	31/05/2013
Data deposito	04/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

La somma di Euro 400,00, accettata dalla persona offesa, è idonea a riparare il danno cagionato dal reato di ingiuria (art. 594 c.p.), che risulta pertanto estinto *ex art.* 35 D.Lgs. 274/2000.

n° sentenza	5/13
n° di registro	7/12
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	26/04/2013
Data deposito	08/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Malè

L'estinzione del reato per condotta riparatoria può essere dichiarata dal Giudice di Pace anche se tale condotta sia posta in essere dall'imputato in un momento successivo a quello previsto dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000, il quale, come noto, si riferisce alla condotta riparatoria posta in essere dall'imputato prima dell'udienza di comparizione. E ciò in dipendenza della *ratio* deflattiva e acceleratoria della norma e della mancata previsione di alcuna decadenza, in ipotesi di non rispetto del predetto limite temporale.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha considerato adeguata la condotta riparatoria posta in essere dagli imputati nel corso del giudizio mediante offerta di una somma di denaro a titolo risarcitorio alla persona offesa, la quale vi prestava adesione non opponendosi alla declaratoria di estinzione del reato.

n° sentenza	16/13
n° di registro	14/13
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	28/06/2013
Data deposito	08/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Malè

Al fine di condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato, la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del Giudice di Pace, il quale deve ritenere la condotta idonea a soddisfare non solo le legittime pretese avanzate dalla persona offesa ma, soprattutto, le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	21/13
n° di registro	25/12
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	25/10/2013
Data deposito	31/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Malè

La domanda di risarcimento del danno avanzata dalla persona offesa costituita in parte civile non è incompatibile con la richiesta dell'imputato di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria, in quanto l'estinzione del reato non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento.

n° sentenza	1/13
n° di registro	42/12
n° di registro	PM 74/12
Data sentenza	22/01/2013
Data deposito	29/01/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Il versamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da reato da parte della compagnia di assicurazione dell'imputato è comportamento a que-

sti riconducibile, e come tale integra la condotta riparatoria di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000. Infatti, la circostanza dell'avvenuta stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nascente dall'utilizzo di un'auto-vettura, pur essendo un obbligo sancito dalla legge, non comporta alcun automatismo al riguardo, essendo il suo adempimento e il suo rinnovo rimesso al senso civico e di responsabilità dell'obbligato, e quindi indice della volontà del contraente, oltre che di evitare sanzioni amministrative, anche di fare fronte alle eventuali conseguenze per terze persone coinvolte in un sinistro.

n° sentenza	32/13
n° di registro	25/13
n° di registro	PM 320/12
Data sentenza	18/06/2013
Data deposito	26/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

L'opposizione della parte civile non è ostativa ad una pronuncia di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000.

n° sentenza	50/13
n° di registro	18/12
n° di registro	PM 845/11
Data sentenza	12/11/2013
Data deposito	20/11/2013
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Merano

L'operatività dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 non dipende dalla completa eliminazione delle conseguenze dannose. Se l'applicazione dell'articolo in questione dipendesse dal completo risarcimento del danno, si finirebbe per ancorare il fatto di reato ad un parametro pecuniario: principio estraneo al nostro ordinamento.

n° sentenza	58/13
n° di registro	61/13
n° di registro	PM 239/13
Data sentenza	12/11/2013
Data deposito	20/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

In sede di dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, occorre preliminarmente accertare la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, non consentendo l'ordinamento giuridico che l'uso di strumenti deflattivi si tramuti in un'ammissione di responsabilità per fatti non commessi. Inoltre, per quanto riguarda i presupposti di una simile pronuncia, il Giudice deve prescindere dalla circostanza dell'integrale risarcimento del danno subito, limitandosi a valutare l'idoneità della condotta ad eliminare le conseguenze dannose e pericolose del reato. (Nel caso di specie, si è ritenuto che il versamento della somma di Euro 300,00, da parte dell'imputato, fosse idoneo ad eliminare le conseguenze dannose del reato di lesioni personali, consistite in contusioni e cervicalgia).

n° sentenza	5/14
n° di registro	28/13
n° di registro	PM 602/12
Data sentenza	21/01/2014
Data deposito	29/01/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Per quanto attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia di estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. 274/2000, la valutazione del Giudicante deve prescindere dalla circostanza dell'integrale risarcimento del danno subito. A tale conclusione si addivene sulla base della lettera della norma da cui si ricava che, diversamente da quanto previsto per l'attenuante di cui all'art. 62 c. 6 c.p., in cui è espressamente previsto per la sua sussistenza l'integrale risarcimento del danno, nell'ipotesi di estinzione per condotte riparatorie il legislatore richiede unicamente che l'imputato dimostri di avere proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante il risarcimento.

In ordine all'individuazione dei criteri per la qualificazione di una condotta come riparatoria, dal combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 35 D.Lgs. 274/2000, si ricava che il Giudicante dovrà compiere una duplice valutazione della stessa, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in quanto dovrà preliminarmente accertarne la congruità a risarcire il danneggiato dal reato e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dello stesso e, secondariamente, dovrà verificarne l'idoneità ai fini della soddisfazione delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.

n° sentenza	80/14
n° di registro	20/14
n° di registro	PM 822/13
Data sentenza	23/09/2014
Data deposito	30/09/2014
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Merano

Prima di potersi valutare se la condotta dell'imputato soddisfi i requisiti previsti dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000, occorre accertare se il fatto di reato sussiste e se l'imputato l'ha commesso. Si tratta di un compito di cui è implicitamente investito l'organo giudicante, giacché l'ordinamento non prevede che l'applicazione di strumenti di deflazione processuale porti all'assunzione di colpe per fatti non commessi o per i quali sussistono dubbi circa la reale responsabilità.

n° sentenza	37/13
n° di registro	36/13
n° di registro	PM 314/3
Data sentenza	14/11/2013
Data deposito	27/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Preliminarmente alla declaratoria di estinzione del reato *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*, occorre evidenziare che non sussistono le condizioni per rilevare l'evidente innocenza dell'imputato, per il proscioglimento nel merito.

Nel procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato connessa alla riparazione del danno cagionato dal reato prima dell'udienza di comparizione non è subordinata al fatto che il risarcimento sia riconducibile direttamente e personalmente all'imputato.

n° sentenza	29/14
n° di registro	17/14
n° di registro	PM 30/14
Data sentenza	10/07/2014
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dal comma 2 dello stesso art. 35, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione: tale ultima valutazione va ovviamente rapportata alle caratteristiche del caso esaminato, nel senso che la natura del reato può richiedere effettivamente un dippiù (ad esempio, forme di pubblicità) rispetto al risarcimento, che per altri reati invece non è richiesto. (Caso nel quale l'imputato ha formulato la richiesta - che è stata accolta - ex art. 35 D.Lgs. 274/2000, offrendo Euro 500,00 per ciascuno dei reati contestati di ingiuria e diffamazione).

n° sentenza	45/14
n° di registro	25/14
n° di registro	PM 454/14
Data sentenza	11/12/2014
Data deposito	17/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

L'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 presuppone, una volta acquisito il parere del P.M. e delle persone offese, due tipi di accertamenti e pre-

cisamente: a) l'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato mediante restituzione o risarcimento prima dell'udienza di comparizione; b) l'equivalenza sanzionatoria.

n° sentenza	21/14
n° di registro	6/14
n° di registro	PM 769/13
Data sentenza	10/06/2014
Data deposito	13/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

In ipotesi di imputazione per il reato p. e p. dall'art. 594 c.p., aggravato *ex c.* 4 del medesimo articolo, ai fini dell'accoglimento della istanza di definizione del procedimento *ex art.* 35 D.Lgs. 274/2000, è stata ritenuta sufficiente la messa a disposizione della persona offesa di una somma di Euro 500,00, unitamente alle scuse ripetutamente formulate.

n° sentenza	85/14
n° di registro	102/14
n° di registro	PM 361/13
Data sentenza	13/10/2014
Data deposito	31/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dal comma 2 dello stesso art. 35, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare "le esigenze di riprova-zione del reato e quelle di prevenzione": tale ultima valutazione va ovviamen-te rapportata alle caratteristiche del caso esaminato (caso in cui l'imputato, accusato dei reati di ingiuria e minaccia, ha offerto la somma di Euro 500,00; somma che il Giudice ha ritenuto congrua a patto che fosse affiancata dalla formalizzazione delle scuse).

n° sentenza	71/13
n° di registro	37/13
n° di registro	PM 432/11
Data sentenza	03/05/2013
Data deposito	08/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'offerta di una somma a titolo di risarcimento (nella specie, pari ad Euro 500,00) a mezzo di raccomandata, unitamente al contenuto della missiva spedita, appaiono congrui per l'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, in ipotesi di lesioni personali consistenti in una contusione mandibolare sinistra e distorsione del rachide cervicale con malattia pari a giorni sette.

n° sentenza	110/13
n° di registro	79/13
n° di registro	PM 374/11
Data sentenza	19/07/2013
Data deposito	02/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, quando l'imputato ha compiuto idonee condotte riparatorie offrendo un risarcimento economico congruo (Euro 600,00) per il fatto indicato nel capo di imputazione (ingiuria) e, unitamente al comportamento tenuto con le dichiarazioni effettuate (dichiarazione dell'imputato di essere dispiaciuto per l'accaduto), ha soddisfatto le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	44/14
n° di registro	27/14
n° di registro	PM 235/12
Data sentenza	23/07/2014
Data deposito	29/07/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In ordine ai reati di ingiuria e percosse, va dichiarata l'estinzione dei reati ex art. 35 D.Lgs. 274/2000, qualora il difensore dell'imputato abbia offerto alla parte offesa *banco iudicis* Euro 600,00 e posto le sue scuse.

(Nel caso di specie l'imputato aveva fatto un'offerta reale di risarcimento che, in relazione al capo di imputazione e alle scuse, poteva ritenersi idonea condotta riparatoria del danno ed atta a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato).

n° sentenza	223/13
n° di registro	140/13
n° di registro	PM 68/10
Data sentenza	18/07/2013
Data deposito	16/08/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Quanto alla persona offesa, la sua eventuale assenza all'udienza non comporta il rinvio del processo, come affermato anche dalla Suprema Corte ("la volontà della legge, [...] subordina l'estinzione del reato all'audizione - ma non al consenso - della vittima": Cass. Pen., 22323/2006), che ribadisce, altresì, che la norma processuale non prevede il rinvio del dibattimento per udire la vittima del reato.

n° sentenza	266/13
n° di registro	198/13
n° di registro	PM 886/12
Data sentenza	22/10/2013
Data deposito	19/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'attività riparatoria, per condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese della persona offesa, ma soprattutto "le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione"; esigenze alla soddisfazione delle quali provvede essenzialmente la pena.

n° sentenza	275/13
n° di registro	12/13
n° di registro	PM 981/10/
Data sentenza	08/11/2013
Data deposito	03/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In merito alla natura giuridica dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la norma, ai fini dell'operatività *ope legis* di tale istituto, pur indicando l'udienza di comparizione come termine entro il quale l'imputato ha l'onere di dimostrare di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver così eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso, non esclude - non trattandosi di termine stabilito a pena di decadenza, secondo l'art. 173 c.p.p. - che il giudice possa valutare tali condotte riparatorie adeguate, anche se svolte in un tempo successivo.

n° sentenza	276/13
n° di registro	204/13
n° di registro	PM 1040/12
Data sentenza	08/11/2013
Data deposito	03/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'attività riparatoria richiesta ai fini della dichiarazione di estinzione del reato *ex art.* 35 D.Lgs. 274/2000 deve essere oggetto di complessa valutazione da parte del giudice, che può ritenere, anche implicitamente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte "che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare".

n° sentenza	59/14
n° di registro	122/13
n° di registro	PM 158/10
Data sentenza	14/03/2014
Data deposito	29/03/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 l'estinzione del reato per condotte riparatorie va pronunciata qualora l'imputato abbia provveduto alla riparazione del danno cagionato dal reato prima dell'udienza di comparizione. Nel silenzio della norma, tale termine non può tuttavia considerarsi previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che il Giudice può ritenere adeguate anche condotte riparatorie tenute in un momento successivo (si ritiene a tal fine idoneo il risarcimento intervenuto in corso di giudizio ad opera della compagnia assicuratrice).

La declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000) è subordinata all'audizione e non al consenso della vittima. Ciò è coerente con la natura di tale fattispecie incentrata sulla condotta riparatoria e non sulla mediazione autore-vittima (Cass. Pen., 22323/2006). La norma processuale non prevede il rinvio del dibattimento per udire la vittima del reato; ciò sarebbe contrario ad esigenze di speditezza processuale, soprattutto quando questa non sia costituita parte civile.

n° sentenza	83/14
n° di registro	53/14
n° di registro	PM 1521/12
Data sentenza	11/04/2014
Data deposito	24/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

È ammessa la condotta riparatoria dell'imputato anche dopo l'udienza di comparizione delle parti, purché prima che sia aperto il dibattimento, qualora una tempestiva richiesta di ammissione a tale beneficio non sia stata possibile a causa della permanenza all'estero dell'imputato stesso, che abbia di fatto impedito al difensore d'ufficio di compiere attività di mediazione.

La somma di Euro 200,00 è apparsa congrua nel caso di specie a soddisfare le conseguenze dannose dei reati previsti e puniti dagli artt. 594 e 612 c.p., in considerazione della particolare tenuità dell'ingiuria e della minaccia (essa è altresì in armonia con il protocollo d'intesa tra Tribunale di Trento, Procura della Repubblica, Giudici di Pace e Ordine degli Avvocati di Trento per la quantificazione del danno non patrimoniale cagionato dai reati di competenza del Giudice di Pace).

n° sentenza	234/14
n° di registro	139/14
n° di registro	PM 805/13
Data sentenza	25/11/2014
Data deposito	10/12/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti civili non è ostativa rispetto alla richiesta dell'imputato di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria perché l'estinzione del reato non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento. Diritto che potrà essere quantificato nella sua interezza in sede civile e chiesto per la differenza, ove maggiore a quanto liquidato.

7. Questioni processuali

7.1 Soggetti

7.1.1 Giudice - Competenza

n° sentenza	14/13
n° di registro	25/12
n° di registro	PM 600/12
Data sentenza	27/09/2013
Data deposito	01/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

L'invasione e il danneggiamento di edifici di proprietà comunale (nel caso di specie una casetta in legno porta-attrezzi) sono reati di competenza del Tribunale monocratico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 c. 1 c.p., 639*bis* c.p. e 635 c. 2 n. 3 c.p. Va pertanto dichiarata l'incompetenza per materia con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.

n° sentenza	56/13
n° di registro	13/13
n° di registro	PM 420/12
Data sentenza	12/11/2013
Data deposito	13/11/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Nell'ipotesi di reato di lesioni, se il fatto lesivo ha cagionato alla persona offesa un'alterazione dello stato fisiologico, in grado di ridurre o modificare negativamente le sue funzionalità normali, per un periodo superiore a quello di cui al c. 1 dell'art. 582 c.p., il Giudice di Pace è incompetente per materia, essendo competente il Tribunale. (Nella specie, dall'istruttoria è emerso che il periodo di malattia a carico della persona offesa si era protratto per almeno 40 giorni dalla data dei fatti).

n° sentenza	36/14
n° di registro	61/13
n° di registro	PM 436/13
Data sentenza	11/11/2014
Data deposito	20/11/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il Giudice di Pace è competente ai sensi del D.Lgs. 274/2000, art. 4, a giudicare il delitto di cui all'art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Tuttavia detta normativa non si applica agli addetti ai servizi domestici e familiari. Il D.Lgs. 81/2008, art. 2 c. 1 l. a), infatti, definisce "lavoratore", a cui

si applica la normativa in questione, la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

(Nel caso di specie, essendo esclusa l'applicazione della normativa antinfortunistica, il reato di lesioni colpose cagionate dal datore di lavoro ad una "badante" nello svolgimento delle sue mansioni lavorative è stato giudicato dal Giudice di Pace: la colpa consisteva nell'aver omesso negligenemente di installare un ringhiera protettiva lungo le due rampe di scale dell'immobile portanti dal 2° piano al sottotetto, e nell'aver imprudentemente indotto la lavoratrice ad effettuare ugualmente le pulizie sulle rampe sprovviste di protezione, sicchè ella, nell'eseguire le pulizie, metteva il piede nell'apertura senza protezione tra le due rampe e cadeva lungo le scale, riportando lesioni).

7.1.2 Parte civile

n° sentenza	75/13
n° di registro	117/10
n° di registro	PM 465/09
Data sentenza	03/05/2013
Data deposito	08/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Deve intendersi revocata la costituzione di parte civile in ipotesi di mancata presentazione delle conclusioni scritte *ex art. 82 c. 2 c.p.p.*

7.2 Prove

n° sentenza	4/13
n° di registro	7/12
n° di registro	PM 621/10
Data sentenza	10/01/2013
Data deposito	29/01/2013
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Bolzano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	143/13
n° di registro	70/12
n° di registro	PM 693/10
Data sentenza	05/12/2013
Data deposito	18/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare e la sua deposizione, in astratto non immune da sospetto, perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice credibile - a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo - deve ritenersi attendibile: il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (cfr. Cass. Pen., 3428/2006).

n° sentenza	18/14
n° di registro	11/12
n° di registro	PM 555/10
Data sentenza	12/05/2014
Data deposito	27/05/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Per costante giurisprudenza, il giudicante può fondare la sua decisione sulle sole deposizioni della persona offesa, costituitasi parte civile, a condizione che svolga un prudente e rigoroso controllo sulla credibilità del soggetto e ricerchi, altresì, elementi esterni di riscontro che consentano di ritenere attendibili e fondate le deposizioni rese (in tal senso, v. Cass. Pen., 25.02.1999).

n° sentenza	25/13
n° di registro	23/12
n° di registro	PM 2036/09
Data sentenza	09/04/2013
Data deposito	19/04/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Può affermarsi la penale responsabilità dell'imputato quando le testimonianze rese dalle parti offese, non costituite parti civili, e quindi non portatrici di un interesse economico, appaiano concordanti e credibili, scevre da sentimenti di astio e di rivendicazione.

n° sentenza	62/13
n° di registro	12/13
n° di registro	PM 1448/12
Data sentenza	10/12/2013
Data deposito	18/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 cc. 3 e 4 c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni. Qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Nel caso di specie, oltre alla testimonianza della persona offesa, tutti gli ulteriori testi escussi hanno confermato le ingiurie proferite dall'imputato ai danni della parte offesa).

n° sentenza	8/14
n° di registro	27/12
n° di registro	PM 384/09
Data sentenza	11/02/2014
Data deposito	20/02/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p. va assolto l'imputato nel caso in cui la prova in ordine alla sua responsabilità, emersa nel dibattimento, sia insufficiente. Nella specie, solo la parte offesa aveva confermato il fatto, ma in modo estremamente generico; gli ulteriori testi escussi non avevano confermato l'episodio. L'unica testimonianza diretta è apparsa dunque priva della necessaria credibilità.

n° sentenza	15/14
n° di registro	64/13
n° di registro	PM 900/12
Data sentenza	08/04/2014
Data deposito	17/04/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità della sua dichiarazione deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro con altri elementi: tale riscontro non è indefettibilmente ed in ogni caso dovuto, ma la sua eventuale necessità va ragguagliata alle connotazioni della fattispecie, alle emergenze probatorie e procedurali che sia dato cogliere nella vicenda esaminata, alle acquisizioni e modalità ricostruttive della stessa, anche relativamente agli aspetti eziologici rispetto all'evento determinatosi.

n° sentenza	53/14
n° di registro	72/14
n° di registro	PM 141/13
Data sentenza	12/05/2014
Data deposito	06/06/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La deposizione della persona offesa, come ogni deposizione, è soggetta ad una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste. Ma, una volta che il giudice l'abbia motivatamente ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. Ne deriva che, nel rispetto delle suddette condizioni, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo.

7.3 Indagini preliminari

7.3.1 Condizioni di procedibilità

n° sentenza	92/13
n° di registro	65/13
n° di registro	PM 275/12
Data sentenza	26/09/2013
Data deposito	09/10/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nella querela deve essere chiaramente manifestata la volontà del querelante di procedere nei confronti del colpevole di un fatto costituente reato; in questo senso, la formula “denuncio ad ogni effetto di legge” deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela (Cass. Pen., 40770/2006). Mancando tale condizione di procedibilità, deve essere dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato.

n° sentenza	3/13
n° di registro	2/12
n° di registro	PM 2219/07
Data sentenza	18/01/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; è sufficiente che risulti evidente e chiaro che il soggetto che ha formulato istanza punitiva (querela o ricorso immediato) non abbia più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato.

n° sentenza	18/13
n° di registro	31/13
n° di registro	PM 1513/11
Data sentenza	20/09/2013
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale: la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento.

n° sentenza	18/13
n° di registro	16/13
n° di registro	PM 293/13
Data sentenza	29/11/2013
Data deposito	03/12/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile un'esplicita e formale accettazione, ma è sufficiente, *ex art. 155 c. 1 c.p.*, che non vi sia una riconsiderazione in forma espressa o tacita. Equivale ad accettazione tacita della remissione della querela la mancata comparizione dell'imputato, previamente avvisato, con atto regolarmente notificato, del significato che la sua assenza assume ai fini della remissione della querela (Cass. Pen., 35900/2010).

n° sentenza	11/13
n° di registro	09/13
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	13/06/2013
Data deposito	20/06/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Con la remissione incondizionata della querela anteriormente alla condanna, ai sensi dell'art. 152 segg. c.p., e l'accettazione della stessa da parte del procuratore dell'imputato, è venuta meno la condizione di procedibilità del reato ascritto all'imputato.

n° sentenza	81/13
n° di registro	48/13
n° di registro	PM 365/11
Data sentenza	17/05/2013
Data deposito	22/07/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Qualora sia insufficiente la qualificazione temporale dei fatti della querela, va dichiarata l'improcedibilità per carenza di una querela completa. (La querela non indicava il periodo in cui sarebbero avvenuti i fatti oggetto del procedimento).

7.4 Giudizio

7.4.1 Dibattimento

Istruzione dibattimentale

n° sentenza	03/13
n° di registro	10/09
n° di registro	PM 553/07
Data sentenza	15/03/2013
Data deposito	03/05/2013
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Fiera di Primiero

Deve osservarsi che possono essere utilizzati del tutto legittimamente, ai fini della decisione, gli atti acquisiti con il consenso dei soggetti interessati; tale accordo consente addirittura di superare i divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., qualora non abbia ad oggetto atti affetti da inutilizzabilità c.d. "patologica", quale è quella derivante da una loro assunzione "*contra legem*" (Cass. Pen., 8739/2003).

7.5 Esecuzione

7.5.1 Giudicato

n° sentenza	205/14
n° di registro	179/13
n° di registro	PM 387/12
Data sentenza	10/10/2014
Data deposito	20/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per “medesimo fatto”, ai fini dell’applicazione del principio del *ne bis in idem* di cui all’art. 649 c.p.p., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all’evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge.



Stampato nel mese di luglio 2015
a cura del centro stampa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige